



COMUNE DI COMO
Area Opere pubbliche
Settore Parchi e giardini



Allegato I alle Disposizioni attuative del Pgt
Regolamento del verde pubblico e privato

2010

Introduzione	pag. 5
--------------	--------

Capo I ***Generalità***

Art. 1. Funzioni svolte dal verde urbano	pag. 6
Art. 2. Finalità del Regolamento	pag. 6
Art. 3. Oggetto del Regolamento	pag. 6
Art. 4. Ambiti di applicazione del Regolamento	pag. 7
Art. 5. Definizione delle aree verdi	pag. 7
Art. 6. Norme di esclusione	pag. 9

Capo II ***Progettazione e riqualificazione del verde urbano***

Art. 7. Il censimento del verde pubblico, strumento di programmazione e gestione	pag. 9
Art. 8. Obiettivi prioritari degli spazi standard del verde urbano in funzione dell'uso	pag. 10

Capo III ***Manutenzione del verde urbano***

Art. 9. Compiti della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano	pag. 11
Art. 10. Aree verdi in concessione	pag. 12
Art. 11. Potature	pag. 12
Art. 12. Abbattimenti di alberature pubbliche e private	pag. 14
Art. 13. Valutazione delle condizioni di stabilità e sicurezza delle alberature	pag. 16
Art. 14. Prescrizioni ulteriori	pag. 17
Art. 15. Siepi e macchie arbustive	pag. 18
Art. 16. Interventi prescrittivi e di coordinamento pubblico – privato	pag. 18
Art. 17. Vegetazione sporgente sulla viabilità pubblica – Obblighi dei frontisti	pag. 18
Art. 18. Viabilità extraurbana comunale	pag. 19
Art. 19. Fioriere e/o altri elementi di arredo urbano	pag. 19
Art. 20. Prevenzione	pag. 20

Capo IV ***Tutela e conservazione del verde urbano***

Art. 21. Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale, pubblici e privati	pag. 23
Art. 22. Tutela del giardino e del parco di Villa Olmo	pag. 24
Art. 23. Norme di gestione e linee guida del verde privato	pag. 24
Art. 24. Tutela degli alberi di pregio e monumentali	pag. 25
Art. 25. Censimento degli alberi di pregio e degli alberi monumentali	pag. 26
Art. 26. Segnalazione di alberi di pregio e monumentali	pag. 26
Art. 27. Interventi sugli alberi di pregio e monumentali pubblici e privati	pag. 26
Art. 28. Obblighi per i proprietari	pag. 27
Art. 29. Conservazione e rinnovo delle alberate	pag. 27
Art. 30. Danneggiamenti	pag. 28
Art. 31. Sostituzioni a seguito di abbattimenti	pag. 29
Art. 32. Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive	pag. 29

Art. 33. Ulteriori salvaguardie per arbusti e alberi	pag. 29
Art. 34. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	pag. 29
Art. 35. Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi	pag. 31
Art. 36. Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche	pag. 32
Art. 37. Deposito di materiali su aree pubbliche	pag. 33
Art. 38. Transitò di mezzi	pag. 33
Art. 39. Modificazione della falda	pag. 33

Capo V

Fruizione, partecipazione e regole per l'uso e la gestione dei parchi, dei giardini pubblici e di altre aree

Art. 40. Norme d'uso del verde pubblico	pag. 34
Art. 41. Assegnazione a soggetti privati della cura delle aree pubbliche a verde (Sponsorizzazioni)	pag. 37

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 42. Valutazione dei danni al patrimonio verde comunale	pag. 37
Art. 43. Divieti e sanzioni	pag. 37
Art. 44. Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato	pag. 38
Art. 45. Vigilanza	pag. 39
Art. 46. Fermo attività	pag. 39
Art. 47. Entrata in vigore, incompatibilità, abrogazione di norme, altri regolamenti comunali	pag. 39

Allegati

<i>Allegato 1</i> – Linee guida progettuali per le nuove alberate	pag. 41
<i>Allegato 2</i> – Elenco delle specie autoctone e/o naturalizzate utilizzabili nell'ambiente urbano	pag. 45
<i>Allegato 2 bis</i> – Specie da privilegiare per nuove alberature in base a parametri ambientali	pag. 47
<i>Allegato 3</i> – Schema di convenzione per l'affidamento/sponsorizzazione di aree a verde pubblico	pag. 49
<i>Allegato 4</i> – Modalità e tipologie di potatura	pag. 51
<i>Allegato 5</i> – Avversità fitopatologiche: la descrizione delle principali misure di lotta obbligatoria per le piante ornamentali e la normativa nazionale attualmente esistente	pag. 52
<i>Allegato 6</i> – Domanda di autorizzazione per l'abbattimento e la potatura di alberi sottoposti a vincolo ambientale in aree private	pag. 63
<i>Allegato 6 bis</i> – Domanda di autorizzazione per l'abbattimento e la potatura di alberi non sottoposti a vincolo ambientale in aree private	pag. 64
<i>Allegato 7</i> – Stima del danno, calcolo del valore ornamentale	pag. 66
<i>Allegato 7 bis</i> – Tabella per la determinazione del valore ornamentale	pag. 68
<i>Allegato 8</i> – Carta dei giardini storici detta "carta di Firenze"	pag. 69
<i>Allegato 9</i> – Tabella delle sanzioni amministrative	pag. 72
<i>Allegato 10</i> – Scheda per la segnalazione degli alberi di pregio	pag. 74
<i>Allegato 11</i> – Scheda per la segnalazione degli alberi monumentali alla Provincia di Como	pag. 76
<i>Allegato 12</i> – Riferimenti normativi sovraordinati al Regolamento del verde	pag. 81
<i>Allegato 13</i> – Glossario minimo	pag. 82

Introduzione

Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio dei “valori da tutelare” (vedi l’art. 9 Cost. e la L. 1497/1939 “Protezione delle bellezze naturali”) in quanto, oltre a possedere un importante valore estetico – paesaggistico, funzioni urbanistico – sociali e un ruolo primario di educazione ambientale, è fondamentale per il miglioramento sostanziale della qualità della vita: le piante in città, infatti, interagendo con l’atmosfera, contrastano gli inquinamenti atmosferici, termici, chimici e acustici.

È ormai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche che la presenza di verde arboreo e arbustivo in piena terra migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell’aria e il ciclo delle acque. In particolare, la barriera verde rende più salubre l’aria mediante l’assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, intercetta particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo) e – grazie al rilascio di ossigeno prodotto dalla fotosintesi – contribuisce all’evapotraspirazione e all’ombreggiamento che, in particolare, abbassando la temperatura dell’aria favorisce i moti convettivi delle correnti d’aria negli strati prossimi al suolo e ne migliora il ricambio.

Il verde della nostra città, dai grandi parchi alle aree verdi minori, dalle sponde fluviali e lacuali alla collina, dalle aree pubbliche a quelle private, è stato sottoposto negli ultimi anni a un’intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni ecologiche, mettendone a rischio, in alcuni casi la stessa sopravvivenza; perciò la progettazione delle aree verdi, la loro gestione, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, la tutela di parchi e giardini storici (o meno) e tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dell’Amministrazione comunale, a enti esterni e ai privati – che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate – devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa si sviluppa; dunque, le piante allora non possono più essere valutate solo come elementi di arredo, talvolta ‘scomodi’, ma soprattutto quale requisito imprescindibile e qualificante dello sviluppo urbano: da qui la necessità di un Regolamento del verde pubblico e privato che preveda, regoli e pianifichi gli interventi sul patrimonio vegetale della nostra città e che nasce – per quanto riguarda la sua struttura originaria – da un serio e prolungato lavoro condiviso all’interno del gruppo ‘Natura e Biodiversità’ di Agenda 21Como rappresentando, inoltre, il primo tentativo in assoluto dell’Amministrazione comunale comasca di normare gli interventi più impattanti sul verde (abbattimenti, uso dei parchi, ecc), ma anche di riconoscergli il ruolo che merita nelle complesse dinamiche di sviluppo urbano ed edilizio del territorio; infatti, per la più corretta gestione tecnica del ‘patrimonio verde’, gli aspetti architettonici dovranno essere compatibili con il soddisfacimento delle esigenze biologiche delle piante e delle peculiarità dell’ambiente in cui si andrà ad operare, e non potranno più eluderle.

Per quanto detto fin qui, allora, il Regolamento del verde non potrà configurarsi come un documento ‘neutro’ perché nel medio – lungo periodo modificherà la città e il suo paesaggio cambiandone un elemento fondamentale, appunto il verde: per dirne una, la sostituzione progressiva di conifere ornamentali con latifoglie muterà radicalmente l’impatto cromatico stagionale facendo cambiare i volumi e i caratteri del paesaggio e del microclima, nell’auspicio che tali cambiamenti ‘colturali’ davvero sollecitino e favoriscano anche un cambiamento di mentalità e di sensibilità ‘culturale’.

In sintesi, il Regolamento del verde si presenta allo stesso tempo come necessità e opportunità e, quindi, si propone quale parte ‘strategica’ del Piano di governo del nostro territorio comunale, ponendo molta attenzione anche alle piante e ai giardini ‘meritevoli di conservazione’, rimandando alla definizione di parametri caratterizzanti le piante sia “di pregio” sia ‘monumentali’ e tenendo, comunque, ben presente che la pianta è pur sempre un organismo vivente e, come tale, cresce, invecchia e muore; sono infine definite le sanzioni amministrative per i danneggiamenti che ‘il verde’ nel suo complesso subisce di continuo da parte dell’uomo.

Capo I *Generalità*

Art. 1. Funzioni svolte dal verde urbano

Le funzioni del verde urbano sono così sintetizzabili:

- A. *mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico: i)* attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità); *ii)* depurazione dell'aria; *iii)* produzione di ossigeno; *iv)* attenuazione dei rumori; *v)* azione antisettica; *vi)* riduzione di inquinanti nell'atmosfera: monossido di carbonio, cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, PAN (acidi nitriloperacetici), anidride solforosa, ammoniaca, piombo;
- B. *difesa del suolo e conservazione del territorio naturale: i)* riduzione della superficie impermeabilizzata; *ii)* recupero dei terreni marginali e dismessi; *iii)* riduzione dei tempi di corrivazione ed effetto di regolazione sullo smaltimento delle piogge; *iv)* depurazione idrica; *v)* consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi;
- C. *sostegno alla biodiversità: i)* conservazione della biodiversità; *ii)* incremento della biodiversità;
- D. *miglioramento dell'estetica e dell'immagine della città:* funzione di arredo urbano;
- E. *valorizzazione paesistica e di inserimento ambientale delle infrastrutture viarie e industriali;*
- F. *sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non strutturati;*
- G. *sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico – sociale e ambientale.*

Art. 2. Finalità del Regolamento

Le finalità del presente Regolamento sono le seguenti:

- a) tutelare e promuovere il verde cittadino, sia pubblico che privato, come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita dei residenti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
- b) contribuire alla razionale gestione del verde esistente;
- c) sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde utilizzando in prevalenza essenze vegetali autoctone e/o naturalizzate; nei parchi urbani potranno essere impiegate anche essenze vegetali non locali in senso stretto ma ambientate e naturalizzate, in quanto più resistenti ai fattori di stress urbano;
- d) favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti;
- e) incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- f) indicare le modalità d'intervento sul verde urbano e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e all'incremento della vegetazione esistente, non solo numerico ma anche qualitativo;
- g) definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
- h) favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
- i) diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, informando il cittadino e promuovendo eventi pubblici volti a sensibilizzare e migliorare le conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate;

l'Amministrazione comunale applica il presente Regolamento tramite i Settori Parchi e Giardini, Ambiente (per ciò che attiene le Guardie Ecologiche Volontarie), Governo del Territorio, Edilizia Privata e il Corpo di Polizia Locale, ciascuno per quanto di competenza.

Art. 3. Oggetto del Regolamento

3.1.

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato comunale e, in particolare, la tutela, progettazione, realizzazione, manutenzione e fruizione svolte dal verde, nella consapevolezza del notevole ruolo di

educazione naturalistica, miglioramento della qualità urbana e benefici influssi sullo sviluppo turistico ed economico della città; in tal senso, le presenti Disposizioni individuano i criteri da seguire per la progettazione di nuove aree verdi, prospettando i modi della razionale gestione dei soggetti arborei (anche singoli) nei parchi e giardini pubblici, nelle aree di pregio ambientale – storico – paesaggistico e negli spazi destinati a parco dagli strumenti urbanistici vigenti.

3.2.

Le prescrizioni previste nel presente Regolamento si applicano alla tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio verde del territorio comunale, tanto pubblico come privato, quest'ultimo in stretta correlazione ecologica ed estetica con quello pubblico e tale – variabilmente a seconda del retroterra storico e della maggiore o minore distanza dalla città murata – da rivestire un'importanza notevolissima, per estensione e per qualità.

Art. 4.

Ambiti di applicazione del Regolamento

4.1.

Il presente Regolamento si applica ai seguenti spazi pubblici e privati:

- a) i parchi e giardini di quartiere;
- b) i parchi e giardini storici;
- c) le aree verdi attrezzate (impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso a edifici di pertinenza pubblica);
- d) le alberate stradali;
- e) gli alberi di pregio e monumentali;
- f) i prati e aiuole;
- g) le banchine alberate, aiuole spartitraffico e bordi stradali, spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi alberati;
- h) gli arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
- i) gli orti urbani regolamentati;
- j) i parchi e giardini privati;

nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo che, per le sue valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie, rappresenta l'elemento imprescindibile e fondamentale della città.

4.2.

Il presente Regolamento si applica anche per gli interventi futuri di messa a dimora di nuovi alberi, arbusti e realizzazione di aree a prato nel territorio comunale; nonché per quelli finalizzati alla tutela e conservazione del verde "di pregio" e "monumentale".

Art. 5.

Definizione delle aree verdi

I parchi e i giardini, siano essi pubblici o privati, rappresentano aree verdi inserite nel tessuto urbano o ai suoi margini, generalmente strutturate in parti a diverse funzioni: riposo, gioco, attività sportive, eventuali servizi di carattere culturale e ricreativo; nel seguito, vengono individuate alcune tipologie di "*verde pubblico fruibile*" e di "*verde di arredo*" che, indipendentemente dalle loro dimensioni, possono contare su una manutenzione ordinaria sistematica, preziosa per il mantenimento e il miglioramento della qualità ambientale e per la sicurezza nella fruizione del patrimonio verde, configurandosi come trama di connessione tra gli spazi interni della città e le aree periurbane.

5.1. Il verde fruibile

5.1.1. I parchi attrezzati urbani

I parchi attrezzati per lo sport e il tempo libero sono vaste aree nelle quali convivono le attività più diverse, tutte di carattere ludico e ricreativo; vi si alternano le occasioni di movimento, relax individuale o in gruppo, osservazione e contemplazione della natura; la loro multiforme varietà di contenuti, scopi e ambienti rende difficoltoso individuare

schemi progettuali di riferimento fissi per dimensioni e funzioni ma, in ogni caso, la distanza dalle residenze più lontane non può superare i 30 – 60 km (equivalente a un tragitto di un'ora al massimo in auto), in quanto il loro uso non è in media superiore a due volte/settimana tramite bus, auto, moto o bicicletta, con disponibilità adeguata di parcheggio; nel Comune di Como solo il parco Negretti a Rebbio (mq 50.000) presenta tali caratteristiche.

5.1.2. *I parchi storici*

Come tale s'intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico fondato sullo stretto rapporto tra cultura e natura; nel Comune di Como esistono i due parchi storici: *i*) di Villa Olmo (parco e giardino all'italiana, mq 58.000); *ii*) dei giardini pubblici a lago (mq 48.000).

5.1.3. *I giardini di quartiere*

I giardini di quartiere costituiscono la struttura portante del verde attrezzato della città, dovendo assolvere il soddisfacimento dei bisogni di spazi esterni collettivi dove sia possibile trovare ambiti gradevoli per il ritrovo in piccoli gruppi, con una scelta delle attrezzature ludiche che tenga conto dell'età e delle necessità dei fruitori; si tratta pertanto di giardini di vicinato di dimensioni ridotte, a diretto contatto con le abitazioni, comprendenti spazi per la sosta e campetti – gioco; nel Comune di Como esistono 40 giardini di quartiere con dimensioni diverse, di cui 12 comprensivi di spazi riservati ai cani.

5.1.4. *Il verde annesso alle strutture pubbliche comunali*

Si tratta del verde correlato a edifici (soprattutto plessi scolastici, sedi civiche, esterni di cimiteri, lavatoi e parcheggi) e, pertanto, fruibile da parte di alcune specifiche categorie di cittadini (alunni, automobilisti, pensionati); varia per dimensioni e tipologia, ma è sempre finalizzato alla generazione di un ambiente rilassante, dove si possa trovare ombra nelle giornate di sole e stimoli all'osservazione della flora e fauna; naturalmente, campi gioco o arredi inseriti in un contesto verde non possono far altro che aumentare il valore socio – ambientale delle aree, a tutto vantaggio della salute fisica e mentale dei fruitori, in special modo se in età scolare o pensionati; nel Comune di Como è attualmente in manutenzione ordinaria il verde annesso ai plessi scolastici, ai parcheggi e ad altri edifici pubblici (fabbricati diversi tra cui lo stesso Palazzo Cernuzzi, l'esterno dei cimiteri, ecc.).

5.1.5. *Il verde sportivo*

Sono spazi destinati a ospitare impianti per lo sport agonistico quali: palestre, piscine, palazzi dello sport, campi da tennis, da calcio scoperti, tribune, ecc.; vi sono ammesse anche strutture per foresteria, ristorazione del pubblico, servizi agli impianti, centri medici di servizio alle attività sportive; nel Comune di Como vi sono attualmente 8 parchi – giardini mantenuti direttamente dal Comune o affidati a enti o società esterne: palazzetto di Muggiò; centro sportivo di Sagnino; centro sportivo di Ponte Chiasso; piscina olimpionica; centro sportivo di via Belvedere; centro sportivo di Casate; centro sportivo di Tavernola; campo Coni di Camerlata.

5.1.6. *Altre aree verdi comunali*

Nella categoria sono inseriti alcuni spazi assai diversificati per tipologia quali: orti comunali, piazze con annesso verde rilevante, rive e prati, ecc., non ascrivibili né ai giardini, né alle aiuole spartitraffico, né ad altri tipi di verde individuato; parecchie differenze esistono poi in termini agronomico – ambientali e storico – culturali, passando da alcune rive scoscese e impraticabili (come quelle ai margini del torrente Cosia) alla piazza Cavour, dalla piazza d'Armi di Muggiò all'esterno del cimitero di Breccia.

5.2. Il verde di arredo

5.2.1. *Aiuole stradali e rotonde*

Esistono rotonde di varie dimensioni, in relazione ai flussi di traffico che devono sopportare, alla localizzazione (urbana o interurbana), allo spazio disponibile; le “*Norme sulle caratteristiche funzionali e geomche delle intersezioni stradali*” (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) distinguono le seguenti sei categorie di rotonde: *i*) mini – rotonde; *ii*) urbane compatte; *iii*) urbane a singola corsia; *iv*) urbane a doppia corsia; *v*) inter – urbane a singola corsia; *vi*) inter – urbane a doppia corsia.

Nel Comune di Como vi sono 73 spazi verdi stradali tra rotonde di tutti i tipi e tradizionali aiuole spartitraffico; l’attuale uso di arricchire tali aree stradali con verde tappezzante, arbustivo e arboreo, con la predominante funzione di arredo estetico, deriva dalla vigenza nel Comune di Como, fin dal 1995, di una convenzione con enti o società private per la manutenzione sponsorizzata di aree pubbliche; finora sono 27 i privati che hanno chiesto al Comune spazi di questo tipo, per la loro manutenzione in cambio della possibilità di pubblicizzare il proprio logo, senza pagare alcuna imposta.

5.2.2. *I filari alberati*

Nel Comune di Como vi sono attualmente 102 filari alberati, per un totale di 3.216 essenze arboree.

5.2.3. *Siepi*

Si intende per siepe una formazione vegetale lineare, composta da specie sia arboree, sia arbustive o solamente arbustive, con vegetazione erbacea al suolo.

Art. 6.

Norme di esclusione

In linea generale sono escluse dal presente Regolamento le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l’arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche, e inoltre:

- a) le aree boscate ai sensi della Lr. 5 dicembre 2008, n. 31, recante “*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*” e, più precisamente, “*le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 m quadrati e lato minore non inferiore a 25 m*”.
- b) i terreni destinati ad altra qualità di coltura (terreni agricoli), ricoperti di arbusti o da alberi con più di tre anni;
- c) le superfici ≤ 2.000 mq con caratteri dei due punti precedenti, distanti ≤ 100 m da altri popolamenti boschivi.

Capo II

Progettazione e riqualificazione del verde urbano

Art. 7.

Il censimento del verde pubblico, strumento di programmazione e gestione

Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un’attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate; gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell’intero sistema; per una valida programmazione e gestione del verde urbano l’Amministrazione comunale dispone già dal 2004, avvalendosi del Settore comunale Parchi e Giardini, di un censimento del verde pubblico, elaborato che contiene tutti i dati utili e rappresentativi del proprio patrimonio vegetale, costituito da:

- a) la rappresentazione topografica e catastale delle aree;
- b) il rilievo planimetrico;
- c) l’estensione delle superfici interessate;

- d) il rilievo e le dimore degli esemplari arborei e arbustivi, dell'area a verde e delle relative specie e varietà;
- e) le associazioni vegetali naturali di particolare interesse;
- f) le eventuali attrezzature ludiche, gli arredi e i servizi sia di superficie che sotterranei;
- g) lo stato di conservazione;
- h) le malattie eventualmente presenti.

Il censimento individua inoltre, su mappa in scala adeguata, le aree e gli elementi verdi privati meritevoli di tutela; viene sistematicamente aggiornato a cura del Settore comunale Parchi e Giardini, in applicazione del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39, ed è a disposizione di chiunque lo voglia consultare

Art. 8. Obiettivi prioritari degli spazi di verde urbano in funzione dell'uso

8.1. I fini della progettualità

Le aree verdi nel territorio comunale rivestono un importante ruolo specifico sia come componente urbanistica, per la conservazione e il miglioramento del paesaggio e dell'ambiente, sia come mezzo a finalità aggregativa per l'integrazione sociale e culturale; nella realizzazione degli servizi di verde urbano, vengono favorite le progettualità a beneficio pubblico che si propongono di:

- a) migliorare e conservare il paesaggio locale e il ripristino ambientale;
- b) favorire la climatizzazione urbana e la riduzione dell'albedo e delle isole di calore;
- c) migliorare la fruizione ricreativa e di arredo urbano;
- d) realizzare l'inserimento paesaggistico delle aree produttive, artigianali e commerciali, nonché della viabilità leggera e pesante;
- e) contribuire alla protezione e sicurezza del traffico e favorire la pedonalizzazione urbana;
- f) migliorare la gestione e lo sviluppo delle aree marginali o di verde connettivo;
- g) mettere alla prova la naturalità, biodiversità ed ecologia urbana del territorio;
- h) sostenere destinazioni particolari e specialistiche (es. orti urbani, parchi di quartiere, ospitalità, eventi culturali e spettacoli).

8.2. I criteri di progettazione e realizzazione dei nuovi giardini e di altre aree verdi

Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell'area della pianura e collina lombarda ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
- b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
- c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
- d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
- e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
- f) diversificazione delle specie per ottenere maggior stabilità biologica e minor incidenza di malattie e parassiti;
- g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
- h) facilità di manutenzione;
- i) rispetto della funzione estetica del verde.

8.3. La progettazione di una nuova alberata: principi generali

- a) Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberate deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si andranno a mettere a dimora, a iniziare dal fattore spazio, creando un substrato di impianto idoneo per profondità e struttura – preferibilmente in piena terra – allo scopo di consentire una corretta crescita della pianta nel suo insieme e, in particolare, favorire le potenzialità di sviluppo dell'apparato radicale, in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie.
- b) Le tecniche agronomiche più aggiornate dovranno essere applicate nella preparazione del substrato, nelle ferti-

amministrativa prevista dall'art. 44.1, lett. a). oppure la risoluzione dalla convenzione.

9.4.

In ogni intervento edilizio che comporti significative variazioni volumiche (ristrutturazione, sostituzione edilizia, completamento e nuovo impianto), è fatto obbligo di destinare alla sistemazione a verde in piena terra, con alberi di medio o alto fusto, una porzione non inferiore al 20% del suolo libero da costruzioni emergenti oltre m 1,50; qualora tale soglia non possa raggiungersi per fondati e comprovati motivi, ferma restando una quota minima inderogabile del 10%, si debbono adottare soluzioni compensative consistenti nella realizzazione di facciate verdi o maggiori superfici di verde pensile o consistenti interventi sullo spazio pubblico, concertati con gli Uffici comunali competenti, sulla base di superfici compensative pari almeno al doppio di quelle in piena terra non realizzate.

Art. 10.

Aree verdi in concessione

- a) I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (aziende sanitarie ospedaliere, parrocchie e istituti religiosi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, proprietà, convenzione o gestione, nel rispetto del presente Regolamento e dei suoi Allegati.
- b) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico al concessionario gestore, che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia ex art. 2051 CC, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento; per quanto concerne gli impianti sportivi – di cui al Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali – la potatura rimane in carico al Settore comunale Parchi e Giardini dietro motivata richiesta del concessionario, che mantiene in ogni caso le responsabilità di cui alla precedente lett. a).
- c) Affinché il Settore comunale Parchi e Giardini possa effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili in qualsiasi momento ai mezzi d'opera; la rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano e in qualsiasi momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario che, laddove non provveda alla rimozione di quanto d'ostacolo alla manutenzione, dovrà farsi carico di tutto quanto la manutenzione comporta; nel rispetto dei principi del presente Regolamento e in qualità di custode del bene, il concessionario viene ritenuto responsabile nei confronti della Città e di terzi.
- d) I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti alla approvazione del Settore comunale Parchi e Giardini, sentito il parere della Commissione per il Paesaggio.
- e) Per qualsiasi intervento edilizio, permanente o temporaneo (dehors, tettoie, recinzioni, ecc.), di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture in sottosuolo, effettuato all'interno dell'area verde pubblica assoggettata a concessione da parte dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

Art. 11.

Potature

11.1. Introduzione

1. Il mantenimento delle alberate urbane comporta una serie di attenzioni, scelte e azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero in città.
2. Le alberate storiche hanno un'età di impianto che supera, in alcuni casi, il secolo di vita e sono ubicate su banchine che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie a vantaggio della viabilità e hanno ospitato una serie di sottoservizi e di aree impermeabilizzate che in passato non esistevano, generando di conseguenza la riduzione dello spazio vitale a disposizione del singolo soggetto arboreo.
3. Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale, nel caso di mutilazione dell'apparato radicale, e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (fabbricati, linee elettriche, corpi illuminanti) e per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di bran-

che e rami o di schianto di soggetti interi.

4. La Città di Como si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberate urbane con turni ottimali in funzione della specie, età e condizioni fitosanitarie onde evitare la resezione di grossi rami e favorire una miglior cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.
5. Le potature drastiche effettuate in passato, quando non erano disponibili i mezzi odierni e le conoscenze tecnico scientifiche attuali, hanno accelerato nel tempo la diffusione dei processi di degrado del legno interno, con rischi di perdita di stabilità in numerosi soggetti.
6. Questi fenomeni sono stati studiati con molta attenzione particolarmente nell'ultimo ventennio da parte dei tecnici del Settore comunale Parchi e Giardini, con la crescita della sensibilità nei confronti del bene ambientale, per cui oggi gli interventi assumono una serie di attenzioni e precauzioni tali da consentirne una più accurata gestione.

11.2. Definizione

La potatura rappresenta una modalità di manutenzione ordinaria che consiste in una gamma di interventi atti a modificare il modo naturale di vegetare e fruttificare di una pianta; non si tratta quindi solo di interventi cesori, ma anche di modificazioni di posizione dei rami e altro; normalmente, in città la potatura è attuata sulle piante arboree ornamentali.

11.3. Generalità

Un albero messo a dimora, coltivato in modo corretto e che non presenti difetti o alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura; in particolare, nell'ambiente urbano la potatura va limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e/o da danni meccanici o meteorici, che possano pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità; tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria e assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere anche quelle porzioni di chioma che rappresentino ostacolo per la circolazione stradale, che siano eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscano con gli impianti elettrici e semaforici esistenti e con la cartellonistica stradale, così come prevedono le vigenti norme sulla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche prossime agli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che abbiano subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentino danni alla struttura epigea, determinati da agenti patogeni; la cartellonistica pubblicitaria e stradale dovrà comunque essere posizionata in modo tale da non danneggiare le alberature esistenti nelle parti ipogea ed epigea.

11.4. Finalità

La potatura si propone di modificare la pianta per raggiungere una serie di obiettivi:

- a) raggiungere una forma idonea all'utilizzazione ottimale della luce e tale da facilitare le operazioni colturali;
- b) accelerare lo sviluppo dei giovani alberi per raggiungere al più presto lo scheletro definitivo e l'entrata in produzione;
- c) estendere il ciclo produttivo nelle piante senescenti;
- d) raggiungere un equilibrio chioma/radici e fase vegetativa/fase riproduttiva per una produzione alta, costante, di qualità (nel settore agricolo).

11.5. Tipologie di potatura

Premesso che i tagli devono essere netti senza lasciare monconi, di seguito sono illustrate brevemente le più ricorrenti metodiche di potatura:(altre modalità e tipi di potatura sono elencate nell'Allegato n.4):

- a) *potatura di formazione*: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
- b) *spalcatura*: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non

dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;

- c) *potatura di mantenimento*: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
- d) *potatura di diradamento*: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
- e) *potatura di contenimento*: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
- f) *potatura di ringiovanimento*: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.

11.6. Divieti e sanzioni

È tassativamente vietata la capitozzatura nella foggia dei tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e di quelli praticati su branche con diametro \geq cm 10; ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1, lett. a), indicata nella "Tabella delle sanzioni amministrative" (Allegato 9).

11.7. Esclusioni

Sono escluse dalle presenti Disposizioni le potature ordinate da sentenze giudiziarie o dettate da evidenti ragioni di incolumità pubblica, nonché quelle riguardanti il genere *Platanus*, di cui alla normativa specifica (Allegato 5).

11.8. Potatura degli alberi di pregio

Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazioni comunali, la rimonda periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità; gli interventi di capitozzatura, nella foggia dei tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e di quelli praticati su branche aventi diametro \geq cm.10, sono vietati dalle Disposizioni forestali, salvo casi da valutare da parte degli uffici comunali competenti; ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dalla lett. a) del successivo art. 44.1.; le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale e interessando branche e rami di diametro \leq cm 20; i tagli devono essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi.

Art. 12.

Abbattimenti di alberature pubbliche e private

12.1. Norme generali

L'abbattimento di alberi ad alto fusto è consentito soltanto per: *i*) opere dichiarate di pubblica utilità; *ii*) salvaguardia dell'incolumità di persone o animali; *iii*) morte della pianta; *iv*) gravi fitopatologie; *vi*) danni provocati a manufatti privati o pubblici; *viii*) impedimento al corretto uso di spazi pubblici; *ix*) errato sesto di impianto.

12.2. Norme particolari

- a) Gli abbattimenti urgenti per prevenire pericoli per la pubblica incolumità, per presenza di gravi fitopatologie, o per prescrizioni di legge sono soggetti (ad eccezione dei casi di pericolo grave ed imminente) a preventiva richiesta autorizzativa da inoltrare tempestivamente al Settore comunale Parchi e Giardini; la comunicazione dovrà essere corredata da una sintetica relazione tecnica, da documentazione fotografica nonché da referti di

laboratorio ed esiti di prove strumentali, se espressamente richiesti dal Settore comunale Parchi e Giardini a seguito di sopralluogo; in caso di pericolo grave e imminente si può procedere nell'immediato all'intervento dandone previa e tempestiva comunicazione al Settore comunale Parchi e Giardini; sono sotto tutela assoluta gli alberi la cui circonferenza sia ≥ 60 cm, soglia maggiorata in due casi: ≥ 90 cm per le specie a crescita veloce e ≥ 120 cm per le specie infestanti, con misure rilevate a 1 m dal colletto di ciascun esemplare;

- b) gli abbattimenti da eseguire per danni provocati a manufatti pubblici o privati e/o per impedimento al corretto uso di spazi pubblici sono subordinati a nulla – osta preventivo da parte del Settore comunale Parchi e Giardini; per stabilire se ricorrano le condizioni per l'abbattimento – previo sopralluogo da parte dei tecnici del Settore – vengono considerati i seguenti fattori: *i*) specie e dimensioni dell'albero; *ii*) sua compatibilità in relazione allo spazio in cui è collocato; *iii*) stato di conservazione; *iv*) età; *v*) sesto d'impianto; *vi*) vicinanza a manufatti di superficie o interrati; *vii*) densità di verde della zona; *viii*) disagi e/o danneggiamenti provocati dall'albero; *ix*) costi di manutenzione;
- c) gli alberi abbattuti vanno sostituiti da un numero di esemplari tale che la somma delle loro circonferenze equivalga a quella dell'esemplare abbattuto; in ogni caso, le alberature da porre a dimora non dovranno avere circonferenza < 20 cm, misurati a 1 m da terra, con altezza non inferiore a 3 m misurati dal colletto radicale;
- d) le alberature abbattute abusivamente vanno sostituite a cura e spese dei responsabili, che saranno sanzionati a norma di legge, anche penalmente.

12.3. Abbattimento di alberature pubbliche

- a) Il Settore comunale Parchi e Giardini è tenuto a partecipare attivamente ad ogni procedimento che riguardi opere pubbliche d'impatto rilevante sull'ambiente indicando in tale sede il valore ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti.
- b) L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, quando non realizzato direttamente dal Settore comunale Parchi e Giardini, è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole di quest'ultimo.
- c) Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1., lett. a) e indicata nella "*Tabella delle sanzioni amministrative (All. 9)*".
- d) Il parere autorizzativo da parte del Settore comunale Parchi e Giardini dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite, quali, ad esempio: accertato pericolo per le persone, per le cose e per la viabilità, esigenze fitopatologiche, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi, diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili con la tecnica dei grandi trapianti.
- e) L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti.
- f) Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.

12.4. Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli

- a. Gli abbattimenti di alberi in aree vincolate in materia ambientale sono sottoposti a preventiva autorizzazione.
- b. La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione a cura di un tecnico abilitato, va presentata al Settore comunale Edilizia Privata dove viene istruita la pratica.
- c. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità – accertata dai tecnici del Settore comunale Parchi e Giardini tramite una relazione dettagliata che attesti il precario stato di salute della pianta e la situazione di rischio imminente – il Sindaco emette specifica ordinanza di abbattimento; laddove tale relazione venga presentata da un tecnico abilitato di parte privata, il Comune si riserva la facoltà di effettuare ulteriori perizie nei casi ritenuti opportuni.
- b) Per quanto concerne la sostituzione degli alberi abbattuti si rimanda al successivo art. 31; in tali casi il Settore

comunale Parchi e Giardini esprime le prescrizioni necessarie con l'individuazione del luogo adatto per la piantagione di compensazione, da effettuarsi a cura e spese del privato proprietario anche su aree di proprietà comunale; la compensazione avviene mediante calcolo del valore ornamentale dei soggetti abbattuti e applicazione di pari valore a quello della somma dei soggetti reimpiantati (All. 7).

- c) In presenza di opere edilizie private l'abbattimento è in ogni caso consentito dal Settore comunale Edilizia Privata, su parere motivato del Settore comunale Parchi e Giardini ed esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.
- d) Fanno eccezione: *i*) gli alberi morti; *ii*) gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni; *iii*) gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno; in tutti tali casi si deve comunque segnalare a priori l'intervento ai Settori comunali competenti per non incorrere nelle sanzioni di legge.
- e) Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta autorizzazione viene comminata al conduttore del fondo la sanzione amministrativa prevista dalla lett. a) del successivo art. 44.1 ribadendo che, se la pianta abbattuta abusivamente o senza autorizzazione si trovava in zona vincolata, oltre a detta sanzione si applica anche quella penale.

12.5. Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

- a) I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari sotto le dimensioni di seguito riportate, non classificati come alberi monumentali o di pregio e soltanto se esistenti fuori dalle aree sottoposte a vincolo ambientale:

<i>Classe di grandezza</i>	<i>Soglia di salvaguardia degli alberi privati: Ø del fusto a 1,30 m da terra</i>
1. grandezza (altezza > 16 m)	cm 40
2. grandezza (altezza 10 – 16 m)	cm 35
3. grandezza (altezza < 10 m)	cm 30

- b) Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1, lett. a).
- c) L'Amministrazione comunale può autorizzare l'abbattimento di alberi in deroga ai divieti del presente Regolamento quando: *i*) l'albero sia ammalato e la sua conservazione non sia possibile; *ii*) il richiedente unisca alla domanda un progetto di ristrutturazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato; *iii*) le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro sviluppo vegetativo.
- d) La richiesta di abbattimento dovrà essere presentata per iscritto, al Settore Edilizia Privata, il quale rilascerà l'autorizzazione dopo l'accertamento dei necessari presupposti e recepito il parere consultivo dei Tecnici del Settore comunale Parchi e Giardini.

Art. 13. Valutazione delle condizioni di stabilità e sicurezza delle alberature

Quando viene richiesta dal Settore comunale Parchi e Giardini, la verifica delle condizioni di sicurezza e stabilità meccanica delle alberature deve essere eseguita da un dottore agronomo o da un perito agrario abilitato alla valutazione della stabilità degli alberi; detta valutazione va eseguita con criterio scientifico e con l'ausilio di idonea strumentazione, secondo il protocollo ufficialmente approvato dalla Società Italiana di Arboricoltura¹; in particolare, i risultati della valutazione devono essere indicati in una relazione, sottoscritta e datata dal professionista, che deve contenere: *i*) la descrizione del metodo utilizzato e delle procedure operative messe in atto; *ii*) una scheda tecnica che descriva dettagliatamente la situazione biomeccanica dell'albero, evidenziando i punti critici rilevati e i sondaggi strumentali eseguiti, esprimendo un giudizio sintetico sulle condizioni di stabilità dell'albero; *iii*) i referti

¹ S.I.A., Torino, 19 giugno 2001.

strumentali; *iv*) l'attribuzione della pianta esaminata alla classe di pericolo corrispondente, considerando che solo le piante identificate come appartenenti alla classe "pericolosità estrema" potranno essere abbattute, mentre in tutti gli altri casi debbono venire indicati con note tecnico – operative gli interventi finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità dell'albero, motivando gli interventi proposti con criteri riconosciuti dalla moderna arboricoltura; *v*) la definizione delle procedure e dei tempi dei necessari controlli.

Art. 14

Prescrizioni ulteriori

- a) È vietato a chicchessia l'abbattimento di alberi su tutto il territorio comunale, siano essi vivi o morti, senza la preventiva autorizzazione dei competenti Settori comunali per quanto riguarda le piante ricadenti sotto vincolo ambientale; non sono soggetti a richiesta di autorizzazione tutti gli abbattimenti di piante vive o morte effettuati direttamente dal personale del Settore comunale Parchi e Giardini, né gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie, né quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica o facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione comunale.
- b) Per piante site in zone sottoposte a vincolo ambientale, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di un modello apposito indirizzato al Dirigente del Settore Governo del territorio, corredato da appropriata documentazione fotografica o da quant'altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato (All. 6: modello abbattimento piante in zona vincolata).
- c) Solo per le piante non ricadenti sotto vincolo ambientale va inviata una comunicazione in carta semplice al Settore comunale Parchi e Giardini, corredata da documentazione fotografica.
- d) Gli alberi abbattuti, qualora esistano le condizioni agronomiche adeguate all'interno della proprietà e, di conseguenza, non obbligatoriamente nel sito occupato dalla pianta rimossa, vanno sostituiti con piante appartenenti alla stessa specie di quelle rimosse, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità con dimensioni già significative per circonferenza e altezza, indicate dal Settore comunale Parchi e Giardini e Arredo Urbano e posizionate all'interno della proprietà.
- e) Gli abbattimenti, anche quando eseguiti direttamente dall'Amministrazione comunale, vanno documentati e giustificati da foto, risultanze delle analisi V.T.A., perizie, rapporti conservati nel Settore comunale Parchi e Giardini.
- f) L'autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni/prescrizioni: *i*) tempi e modalità di abbattimento; *ii*) tempi, specie da utilizzare, modalità e interventi agronomici da effettuare (sostituzione del terreno di coltivo, estirpazione delle ceppaie, etc.) in caso di reimpianto; *iii*) calcolo e modalità di pagamento degli eventuali indennizzi.
- g) Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione gli alberi eliminati vanno sostituiti, in conformità a quanto riportato nell'autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione.
- h) I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica sono tenuti a versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo il metodo adottati dal Comune di Como (All. 7), e le somme versate vengono indirizzate a un capitolo di spesa del Bilancio comunale, vincolato al miglioramento e riqualificazione del verde urbano.
- i) Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non vanno eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio nel quale avviene la riproduzione dell'avifauna.
- j) L'abbattimento di esemplari del genere *Platanus* dovrà seguire la disciplina specifica (All. 5).
- k) Il progetto di sistemazione ambientale deve prevedere il reimpianto almeno dello stesso numero di piante con altezza al colletto non inferiore a m 4, impalcate a non meno di m 3 dal piano di campagna e appartenenti alla stessa specie di quelle rimosse o, su indicazione dei tecnici del Settore comunale Parchi e Giardini, con essenze autoctone di volta in volta prescritte; il materiale vivaistico utilizzato dev'essere di prima qualità e piantato, se possibile, nelle adiacenze della pianta rimossa e, comunque, nell'ambito dell'area di proprietà.
- l) In caso di abbattimento abusivo di alberi, oltre alla sanzione amministrativa e penale comminata dagli Organi competenti, i tecnici del Settore comunale Parchi e Giardini prescrivono i modi della loro sostituzione (numero, specie, localizzazione, tempi).
- m) In tutti gli interventi di trasformazione urbanistica (comprese la nuove costruzioni su lotti singoli e gli amplia-

menti di costruzioni esistenti) è prescritta – per quanto possibile e, comunque, sentito il parere dei tecnici del Settore comunale Parchi e Giardini – la conservazione degli alberi esistenti.

- n) In ogni progetto di sistemazione a verde vanno indicate in planimetria le parti destinate a prato, a giardino e a spazio alberato con l'indicazione delle essenze utilizzate; non meno dell'80% delle piante arboree impiegate deve appartenere alle specie autoctone locali e, d'esse, almeno il 70% dev'essere a latifoglie.
- o) In tutte le aree pubbliche e private gli alberi vanno messi a dimora con un franco di suolo agrario, sottostante il livello del colletto, di altezza minima di m 1,20 per piante a piccolo e medio sviluppo e di m 1,60 per piante a grande sviluppo, al pari degli impianti pensili.

Art. 15

Siepi e macchie arbustive

Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone devono essere mantenute all'altezza massima di 2,5 m ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione, consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.); in tal caso è però obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale anche in luoghi adiacenti; la mancata osservanza di queste genera la sanzione prevista dall'art. 44.1., lett. a).

Art. 16

Interventi prescrittivi e di coordinamento pubblico – privato

È fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di stabili la cura e la manutenzione delle alberature e delle siepi a confine e prospicienti le altrui proprietà o strade pubbliche, compresa la buona gestione di pulizia e raccolta foglie su aree di terzi e sui marciapiedi nella stagione autunnale ed invernale.

La messa a dimora e la gestione delle piante e giardini non devono creare danno di alcuna natura alla altrui proprietà (rispetto delle distanze di legge). Se i riporti di suolo che innalzano la quota del prato o simili creano percolazioni o sgrondi di acque meteoriche, i proprietari devono provvedere al loro convogliamento o drenaggio all'interno della proprietà.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra evidenziate farà scattare la sanzione prevista dall'art. 44.1., lett. a).

Art. 17

Vegetazione sporgente sulla viabilità pubblica: obblighi dei frontisti

17.1.

Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti. L'inottemperanza ai suddetti obblighi sarà punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1., lett. a).

17.2.

Gli obblighi dei frontisti sulla loro proprietà sono rappresentati dalla disciplina seguente:

- a) taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale e che, insieme ai residui delle potature, vanno rimossi e debitamente smaltiti a cura e spese dei proprietari;
- b) contenimento dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale arrecando pericolo alla circolazione stradale e pedonale, nascondendo la visibilità della carreggiata e la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità; sono ammesse sporgenze di rami con altezza superiore ai m 4,00 sopra il marciapiede e m 5,50 sopra la carreggiata che, tuttavia, non possono comunque toccare fili della pubblica illuminazione o della rete elettrica né sporgere fino a balconi o finestre di edifici limitrofi;
- c) contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della viabilità;
- d) pulizia della strada dalla caduta di eventuali frutti pendenti o di altro che possa arrecare pericolo, se provenienti

dal verde insistente sulla proprietà;

17.3.

I frontisti hanno comunque l'obbligo di mantenere pulita la propria proprietà in modo da non intralciare con la vegetazione aree pubbliche e/o manufatti di uso pubblico e in modo da non impedire il loro corretto utilizzo; nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i frontisti sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile; per l'inottemperanza trovano applicazione sia le sanzioni previste dall'articolo 29 del Codice della Strada, sia la sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1., lett. a).

17.4.

L'Amministrazione comunale, può imporre ai frontisti, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che comportino oggettivo ostacolo per la loro realizzazione; nell'eventualità in cui i frontisti non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, gli interventi potranno essere eseguiti dal Settore comunale Parchi e Giardini senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni coinvolti; inoltre, gli alberi e arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, vanno rimossi a cura e spese dei proprietari frontisti che dovranno anche risarcire l'Amministrazione comunale delle spese per la riparazione dei pavimenti danneggiati; la responsabilità per eventuali danni a persone o cose, dovuti al corrugamento dei pavimenti e causate da radici, sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.

Art. 18

Viabilità extraurbana comunale

Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si deve sempre e comunque fare riferimento alla disciplina espressa dal Nuovo Codice della Strada (art. 29, par. 1, 2, 3, 4; art. 16, par. 1, 2; artt. 17, 18) e dal suo Regolamento d'Attuazione (art. 26, par. 6, 7, 8); qualora il rispetto di tale disciplina imponga interventi su alberi esistenti, che risultino in contrasto col presente Regolamento, essi possono venire eliminati senza obbligo di ripristino.

Art. 19

Fioriere e/o altri elementi di arredo urbano

- a) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici, i locatari e tutti coloro che hanno l'autorizzazione a esporre fioriere o altri oggetti di arredo urbano contenenti verde o destinati originariamente a contenere verde sulla pubblica via, su aree di pubblico passaggio, su portici e marciapiedi, o che comunque sono visibili da area pubblica, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia di tali fioriere od oggetti.
- b) Le fioriere e gli altri oggetti di arredo urbano, contenenti verde od originariamente destinati a contenere verde, vanno rimossi e sostituiti con altri oggetti di arredo urbano quando: *i*) non contengano più verde all'interno; *ii*) contengano rifiuti; *iii*) il verde presente all'interno sia seccato o palesemente privo di manutenzione.
- c) L'Amministrazione comunale, al fine di uniformare la tipologia di arredo urbano esposto sulla pubblica via, provvede a individuare modelli e tipi di arredi urbani per ogni zona storica, urbana ed extraurbana; incentiva altresì la sostituzione delle fioriere o degli altri oggetti di arredo urbano contenenti verde, o destinati originariamente a contenere verde, con i modelli individuati; tramite il Settore comunale Parchi e Giardini s'incarica infine di rimuovere le fioriere dei privati carenti di manutenzione se essi non provvedono alla loro sistemazione entro 15 giorni dalla comunicazione formale, con rivalsa delle spese sugli inadempienti.

20.1.

Onde salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base all'articolo 500 C.P. (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato; fra i metodi di lotta vengono privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita; la prevenzione viene attuata attraverso: *i*) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile; *ii*) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma; *iii*) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura; *iv*) l'adeguata preparazione dei siti di impianto; *v*) il rispetto delle aree di pertinenza delle piante e la loro protezione dal calpestio, ecc..

20.2.

Occorre creare le migliori condizioni d'avvio per assicurare alle piante un regolare sviluppo, favorendo la loro capacità di difesa naturale per far fronte a eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse; di conseguenza:

- a) per tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei (inseriti in lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nuove realizzazioni e/o sostituzioni a fallanze) occorre produrre all'atto della fornitura del materiale dichiarazione autocertificativa dell'assenza da malattie/patologie al momento accertate e, se necessario, produrre copia del passaporto fitosanitario a cura del fornitore, pena la rescissione contrattuale;
- b) nel caso in cui la morte dei soggetti arborei sopraggiunga a distanza di un anno solare dalla data dell'impianto e, dall'analisi fitosanitaria effettuata, risulti una causa non d'incuria bensì di patologia, la stazione appaltante si riserva di interagire sulla polizza fidejussoria precedentemente stipulata dall'azienda vincitrice dell'appalto in quanto assicurazione formale dell'impianto;
- c) in caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari in spazi verdi di proprietà pubblica o privata, fermo restando quanto previsto dalla vigente disciplina fitosanitaria l'Amministrazione comunale può, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari oltre all'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario;
- d) i proprietari o gestori di aree verdi sono tenuti a effettuare, avvalendosi di un dottore agronomo o forestale, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante nei terreni di loro pertinenza, onde provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento di dette piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi; i controlli non esimono, tuttavia, dagli adempimenti relativi all'applicazione delle specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.

20.3. Salvaguardia fitosanitaria

Il Settore comunale Parchi e Giardini, in collaborazione col Servizio fitosanitario regionale, deve individuare le situazioni di rischio per lo stato sanitario delle piante e intervenire con l'applicazione di appropriati trattamenti anti-parassitari, scegliendo i prodotti fitosanitari tra i prodotti chimici ad azione antiparassitaria in ambiente urbano, secondo le norme vigenti; come "*intervento fitosanitario in ambito urbano*" va inteso ogni trattamento effettuato con fitofarmaci in ambito pubblico e privato per la lotta alle malattie e avversità delle piante, finalizzato alla prevenzione e cura delle fitopatie allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica e ornamentale; i trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti vanno realizzati ricorrendo preferibilmente a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nessuna tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica, e devono venire possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario, ricorrendo quando possibile all'endoterapia (cfr. il successivo c. 20.5.2) ed effettuando le concimazioni di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento, diretto o indiretto, nel suolo e delle acque.

20.4. Lotta obbligatoria

Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi Decreti, e si attuano con attività di: *i*) intensa sorveglianza del territorio, per individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo; *ii*) imposizione di interventi specifici di lotta, per tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.

Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali, attualmente riguardano le seguenti patologie: *i*) cancro colorato del platano (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*); *ii*) colpo di fuoco batterico (agente patogeno: *Erwinia amylovora*); *iii*) processionaria del pino (agente patogeno: *Thaumetopoea pityocampa*); tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente (All. 5) e dal Servizio fitosanitario regionale.

20.4.1. Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano, considerata al momento la malattia più grave presente sul territorio cittadino, viene effettuata in applicazione del Dm. 17 aprile 1998: “*Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano*” (all. 5) e s.m.i, dalla relativa circolare applicativa (all. 5) nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore fitosanitario regionale.

20.4.2. Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico

La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico viene effettuata in applicazione del Dm. 10 settembre 1999, n. 356, “*Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica*” (all. 5) e s.m.i..

20.4.3. Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino viene effettuata in applicazione del Dm. 17 aprile 1998, n. 356 “*Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa*” (all. 5).

20.4.4. Lotta alla *Cameraria ohridella*

La *Cameraria ohridella* è un microlepidottero che aggredisce le piante di ippocastano provocando la caduta anticipata delle foglie in estate, alterando l'equilibrio fisico – chimico delle piante e provocando problemi nutrizionali; le tecniche utilizzate in ambito urbano consistono in micro – iniezioni al fusto in endoterapia (cfr. art. 20.5.2 e all. 13, “*Glossario minimo*”) con prodotti insetticidi specifici, che consentono un assorbimento rapido nella pianta, e con la tempestiva raccolta delle foglie cadute; per esemplari isolati, interni a proprietà private o pubbliche recintate, può valere il ricorso a interventi fitoiatrici tradizionali mediante irrorazione di prodotti quali Imidacloprid, Abamectina, Acephate sulla chioma; in tutti i casi l'intervento va eseguito dopo la fioritura per evitare danni all'entomofauna protetta (*Apis mellifera*).

20.4.5. Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi

Un numero molto limitato di insetti, oltre ad attaccare in modo più o meno grave le piante ornamentali, è anche in grado di arrecare direttamente danni alle persone, in genere mediante punture o presenza di peli urticanti, come nel caso della tingide (*Corythuca ciliata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*), limantria (*Lymantria dispar*), euproctis (*Euproctis chryssorrhoea*), ifantria americana (*Hyphantria cunea*), vespe (*Vespa vulgaris*), calabroni (*Vespa crabro*); per tutte queste specie vanno seguiti alcuni semplici accorgimenti di carattere generale: *i*) evitare ogni contatto diretto con questi insetti, non raccogliarli né toccarli con le mani, soprattutto da parte dei bambini; *ii*) dato che le specie più pericolose (quali, ad esempio: processionaria del pino, limantria, vespe e calabroni) vivono tutte in gruppi numerosi

entro particolari strutture protettive (nidi), una volta accertata la presenza delle specie occorre provvedere in tempi brevi all'asportazione e distruzione dei nidi, da effettuarsi a cura di personale specializzato; *iii*) per evitare la diffusione della zanzara tigre occorre evitare tutti i ristagni di acqua in giardini, terrazze e balconi, in ottemperanza alle informative comunali al riguardo e alle indicazioni delle Asl.

20.5. Impiego di prodotti fitosanitari

20.5.1. *Obblighi e divieti*

Nelle azioni di difesa fitosanitaria per salvaguardare la salute pubblica è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodo d'intervento non sia possibile, vanno preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci; in caso di utilizzo di fitofarmaci vanno adottati principi attivi rispondenti ai seguenti criteri: *i*) efficacia nella protezione delle piante ornamentali; *ii*) registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate; *iii*) bassa tossicità per l'uomo e per gli animali; *iv*) scarso impatto ambientale, valutando la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili; *v*) assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento; *vi*) rispetto delle norme vigenti in materia: Dpr. 3 agosto 1968, n. 1255; Dm. 6 marzo 1978; Dm. 31 agosto 1979; Dm. 20 luglio 1980; Dpr. 223/1988; D.Lgs. 194/1995; Dpr. 290/2001 e smi.

Le dosi d'impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

È opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti le zone d'intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minor transito.

Gli Enti, uffici e/o privati che decidano di effettuare trattamenti di questo tipo devono informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.

È vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) dentro il perimetro urbano (Lr. 28 dicembre 1989, n. 76); è vietato altresì, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.

La mancata osservanza delle prescrizioni qui evidenziate genera la sanzione prevista dall'art. 44.1., lett. a).

20.5.2. *Endoterapia*

L'endoterapia (all. 13, "Glossario minimo") si basa sul principio per cui, introducendo una sostanza caratterizzata da proprietà sistemiche direttamente nel tronco e/o nelle radici superficiali, essa si ridistribuisce nella chioma attraverso il sistema vascolare della pianta; si tratta di un metodo di trattamento che presenta alcuni vantaggi: *i*) una prolungata persistenza d'azione, che in molti casi permette di effettuare i trattamenti ad anni alterni; *ii*) una riduzione delle dosi di applicazione dei fitofarmaci; *iii*) una minor dispersione nell'ambiente e un minore impatto ambientale.

Il metodo endoterapico attualmente in vigore prevede in genere due categorie differenti di applicazione: *i*) iniezione ad assorbimento naturale tramite infusione (flebo); *ii*) iniezione a pressione, o micropressione, se il prodotto viene introdotto in maniera più o meno forzata all'interno del sistema vascolare dell'albero.

20.5.3. *Metodi di lotta biologica*

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento debbono venire fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sulla sua attività, debbono venire vietate.

Capo IV
Tutela e riqualificazione del verde urbano

Art. 21. Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale, pubblici e privati

21.1. Parchi e giardini storici

La Carta dei giardini storici, comunemente detta “*Carta di Firenze*” (all. 8) *intende* – per parco o giardino storico, pubblico o privato che sia – una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenti un interesse pubblico, nella consapevolezza del giardino storico come espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, testimonianza di epoche e culture; come tale, il giardino storico va considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato; ogni operazione di manutenzione, conservazione e restauro deve pertanto considerare tutti gli elementi caratterizzanti e, di conseguenza, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell’identità del giardino in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie, rispettandone l’evoluzione attraverso modalità di restauro, come di ripristino, precedute da studi in grado di assicurare il carattere scientifico dell’intervento; inoltre, l’accesso e l’uso dei giardini storici vanno regolamentati in funzione della loro estensione e fragilità, in modo da preservarne l’integrità pur facendoli conoscere ed apprezzare.

In particolare:

- a) s’individuano come parchi e giardini storici tutte le aree verdi: *i*) sulle quali sia stato posto apposito vincolo ex L. 1089/1939, D.Lgs. 490/1999, D.Lgs. 42/2004; *ii*) annesse agli edifici di proprietà di enti pubblici o locali con più di 50 anni; *iii*) annesse a edifici di culto e/o di proprietà di enti religiosi con più di 50 anni;
- b) inoltre, s’individuano come storici i parchi e giardini annessi agli immobili soggetti a vincolo ex L. 1089/1939, D.Lgs. 490/1999, D.Lgs. 42/2004 nonché i punti panoramici segnalati per particolare valore paesaggistico ambientale, tutelati ex D.Lgs.42/2004;
- c) gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge, tranne quelli manutentivi, vanno preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Lombardia.
- d) qualora nelle aree verdi interessate siano stati rinvenuti, o è presumibile che possano essere rinvenuti, reperti archeologici, la richiesta di autorizzazione deve venire indirizzata anche alla Soprintendenza archeologica della Lombardia;
- e) ogni operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tener conto di tutti gli elementi caratterizzanti del parco o giardino storico in cui si opera; di conseguenza, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell’identità del giardino nella volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie;
- f) fatte salve le prescrizioni fin qui espresse e le corrispondenti competenze autorizzative, ogni intervento su proprietà pubbliche che non venga effettuato direttamente dal Settore comunale Parchi e Giardini, deve essere da questo autorizzato in ottemperanza alle prescrizioni del presente Regolamento;
- g) l’accesso e l’uso dei giardini storici va regolamentato in funzione della loro estensione, capacità di contenere visitatori e fragilità, in modo da preservarne l’integrità; in ogni caso, l’interesse verso tali giardini va stimolato, valorizzando tale patrimonio e facendolo conoscere e apprezzare;
- h) durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscano con le aree verdi, indipendentemente dalla loro vicinanza agli alberi, unitamente al progetto edilizio va presentato anche quello della sistemazione finale dello spazio coinvolto, con le soluzioni che s’intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente; se riguarda edifici e aree sottoposti al vincolo ministeriale, gli interventi debbono ottenere l’autorizzazione da parte delle competenti Soprintendenze.

21.2. Restauro e ripristino in parchi e giardini storici privati

Per gli interventi di restauro e ripristino in giardini storici e per le aree di proprietà privata, comunque vincolate, che interessino direttamente o indirettamente le alberate presenti, è necessaria la preventiva autorizzazione del Settore

comunale Parchi e Giardini, garantendo che ogni intervento di restauro rispetti l'evoluzione dei giardini coinvolti; il restauro, come il ripristino, vanno preceduti da uno studio approfondito e da un progetto in grado d'assicurare il carattere scientifico dell'intervento e tale da rispettare integralmente il presente Regolamento, i quali vanno sottoposti nel caso di edifici tutelati per legge alle competenti Soprintendenze e, negli altri casi, agli Uffici comunali competenti in materia; in difetto di che, al proprietario viene comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1., lett. a) e individuata nell'All. 9, "Tabella delle sanzioni amministrative".

Art. 22.
Tutela del giardino e del parco di Villa Olmo

Il giardino e il parco di Villa Olmo costituiscono l'unico vero giardino storico di Como e, come tali, sono disciplinati secondo i principi espressi nella carta "Carta di Firenze" (All. 8) e tutelati con vincolo ex lege rivestendo, per la Città di Como e per l'intera collettività nazionale, un particolare significato storico, culturale e monumentale dal quale deriva l'esigenza, per l'Amministrazione comunale, di assicurare nel tempo il mantenimento dei loro caratteri strutturali e morfologici attraverso strumenti di tutela in grado di garantirne uso e funzioni compatibili; perciò, nel giardino e nel parco di Villa Olmo, oltre a quanto già previsto nella precedente disciplina di salvaguardia dei giardini pubblici storici e nel successivo art. 40, a pena dell'immediata sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1., lett. a) è vietato:

- a) l'ingresso e la circolazione di tutti i veicoli, tranne quelli di soccorso per interventi d'emergenza, degli addetti alla vigilanza e della manutenzione; sono inoltre ammessi, purché muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Settore comunale Parchi e Giardini, in base alla specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale e limitatamente allo stretto necessario, i mezzi indispensabili alle attività del Centro scientifico Volta, ai luoghi di ristoro, ai grandi eventi culturali organizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione comunale e ai matrimoni civili celebrati in Villa o nel Tempietto ottocentesco del parco; a meno che l'autorizzazione non specifichi diversamente, la circolazione dei mezzi ammessi è consentita unicamente lungo i viali principali ed è interdetta su tutte le superfici a prato e sulle aree pavimentate adiacenti, inclusi i vialetti pedonali; tutti gli automezzi ammessi devono sempre procedere a passo d'uomo ed esporre la relativa autorizzazione;
- b) la conduzione di velocipedi, biciclette, tricicli, monopattini, pattini a rotelle, skate – board, ecc. nel giardino e nel parco, nonché appoggiare le biciclette a siepi e alberature e parcheggiarle sui tappeti erbosi; i velocipedi sono ammessi solo se condotti a mano nel percorso centrale del giardino che collega via Cantoni col parcheggio adiacente all'entrata sulla via per Cernobbio;
- c) praticare qualsiasi attività sportiva;
- d) giocare con la palla, col frisby o con qualsiasi altro oggetto che venga lanciato;
- e) calpestare i prati sottoposti a tutela, indicati da apposita segnaletica;
- f) attraversare le siepi;
- g) provocare rumore, tranne quello prodotto dalle attività manutentive;
- h) fare picnic e campeggio.

Art. 23.
Norme di gestione e linee guida del verde privato

Vengono dettate disposizioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa delle alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati.

Per le operazioni colturali di particolare complessità, prime tra tutte la potatura e la difesa fitosanitaria, si consiglia l'intervento di un tecnico specializzato in grado di rispondere, insieme al committente, delle eventuali violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, contribuendo di conseguenza in solido alle sanzioni pecuniarie che verranno conseguentemente applicate.

23.1. Oggetto della salvaguardia

In tutte le aree di verde privato devono essere rigorosamente conservati: *i*) gli arbusti che per rarità della specie, morfologia e vetustà risultino di particolare pregio; *ii*) gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm 130 di altezza dal colletto, superiore a cm 40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm 25 per le specie

di terza grandezza.

Poiché anche il patrimonio vegetale privato riveste carattere di bene di pubblica utilità, su tutto il territorio comunale, e in modo particolare sulle aree sottoposte a vincolo ambientale, si deve porre ogni attenzione per conservare e valorizzare tutte le specie arboree e gli arbusti che per rarità della specie o, comunque, per morfologia ed età risultino di particolare pregio.

23.2. Classi di grandezza: altezza delle piante a maturità e area di pertinenza degli alberi

Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) raggiunte alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza: *i*) I grandezza > 18 m; *ii*) II grandezza 12 – 18 m; *iii*) III grandezza < 12 m.

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, e definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero, deve essere il più possibile mantenuta libera da ogni genere di materiale che potrebbe comprometterne lo stato fitosanitario.

Art. 24. Tutela degli alberi di pregio e monumentali

24.1. Criteri per l'individuazione degli alberi di pregio

Gli alberi di pregio, individuati ai sensi della Lr. 2/1977 e del Dm. 412/1987, e i parchi e giardini compresi negli elenchi di cui alle leggi nazionali e regionali sono soggetti alla tutela delle specifiche norme di legge e, inoltre, alle prescrizioni del presente Regolamento; i proprietari di alberi di pregio di cui al presente comma sono obbligati ad adottare i provvedimenti necessari a prevenire ed eliminare tempestivamente ogni causa di danno alla vitalità vegetale, informando il Settore comunale Parchi e Giardini per eventuali danni o patologie degli alberi "di pregio", distinti per caratteri morfologici e fisiologici ancora prima di quelli connessi al loro significato storico – culturale, e per le loro potenzialità di promozione al rango monumentale; in particolare, i tratti distintivi caratterizzanti di un albero di pregio sono i seguenti: *i*) dimensione misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza (> 18 m di altezza), superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza (12 – 18 m di altezza) e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza (< 12 m di altezza); *ii*) sviluppo complessivo dell'esemplare; *iii*) stato di salute della pianta; *iv*) provenienza geografica; *v*) particolarità botaniche; *vi*) ubicazione nel contesto urbano; *vii*) espressione di riferimento per la popolazione; *viii*) significativo pregio paesaggistico, storico, culturale.

24.2. Criteri per l'individuazione degli alberi monumentali

La monumentalità è individuata da uno o più caratteri, distintivi degli esemplari arborei dagli altri rendendoli ancor più meritevoli di essere censiti e tutelati; i caratteri di monumentalità, stabiliti dall'Amministrazione Provinciale di Como, sono i seguenti:

- a) grandi dimensioni, in funzione della specie di appartenenza, con valori di circonferenza, misurata a 130 cm di altezza, come segue:

<i>Specie</i>	<i>Circonferenza (cm)</i>
albero di Giuda, alloro, carpini, gelsi, roverella, sorbi	150
latifoglie varie (tranne faggio, castagno e platano e quelle precedenti), pino cembro	300
conifere (tranne pino cembro e cedro), faggio	350
castagno, cedri, platani	450

- b) forma e portamento particolari;
 c) rarità botanica rarità della specie, in relazione al contesto ambientale in cui normalmente le piante si sviluppano oppure in relazione alla varietà botanica cui la pianta appartiene;
 d) valore storico – culturale;
 e) valore paesaggistico;
 f) valore architettonico.

Art. 25. Censimento degli alberi di pregio e degli alberi monumentali**25.1. Censimento degli alberi di pregio**

Il Comune di Como, avvalendosi del Settore comunale Parchi e Giardini, individua gli alberi di pregio del proprio patrimonio in seno al censimento del verde esistente, entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento e sulla base dei criteri qui individuati; il censimento va, di norma, aggiornato ogni cinque anni e censisce anche le piante di pregio di proprietà privata sulla base delle modalità rappresentate nel successivo art. 26.1.

25.2. Censimento degli alberi monumentali

Il Comune di Como, avvalendosi del Settore comunale Parchi e Giardini, individua gli alberi monumentali del proprio patrimonio in seno al censimento del verde esistente, entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento e sulla base dei criteri qui individuati; oltre ai singoli esemplari vengono censiti anche i filari o viali alberati e i gruppi arborei che rivestano particolare interesse monumentale, paesaggistico, storico – culturale, esclusi gli arbusti (tranne le rarità botaniche), gli esemplari, pur con dimensioni ragguardevoli, la cui morfologia sia stata definitivamente compromessa dalle potature, gli alberi gravemente ammalati; laddove i loro caratteri siano giudicati tali da comportare uno studio più approfondito per il loro riconoscimento come esemplari monumentali, le informazioni vengono trasmesse all'Amministrazione Provinciale per il giudizio definitivo; inoltre:

- a) l'individuazione del pregio delle essenze all'interno del territorio cittadino viene comunicata dal Settore comunale Parchi e Giardini ai proprietari entro 6 mesi dal ricevimento della scheda di segnalazione;
- b) l'Amministrazione comunale, anche su istanza dei proprietari o aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari e alberate monumentali e/o di pregio al fine di divulgarne la conoscenza e il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

Art. 26. Segnalazione di alberi di pregio e monumentali**26.1. Segnalazione degli alberi di pregio**

Tutte le piante, presenti sul territorio comunale e rispondenti ai criteri di cui al precedente art. 24.1, vanno censite ex art. 25.1. onde garantire la conoscenza del patrimonio arboreo cittadino, pubblico e privato; i proprietari che desiderano segnalare un loro albero, rispondente ai caratteri di pregio indicati nel presente Regolamento, possono compilare e inviare all'Amministrazione comunale la scheda di segnalazione (all. 10) che verrà valutata dal Settore comunale Parchi e Giardini; poi, se i caratteri dell'albero saranno giudicati tali da comportare uno studio più approfondito per riconoscerlo come esemplare monumentale, la scheda verrà trasmessa all'Amministrazione provinciale di Como per la valutazione successiva.

26.2. Segnalazione degli alberi monumentali

I proprietari segnalano direttamente all'Amministrazione provinciale di Como² le piante arboree e/o arbustive rispondenti ai criteri di cui al precedente art. 24.2, utilizzando la scheda di segnalazione in all. 11; segnalazioni ulteriori possono pervenire all'Amministrazione provinciale anche dal Comune, se i caratteri dell'albero privato o pubblico sono giudicate dal Settore comunale Parchi e Giardini tali da comportare il riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale.

Art. 27. Interventi sugli alberi di pregio e monumentali, pubblici e privati

La potatura degli alberi di pregio va effettuata con tutte le cautele, come è previsto nell'art. 11.8 del presente Regolamento; per gli alberi di proprietà privata di pregio, o monumentali censiti, è vietato l'abbattimento, la potatura

² Settore Gestione e Risorse Ambientali, via Borgovico, 148 – 22100 Como.

drastica e la modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, fatti salvi i casi di pericolo, documentato da personale qualificato; inoltre:

- a) in caso di temuto schianto o di danni subiti a seguito di eventi meteorologici o d'altra natura, previa analisi Visual Tree Assistent, individuati interventi preventivi quali l'alleggerimento dei rami, il tirantaggio, il tutore, ecc.;
- b) in caso di temuta diffusione d'infezioni patogene (virus, funghi, insetti) occorre intervenire con i metodi fitosanitari più efficaci;
- c) in ambedue i casi, occorre avvalersi di personale specializzato e certificato;
- d) in caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone, il proprietario o l'avente titolo possono procedere all'abbattimento dell'albero, dandone comunicazione entro 48 ore al Settore comunale Parchi e Giardini; in tal caso, il proprietario o l'avente titolo devono conservare, per almeno 6 mesi dalla comunicazione, prove documentali e fotografiche dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento, tali da dimostrare la sussistenza del pericolo imminente e la necessità dell'intervento medesimo nonché, per almeno 15 giorni, porzioni della pianta probanti della sua instabilità;
- e) qualora, per l'esecuzione dell'intervento di cui sopra, sia stato necessario occupare in via d'urgenza il suolo pubblico, contestualmente alla comunicazione relativa all'abbattimento dovrà essere comunicata l'avvenuta occupazione del suolo pubblico e andrà versato il canone di concessione dovuto, secondo quanto definito nella specifica disciplina procedimentale approvata dalla Giunta Comunale; sono esclusi da tali prescrizioni gli abbattimenti riguardanti il genere *Platanus* che segue la normativa specifica (all. 5);
- f) salvo casi particolari, in caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio o monumentali per ogni albero abbattuto vanno posti a dimora nuovi esemplari della stessa specie, in numero tale da parificare il valore ornamentale del soggetto rimosso e sulla base della preventiva autorizzazione degli Uffici Comunali competenti per numero e dimensione dei nuovi soggetti (di circonferenza comunque non inferiore a cm 40 – 45 per soggetti di prima, a 30 – 35 cm per soggetti di seconda, a 20 – 25 per soggetti di terza grandezza);
- g) laddove fosse necessario il trapianto, andrà eseguito da ditte specializzate mediante zollatura dell'apparato radicale, da effettuarsi nell'arco temporale minimo di due anni con taglio dell'apparato radicale progressivo eseguito in almeno due fasi e nel rispetto delle seguenti dimensioni minime della zolla radicale: *i*) lato della zolla: 10 x diametro del tronco a 1 m di altezza; *ii*) profondità: 2 x diametro del tronco misurato a 1 m di altezza;
- h) a ogni trapianto dovranno far seguito, per almeno 36 mesi, interventi di bagnatura, estirpazione erbe e controllo tutori e tiranti;
- i) nell'ambito del procedimento relativo all'intervento edilizio privato in cui sia richiesto lo spostamento e il trapianto di un'alberatura di pregio, il Settore comunale Parchi e Giardini deve esprimere un parere vincolante entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza relativa all'intervento edilizio; ai fini dell'espressione del parere, nell'ambito della domanda relativa all'intervento edilizio privato il proprietario o avente titolo deve indicare l'area di spostamento; nell'esprimere il proprio parere, il Settore comunale Parchi e Giardini valuta l'area proposta e, nel caso d'inidoneità, indica un'area alternativa; l'osservanza delle presenti prescrizioni è condizione necessaria per il rilascio del certificato di conformità edilizia dell'intervento.

Art. 28.

Obblighi per i proprietari

È fatto obbligo ai proprietari delle essenze, inserite nell'elenco degli alberi di pregio della città di Como, di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la loro protezione contro eventuali effetti nocivi; in caso d'inerzia, protratta per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno, o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione comunale può effettuare gli interventi necessari con rivalsa in danno della proprietà.

Art. 29.

Conservazione e rinnovo delle alberate

29.1.

Il rinnovo progressivo delle alberate, in particolare quelle storiche dell'area urbana centrale, trae origine dalla consapevolezza che: *i*) i vegetali sono esseri viventi e, in quanto tali, hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie

ma comunque non infinito, e in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni normali (all. 1, tabella “*Durata media funzionale ed estetica di alcune specie in ambiente urbano*”); **ii**) le alberate sono consociazioni coetaneiformi, quindi artificiali e, in quanto tali, destinate o al progressivo diradamento o al passaggio alla struttura disetanea, comunque artificiale, che ne penalizza i parametri estetico – paesaggistici; **iii**) il progressivo invecchiamento degli esemplari rimasti determina una riduzione dell’attività fotosintetica utile all’uomo, una maggior propensione alle malattie e, per i numerosi danni inferti dalle attività umane, una progressiva perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica e l’aumento del pericolo per l’incolumità dei cittadini; **iv**) lo sviluppo urbano provoca la riduzione degli spazi fisici necessari al loro sviluppo e la perdita di fertilità e degli altri requisiti agronomici necessari da parte del terreno che deve sostenerli e alimentarli; **vi**) la scarsità dello spazio disponibile determina una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare l’omogeneità del filare e i corrispondenti caratteri fitosanitari e ambientali.

29.2.

Al di là d’ogni valutazione tecnica sulla necessità di rinnovare un’alberata nel suo complesso, il Settore comunale Parchi e Giardini valuta la possibilità di mantenere – all’interno di progetti di rinnovo complessivo – singoli esemplari di soggetti arborei che presentino, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, vitalità, stabilità e siano testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino; a tal fine, il Comune individua misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze delle alberate coinvolte onde evitare i danni dovuti ai cantieri, salvo quanto occorrente (potature di sicurezza, transennamenti ecc.) a tutelare l’incolumità della cittadinanza; di conseguenza, occorre programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento attraverso le più moderne tecniche disponibili di controllo, valutando scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante e dimostrando il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti arborei interessati; prima di procedere al rinnovo di un’alberata o sua parte, il Comune o il proprietario del bene attuano una capillare informazione affinché i cittadini ne comprendano motivi e scopi tramite cartelloni esplicativi dell’intervento, da collocarsi nell’area di cantiere.

29.3.

Nel caso in cui si evidenzi l’inevitabilità della sostituzione di un’intera alberata, le strategie da adottare sono le seguenti:

- a) analisi del contesto storico e architettonico del sito;
- b) analisi della situazione fitopatologica e statica dell’alberata;
- c) definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti di pregio o monumentali che possono rappresentare una memoria storica del sito;
- d) scelta delle specie da impiantare;
- e) pianificazione dell’intervento congiuntamente al restante contorno urbano, per ridefinire l’utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita;
- f) programmazione dell’acquisto dei nuovi soggetti arborei che, all’impianto, dovranno avere circonferenza minima di cm 40 – 45 ed altezza non inferiore a 8 – 10 m per le specie di 1^a e 2^a grandezza;
- g) verifica della possibilità di utilizzo di soggetti arborei giovani ubicati in altre aree verdi con sesto di impianto da diradare, utilizzando la tecnica dei grandi trapianti meccanizzati;
- h) valutazione dell’opportunità di realizzare l’intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25 – 30% del numero complessivo qualora i soggetti presenti siano superiori alle 100 unità.

Art. 30.

Danneggiamenti

Sono considerate danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere la salute e lo sviluppo delle piante; è vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, più dettagliatamente specificato nel successivo art. 34.3, e sanzionato nell’art. 44.1 e nella “*Tabella delle sanzioni amministrative*” (all. 9).

Art. 31. Sostituzioni a seguito di abbattimenti**31.1.**

Salvo casi particolari, in caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio, per ogni albero dovranno essere poste a dimora, in sostituzione e secondo le indicazioni impartite dal Settore comunale Parchi e Giardini, piante della stessa specie; gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi; numero e dimensione dei nuovi soggetti (di circonferenza comunque non inferiore a cm 40 – 45 per soggetti di prima grandezza, a 30 – 35 cm per soggetti di seconda grandezza, a 20 – 25 per soggetti di terza grandezza) dovranno venire preventivamente autorizzati dal Settore comunale Parchi e Giardini, che si riserva la possibilità di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione dei caratteri storici, paesaggistici, ambientali, tecnici; le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite.

31.2.

Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata in luoghi adiacenti; le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.

Art. 32. Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive

Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione comunale può definire interventi complementari e di riqualificazione volti sia a salvaguardare l'aspetto storico o paesaggistico sia a migliorare i caratteri tipici della specie; per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori essa potrà essere effettuata dal Settore che ha eseguito l'intervento in luoghi adiacenti, con la supervisione del Settore comunale Parchi e Giardini; le somme necessarie agli interventi di compensazione vanno inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.

Art. 33. Ulteriori salvaguardie per arbusti e alberi

Le prescrizioni delle presenti Disposizioni possono trarre deroga su conforme parere del Settore comunale Parchi e Giardini solo in caso di pubblica incolumità e nei casi specifici previsti dalla normativa vigente.

Art. 34. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere**34.1 – Segnalazione di cantieri stradali**

È fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

34.2 – Protezione degli alberi

In tutti i cantieri edilizi dovranno essere sommate salvaguardate le piante ad alto fusto, secondo le prescrizioni contenute nel successivo c. 34.3.; in particolare: *i*) gli alberi presenti nei cantieri vanno protetti a cura e spese del conduttore del cantiere attraverso una protezione realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale; *ii*) ai trasgressori viene comminata la sanzione amministrativa ex art. 44.1., lett. a); *iii*) nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva

di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale); *iv*) in caso di necessità va protetta anche la chioma, in particolare qualora nel cantiere s'utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione; *v*) i sistemi di protezione vanno rimossi al termine dei lavori.

34.3 – Divieti nelle aree di cantiere

Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti le piante stesse: *i*) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici; *ii*) la combustione di sostanze di qualsiasi natura; *iii*) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura; *iv*) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali, venendo permessi in tali aree solo gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto e il fusto delle piante, evidenziando le radici onde evitarne il danneggiamento e, qualora sia necessario, rimuovendole effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante; *v*) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta; *vi*) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili; *vii*) il riporto o l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario; *viii*) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali; *ix*) ai trasgressori viene comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1, lett. a).

34.4 – Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi

Gli alberi, in base all'altezza raggiunta alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

<i>Classe di grandezza</i>	<i>Altezza delle piante a maturità</i>
1. grandezza	> 16 m
2. grandezza	10 – 16 m
3. grandezza	< 10 m

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

<i>Classe di grandezza</i>	<i>Raggio in metri</i>
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma
1. grandezza (altezza > 16 m)	4
2. grandezza (altezza 10 – 16 m)	3
3. grandezza (altezza < 10 m)	2

34.5 – Prescrizioni generali per le aree di pertinenza

Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento non realizzato direttamente dal Settore comunale Parchi e Giardini, che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino, va da quest'ultimo preventivamente autorizzato; per ogni attività non conforme a quanto evidenziato dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1., lett. a); nell'area corrispondente allo spazio di pertinenza dell'albero sono vietati tutti gli interventi in grado di causare deperimento o morte della pianta o metterne in qualche modo a rischio il normale sviluppo quali: *i*) l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% dello spazio di pertinenza dell'albero con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C; *ii*) l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, eccezion fatta per il sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, nonché di scavi e buche che comportino lesioni alle radici

principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti; *iii*) lo spargimento entro lo spazio di pertinenza dell'albero di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi; *iv*) l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, escluse quelle destinate al pubblico transito.

Gli spazi di pertinenza degli alberi possono essere interessati dalla posa di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione del Settore comunale Parchi e Giardini corredata di dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area nuda, intorno al fusto, della seguente ampiezza:

Tabella C

<i>Classe di grandezza</i>	<i>Ampiezza dell'area di terreno nudo</i>
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq
1. grandezza (altezza > 16 m)	8 mq
2. grandezza (altezza 10 – 16 m)	4 mq
3. grandezza (altezza < 10 m)	2 mq

Art. 35. Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi

35.1.

I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate sono soggetti a esame e successivo parere tecnico vincolante da parte del Settore comunale Parchi e Giardini; i progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente; i progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati: *i*) una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 m oltre il limite dell'intervento; *ii*) il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi e arbusti) e il diametro del tronco a m 1,30 da terra; *iii*) il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto; *iv*) una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti in conformità all'art. 34.3 (Divieti nelle aree di cantiere) del presente Regolamento; *v*) una dichiarazione del richiedente, relativa alla conoscenza di quanto previsto dalle norme vigenti in materia e contenenti l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (preparatori e successivi all'intervento, eventualmente richiesti dal Settore comunale Parchi e Giardini) e a indennizzare l'Amministrazione comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà; *vi*) una dettagliata documentazione fotografica; *vii*) se necessario, la richiesta al Settore comunale Ambiente dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico.

35.2.

L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, presenti in cantiere, delle prescrizioni tecniche disposte; deve dare copia delle prescrizioni rilasciate dal Settore comunale Parchi e Giardini al capo cantiere, che mantiene tale documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli e, qualora richiesto dal Settore comunale Parchi e Giardini, deve altresì affiggere in cantiere un cartello che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati; qualora uno scavo e il successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, il Settore comunale Parchi e Giardini può richiederne la riapertura per le necessarie verifiche tecniche; eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo, dovranno essere richiesti esclusivamente al Settore comunale Parchi e Giardini che esprimerà il proprio insindacabile parere.

Art. 36. Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche
36.1.

La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore: *i*) a 5 m per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di Platano con diametro maggiore di 40 cm; *ii*) a 3 m per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente; *iii*) a 1,5 m per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti; ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1., lett. a).

36.2.

Il Settore comunale Parchi e Giardini può aumentare le distanze di cui al comma precedente in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico – monumentale o botanico – paesaggistico, e può altresì concedere eventuali deroghe alle distanze minime per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi: *i*) per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA); *ii*) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA; *iii*) per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

36.3.

Le deroghe vengono concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione o aspiratori, onde consentirne la corretta individuazione e salvaguardia o la potatura e disinfezione; inoltre: *i*) gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali, e le tubazioni debbono sottopassare le radici più grosse con lavorazioni a mano e utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e proteggendole dal disseccamento con juta regolarmente inumidita; *ii*) gli scavi nella zona degli alberi non devono restare aperti oltre una settimana e, nel caso di interruzioni dei lavori, vanno riempiti provvisoriamente o, comunque, devono essere mantenuti umidi proteggendo, in alternativa, le radici con un'apposita stuoia mantenuta costantemente umida; *iii*) nel caso di pericolo di gelo, nello spazio delle radici le pareti dello scavo dovranno venire provvisoriamente coperte con materiale isolante; *iv*) in tutti i casi, le opere di livellamento nell'area radicale vanno eseguiti a mano; *v*) in analogia, tutte le distanze e disposizioni previste nel presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

Art. 37. Deposito di materiali su aree pubbliche

È vietato utilizzare per depositi, anche temporanei, di materiale le aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi; ai trasgressori viene comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1., lett. a); inoltre:

- a) in caso d'imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che l'impresa titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione di suolo pubblico agli Uffici competenti, che prescrivono per iscritto le modalità di deposito dei materiali nel cantiere, previo parere vincolante del Settore comunale Parchi e Giardini;
- b) negli spazi di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante, potendosi tollerare solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante; sono inoltre vietati l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

Art. 38.**Transito di mezzi**

In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato – oltre al costipamento e alla vibratura – anche il transito di mezzi, tranne nei casi di spazi pavimentati; qualora nello spazio di pertinenza non si possa evitare di transitare, su prescrizione e autorizzazione scritta del Settore comunale Parchi e Giardini la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale vanno poste tavole di legno, metalliche o plastiche; al termine dei lavori vanno ripristinate le condizioni originarie, con lavorazioni manuali negli spazi di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente espresse; ai trasgressori viene comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1., lett. a).

Art. 39.**Modificazione della falda**

In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti dell'acqua di falda, va preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature e vanno adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici per garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

Capo V***Fruizione, partecipazione e regole per l'uso e la gestione dei parchi, dei giardini pubblici e di altre aree*****Art. 40.****Norme d'uso del verde pubblico****40.1 – Disposizioni generali**

Le norme del presente Capo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni ambientali ed economici che potrebbero derivare dal suo cattivo uso; tali norme si applicano perciò a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati, nonché alle aree verdi private, aperte al pubblico e sottoposte a convenzioni che possano regolarne le modalità fruibili collettive; l'Amministrazione comunale si riserva di conseguenza, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi e giardini incentivando la collaborazione dei cittadini, in forma singola e associata, per sviluppare la tutela e valorizzazione del verde pubblico, e convenzionandosi con organizzazioni, imprese, società, associazioni e privati per tutelare e valorizzare le aree verdi di proprietà comunale.

40.2 – Accesso ai parchi e giardini

Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco di 10 – 12 ore giornaliere, fatte salve diverse disposizioni; si tratta di spazi riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative; in particolare: *i*) i parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla determinazione dirigenziale, e indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi; *ii*) il verde pubblico gestito dagli Enti o Associazioni in regime convenzionale con l'Amministrazione comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

40.3 – Veicoli ammessi

Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, purché condotti a mano e con apposita segnaletica nelle entrate dell'area verde; è altresì vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore; fanno eccezione quelli di seguito elencati, ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi, purché esponano sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata: *i*) motocarrozze per il trasporto di disabili; *ii*) mezzi di soccorso; *iii*) mezzi di vigilanza in servizio; *iv*) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento della pulizia dei rifiuti

e dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti; **v)** mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area; **vi)** mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni; **vii)** mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni; **viii)** mezzi destinati a un parcheggio, se si trovi dentro lo spazio verde; **ix)** mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

Ai trasgressori viene comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1., lett. a).

40.4 – Manifestazioni

All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche:

- a) è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, escluse quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico; sono consentite, inoltre, manifestazioni e attività di spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente, per le quali l'Amministrazione abbia già individuato luoghi e periodi di utilizzo; ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale previo parere vincolante del Settore comunale Parchi e Giardini; su richiesta di singoli cittadini, enti (pubblici o privati), società, associazioni, partiti politici o singoli gruppi il Comune, previo parere vincolante del Settore comunale Parchi e Giardini, può autorizzare lo svolgimento nelle aree verdi di assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, attività sportive, socio – culturali e di vario tipo, per la cui effettuazione è consentito, previa presentazione al Settore comunale Parchi e Giardini delle planimetrie esplicative degli ingombri: **i)** l'accesso a veicoli a motore, se legati a manifestazioni autorizzate, per carico e scarico materiali con le limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.) indicate dal Settore comunale Parchi e Giardini nel parere vincolante; **ii)** l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico, idrogeno) e utilizzati per il trasporto collettivo; **iii)** l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere; **iv)** il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata; **v)** l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo (previo parere vincolante del Settore comunale Attività produttive); **vi)** l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici (previo parere vincolante del Settore comunale Comunicazione);
- b) per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate; in casi eccezionali, giustificati da motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico purché rientranti nelle manifestazioni autorizzabili, con l'esclusione dei parchi e giardini storici, la Giunta Comunale può autorizzare (previa comunicazione alla Commissione Consiliare competente, che esprime parere non vincolante) con apposito provvedimento deliberativo, eventuali deroghe a tale comma, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Settore comunale Parchi e Giardini; i richiedenti, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico, almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'iniziativa, istanza accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo; il Settore comunale Parchi e Giardini, esaminata la documentazione, rilascerà il relativo parere vincolante, comprensivo dell'obbligo al ripristino totale e a regola d'arte dell'area occupata per eventuali danni;
- c) il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata onde prevenire qualsiasi danno all'ambiente, tutelare la quiete pubblica e ripristinare totalmente lo spazio occupato; sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, da riportarsi nel provvedimento autorizzativo, delle 24 ore successive; a garanzia degli obblighi di ripristino e pulizia dell'area, il titolare dell'autorizzazione deve presentare polizza fidejussoria d'importo di volta in volta stabilito dal Settore comunale Parchi e Giardini in funzione della superficie occupata dalla manifestazione e dalla sua durata temporale; l'importo della cauzione è determinato in base a parametri tecnico – agronomici e il concessionario deve provvedere a versarla mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società assicurativa in possesso dei requisiti di legge, da

consegnarsi al Settore comunale Finanziario prima dell'inizio dell'occupazione dell'area; la cauzione sarà svincolata dopo che il Settore comunale Parchi e Giardini avrà eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico; nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, dopo la sua messa l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, procedere all'incameramento della cauzione per il risarcimento dei danni subiti;

- d) i rifiuti di qualsiasi genere, compresi eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti e immessi negli appositi contenitori, che possono essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda cittadina preposta o situati ai margini della strada, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti, il tutto a cura e spese degli organizzatori dell'evento; non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi;
- e) tutte le iniziative, organizzate da privati su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo dell'area da parte di altri cittadini; il Comune non concede l'autorizzazione o pone limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico e/o di sicurezza, danno all'immagine della Città, particolare entità dell'evento, grado d'utilizzo dell'area interessata e quant'altro sia ritenuto inidoneo; nel caso di più richieste d'utilizzo della stessa area, il Settore comunale Parchi e Giardini emette il proprio parere tecnico vincolante sul numero d'attività e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno e, comunque, privilegia l'ordine di presentazione delle richieste; l'autorizzazione rilasciata dal Comune dev'essere esibita a richiesta agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza; il titolare dell'autorizzazione, che si renda responsabile di gravi inadempimenti ai sensi delle presenti regole, non otterrà da parte del Settore comunale Parchi e Giardini il rilascio di altra autorizzazione per ulteriori manifestazioni per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato;
- f) le attività e/o iniziative (culturali, musicali, sportive o d'altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalle vigenti norme in materia di inquinamento acustico; nella previsione di superamento di detti limiti, il titolare dell'autorizzazione deve richiedere entro una settimana dall'evento il rilascio dell'autorizzazione in deroga;
- g) i concessionari di attività di noleggio biciclette, tricicli, mezzi a pedali e simili, devono dotarsi di adeguata pensilina mobile di copertura dei mezzi la cui tipologia costruttiva e ubicazione viene stabilita dal Comune.

40.5 – Controllo e sorveglianza

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, alle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) del Comune di Como.

40.6 – Divieti

Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi articoli, è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso, ed è altresì vietato compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, soprasuolo e sottosuolo; onde salvaguardare al meglio il patrimonio verde e impedirne il degrado, vengono espressi i seguenti divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia i modi d'utilizzo delle aree verdi; ai trasgressori vengono applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 44.1., lett. a):

divieti comportamentali:

i) depositare e/o scaricare materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato; *ii)* accatastare materiale infiammabile; *iii)* abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta; *iv)* impermeabilizzare il suolo; *v)* eseguire scavi non autorizzati; *vi)* versare sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve; *vii)* eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e fare qualsiasi altra azione che possa minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi; *viii)* danneggiare l'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante; *ix)* danneggiare e imbrattare la segnaletica; *x)* danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo; *xii)* raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, essenze erbacee annuali e perenni; *xiii)* calpestare le aiuole fiorite; *xv)* calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato da apposita cartellonistica; *xvi)* ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico; *xvii)* scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite; *xviii)* circolare con veicoli a motore;

divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato: *i*) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate; *ii*) appendere agli alberi e arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici; *iii*) mettere a dimora piante senza l'assenso del Settore comunale Parchi e Giardini; *iv*) permettere a un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole; *v*) permettere a un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini; *vi*) permettere il pascolo non autorizzato di animali; *vii*) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale; *viii*) accendere fuochi; *ix*) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi; *x*) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale; *xi*) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate e i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico e alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone; *xii*) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro; *xiii*) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

40.7 – Giochi e attività sportive

Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., in grado di disturbare chi sosta o passeggia e/o causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti nelle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti a tali scopi; inoltre:

- a) è ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna;
- b) è ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna;
- c) il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente; le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse, e vanno usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte; il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore; a coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1., lett. a);
- d) è dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione;
- e) nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani, e le corrispondenti sanzioni sono contemplate nel Regolamento di Polizia Urbana e nella sanzione amministrativa di cui all'art. 44.1, lett. a);
- f) le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività; è inoltre necessario richiedere e ottenere autorizzazione scritta da parte del Settore comunale Parchi e Giardini.

40.8 – Accesso agli animali domestici alle aree verdi pubbliche

Si distinguono: a) aree nelle quali vige il divieto di accesso agli animali domestici; b) aree promiscue ove l'accesso è consentito agli animali domestici al guinzaglio; c) aree per cani ove gli stessi possono essere lasciati liberi da guinzagli e museruola.

Nelle aree sub b) e c) i conduttori degli animali devono essere muniti di mezzi appropriati per il prelievo delle feci, depositandole negli appositi contenitori; in tutti i parchi, giardini e aree verdi, escluse le aree per cani, gli stessi devono essere condotti al guinzaglio; i cani d'indole mordace vanno inoltre muniti di museruola; gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dei cani dai parchi, giardini pubblici e aree verdi, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio; per eventuali sanzioni occorre far riferimento ai Regolamenti Comunali esistenti, nonché a quanto previsto

dall'art. 44.1., lett. a).

40.8.1 – Aree per cani

Le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi sono indicate con apposita segnaletica; nel percorso fino alle aree di sgambatura, anche all'interno di un parco, il cane va condotto sempre con il guinzaglio; in dette aree i proprietari dei cani, o le persone che li hanno in custodia, sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni: *i*) non lasciare aperti i cancelli di accesso all'area; *ii*) provvedere all'immediata raccolta delle deiezioni del loro animale mediante mezzi idonei; *iii*) asportare gli escrementi degli animali loro affidati servendosi degli appositi contenitori; *iv*) non addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalle norme e leggi vigenti; *iv*) scongiurare sempre comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone o degli altri animali; *v*) non abbandonare alimenti per animali, oggetti e/o rifiuti di qualsiasi genere e servirsi sempre degli appositi contenitori; *vi*) non introdurre arredi o strutture non autorizzate dal Settore comunale Parchi e Giardini; *vii*) non tenere comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica; *viii*) non utilizzare l'area con finalità diverse rispetto allo sgambamento dei cani; *ix*) non far accedere bambini se non accompagnati da un adulto.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 44.1., lett. a).

40.9 – Chioschi annessi alle aree verdi

Per quanto riguarda l'installazione di chioschi collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti previo parere vincolante del Settore comunale Parchi e Giardini, limitatamente agli spazi consentiti dal Piano di localizzazione dei chioschi nelle aree verdi e secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti; in particolare, i chioschi vanno posti a 2 m dal filo del tronco e le strutture devono essere appoggiate al suolo senza effettuare scavi; i chioschi non devono comportare in alcun modo danni ad aree verdi, siepi e alberate; per le violazioni si rimanda agli appositi regolamenti comunali esistenti.

40.10 – Comunicazione

Anche le attività ordinarie di manutenzione del verde sono opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde; l'Amministrazione comunale o il proprietario del bene comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico o privato (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.) mediante una capillare attività di informazione (comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi, adeguata cartellonistica di cantiere) affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi.

Art. 41. Assegnazione a soggetti privati della cura delle aree pubbliche a verde (sponsorizzazioni)

Nell'intento di permettere e regolamentare la partecipazione diretta di privati alla manutenzione delle aree pubbliche a verde, l'Amministrazione comunale può affidare a persone fisiche o giuridiche la manutenzione sistematica di aree a verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del verde, dell'arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale; ciò ha luogo, in termini di sponsorizzazione, attraverso la manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola e media estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, svolte da soggetti privati supportati da ditte di accertata capacità, in cambio dell'installazione, a cura e spese dello sponsor, di una o più targhe informative indicanti il nome e logo del soggetto esecutore delle opere, e collocate secondo modalità stabilite nello schema di convenzione (all. 3) predisposto dal Settore comunale Parchi e Giardini.

Ogni richiesta di sponsorizzazione può essere presentata congiuntamente anche da un raggruppamento di più soggetti privati, purché la richiesta sia sottoscritta dal soggetto individuato come "capogruppo" e dagli altri partecipanti. Il soggetto "capogruppo" sarà l'unico interlocutore nei rapporti con l'Amministrazione.

La durata di permanenza di tali targhe – non inferiore a due anni – sarà concordata tra Amministrazione comunale e sponsor per ogni singolo caso.

I controlli relativi alla corretta gestione di tutte le aree a verde pubblico affidate o sponsorizzate sono di competenza del Settore comunale Parchi e Giardini il quale, in caso di ripetuta inosservanza delle prescrizioni inserite nella convenzione, ha la facoltà di rescindere l'accordo in essere.

L'assegnazione delle aree avverrà secondo l'ordine di presentazione delle richieste e secondo la loro disponibilità,

procedendo a trattativa diretta con gli interessati.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non accettare proposte di sponsorizzazione in relazione a possibili attività particolari dello sponsor, confliggenti con linee di attività istituzionale dell'Amministrazione o nel caso in cui l'intervento proposto non sia valutato qualitativamente idoneo dal Settore comunale Parchi e Giardini.

Le concessioni possono essere revocate in qualsiasi momento per documentate ragioni di pubblico interesse o per dimostrati inadempimenti dei soggetti concessionari.

Il Comune di Como è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle attività manutentive da parte dello sponsor.

[...]³

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 42. Valutazione dei danni al patrimonio verde comunale

42.1 – Generalità

La stima del valore del danno procurato spetta al soggetto gestore della manutenzione del verde comunale, e viene approvata dal Settore comunale Parchi e Giardini; essa deve anche considerare gli eventuali costi sostenuti dal manutentore per eliminare situazioni di pericolo, rimozione di risulta, ripristini e ogni altro danno, e va comunicata agli Uffici comunali preposti al recupero dell'indennizzo, oltre che annotata per aggiornare il censimento del verde pubblico; per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi vanno considerate le tariffe dell'elenco prezzi di Assoverde, riferite all'anno in cui si è verificato il danno accertato e contestato.

Il danneggiatore deve sostenere, oltre al citato indennizzo, la sanzione prevista all'all. 9.

42.2 – Calcolo del valore ornamentale (cfr. all. 7)

Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico va effettuato dal Settore comunale Parchi e Giardini, e dev'essere assunto come valore base compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere nell'area più prossima al sito su cui insiste l'intervento; la compensazione ambientale va realizzata in piena terra, e le somme necessarie agli interventi di compensazione devono essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare, prevedendole nel quadro economico.

Il concetto di compensazione ambientale non si applica in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere a ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone, comunque sempre previa approvazione da parte del Settore comunale Parchi e Giardini.

Art. 43. Divieti e sanzioni

Per salvaguardare al meglio il patrimonio verde e impedirne il degrado, vengono introdotti divieti che investono gli aspetti comportamentali, le modalità di utilizzo delle aree verdi e gli interventi agronomici; le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.

Contravviene al presente regolamento chiunque, intenzionalmente o per negligenza, senza autorizzazione, rimuova, distrugga, danneggi o modifichi alberi, siepi o tappeti erbosi, non adempia a condizioni o altre modificazioni nel quadro di un'autorizzazione concessa. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzioni pecuniarie proporzionali al danno ed in ragione di ciascun albero o siepe danneggiati, e/o con l'obbligo di nuove piantagioni corrispondenti al valore degli alberi danneggiati, ovvero, sempre a spese del contravventore, con l'eliminazione delle conseguenze negative causate dal comportamento vietato ed il ripristino del luogo entro un tempo prestabilito. Qualora una piantagione sostitutiva non fosse possibile nel luogo dove è avvenuto il danno, si può pretendere di scegliere un'altra area della città dove sia possibile piantare alberi, arbusti e/o siepi.

³ Parte stralciata a seguito di Emendamento approvato con D.C.C. n. 74 del 20.12.2012 (Adozione PGT)

43.1. Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato, e ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle disposizioni vigenti in materia, rappresenta illecito amministrativo ogni violazione e inosservanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, generando la sanzione pecuniaria indicata nella lett. a) del presente comma e dalla "Tabella delle sanzioni amministrative" (all. 10), in conformità alla disciplina generale di cui al Capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689 e all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*); in particolare:

- a) ogni violazione e inosservanza si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 €, a seconda della gravità dell'infrazione; l'entità di tale sanzione è indicata nella "Tabella delle sanzioni amministrative" (all. 9); si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) qualora il pagamento in misura ridotta non sia stato effettuato, e l'accertamento risulti fondato anche a seguito dell'esame degli argomenti esposti negli scritti difensivi, l'autorità competente emette ordinanza di ingiunzione esponendo anche le eventuali sanzioni accessorie;
- c) le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni emanante sulla base del presente Regolamento vengono imputate a un capitolo d'entrata di bilancio comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

43.2 – Sanzioni accessorie

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, ove occorrente trovano applicazione le seguenti sanzioni accessorie: *i*) obbligo di sospendere o cessare, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, un'attività che ha determinato il danno anche per accertarne l'entità, in ottemperanza al successivo art. 47; *ii*) obbligo di rimozione delle opere abusive; *iii*) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; *iv*) obbligo di allontanamento dall'area verde o da una parte specifica della stessa; *v*) revoca dell'autorizzazione o, nei casi più gravi, della concessione edilizia, qualora il danno sia stato provocato a fini edificatori; *vi*) obbligo di fare; in particolare:

- a) nel caso in cui, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, oltre alla sanzione principale sia prevista una sanzione accessoria, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione che, così redatto, costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
- b) le sanzioni accessorie di cui alle lett. *i*), *iv*), *v*) sono immediatamente esecutive; per le sanzioni di cui alle lett. *ii*) e *iii*) può essere concesso un congruo periodo di tempo in relazione all'entità delle opere da compiere;
- c) per le sanzioni accessorie di cui alle lettere *iii*) e *iv*), in caso d'inottemperanza il Sindaco ingiunge al trasgressore l'adempimento del suo obbligo e, qualora ciò non avvenga nel termine intimato, emette ordinanza per compiere le opere necessarie, fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e, successivamente, emette ordinanza – ingiunzione per il pagamento delle spese sostenute;
- d) in caso di pericolo immediato, qualora il trasgressore non sia in grado di adempiere immediatamente l'agente accertatore dispone il compimento delle opere necessarie a rimuovere il pericolo immediato, fatta salva il diritto dell'Amministrazione comunale di recuperare le spese anticipate in danno del trasgressore;
- e) se l'infrazione è commessa da un'impresa manuttrice del verde nell'ambito di un appalto pubblico, essa – oltre all'annullamento del contratto di manutenzione in essere – può altresì venire esclusa da qualsiasi gara di appalto indetta dall'Amministrazione comunale per un tempo da 5 a 10 anni tramite specifico provvedimento.

Art. 44. Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato

In caso di:

- a) danneggiamento o abbattimento di esemplari arborei o arbustivi in violazione delle norme del presente Regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido, individuati ai sensi del precedente art. 44, sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese;
- b) mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido, individuati ai sensi del precedente art. 44, sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato dal Settore comunale Parchi e Giardini.

Art. 45.**Vigilanza**

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle ordinanze attuative, nonché gli accertamenti delle relative violazioni, è affidato in via generale agli agenti del Corpo di Polizia Municipale e, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.); all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e inosservanze delle norme e prescrizioni, comunque riferibili a materia pertinente alla salvaguardia del verde pubblico, può procedere anche il personale del Settore comunale Parchi e Giardini avente qualifica non inferiore al livello funzionale C e munito di apposito documento di riconoscimento.

Art. 46.**Fermo delle attività**

I soggetti preposti alla vigilanza ambientale possono disporre il fermo momentaneo degli interventi in essere, per un massimo di 24 ore, fino al sopralluogo del personale dei Settori tecnici competenti incaricati delle valutazioni tecniche e giuridiche, nei seguenti casi: *i*) quando i soggetti che eseguono gli interventi non siano in grado di esibire tutta la documentazione inerente; *ii*) ove sia richiesta una valutazione tecnico/amministrativa per verificare una presunta violazione amministrativa e laddove l'intervento in corso, se concluso, abbia effetti permanenti; *iii*) nei casi di cui alle lett. *i*) e *iii*), su disposizione del dirigente/responsabile dei Settori tecnici competenti.

Del fermo dell'attività va redatto apposito rapporto riportante obbligatoriamente l'ora di termine e l'Ufficio comunale competente, incaricato delle valutazioni tecnico e giuridiche, da trasmettersi immediatamente al Settore tecnico competente.

Art. 47.**Entrata in vigore, incompatibilità, abrogazione di norme, altri Regolamenti comunali**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività del suo atto approvativo.

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili o contrastanti, eventualmente contenute in altri regolamenti od ordinanze comunali.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Le norme contenute in altri Regolamenti comunali, eventualmente riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento e in contrasto con le disposizioni ivi inserite, s'intendono automaticamente sostituite.



Chantio Pallard

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – Linee guida progettuali per le nuove alberate

1 – Prescrizione per la fornitura di alberi, arbusti, erbacee perenni e sementi.

Alberi, arbusti ed erbacee perenni e sementi devono rispondere ai requisiti e alle caratteristiche tecniche seguenti:

a) ALBERIA FOGLIA CADUCA

Gli alberi devono essere integri nella conformazione della chioma in modo che, una volta posti a dimora, non necessitino di ulteriori potature, e devono avere apparato radicale fascicolato (zollati e trapiantati un numero di volte sufficienti secondo le giuste regole vivaistiche in relazione alla età della pianta, e con l'ultima lavorazione alle radici risalente a non più di tre anni):

- a) fino a circonferenza cm 12/15 almeno 1 trapianto
- b) fino a circonferenza cm 20/25 almeno 2 trapianti
- c) fino a circonferenza cm 30/35 almeno 3 trapianti

b) ALBERI SEMPREVERDI

Devono essere integri nella conformazione della chioma di modo che una volta posti a dimora non necessitino di ulteriori potature e avere apparato radicale fascicolato (zollati e trapiantati un numero di volte sufficienti secondo le giuste regole vivaistiche in relazione alla età della pianta e con l'ultima lavorazione alle radici risalente a non più di tre anni):

- a) fino ad altezza di m 2/2,50 almeno 1 trapianto e con circonferenza del tronco sufficientemente sviluppata
- b) fino ad altezza di m 3,50/4 almeno 2 trapianti e con circonferenza del tronco sufficientemente sviluppata
- c) fino ad altezza di m 5/6 almeno 3 trapianti e con circonferenza del tronco sufficientemente sviluppata

c) ARBUSTI A FOGLIA CADUCA

Nel caso vengano richiesti esemplari giovani e/o cespugli normali (c.n.), non occorrono trapianti supplementari in vivaio. Nel caso invece di piante adulte e/o cespugli forti (c.f.) o di $h > m 1,50$, valgono le norme di cui al punto a).

d) ARBUSTI SEMPRE VERDI

Esemplari giovani fino a $h = m 0,5$ essi non hanno bisogno di trapianti supplementari in vivaio. Per esemplari più grandi valgono le norme di cui al punto b).

e) PIANTE ERBACEE PERENNI

Nel caso vengano richiesti esemplari di almeno 1 anno di età essi devono avere la parte aerea ben formata e un apparato radicale fascicolato e ben sviluppato.

f) SEMENTI

Le sementi devono essere fornite in confezioni idonee alla loro conservazione, in cui devono essere indicati la composizione del miscuglio espressa nelle singole percentuali, la germinabilità e la data del confezionamento.

g) Alberi, arbusti, erbacee perenni

Le essenze fornite devono rispondere alle misure approvate dal Settore comunale Parchi e Giardini sia per l'altezza che per la circonferenza (che si intende misurata a m 1 di altezza dal colletto) e per le sementi devono essere rispettate le percentuali prescritte. Gli alberi devono essere forniti in zolla, vaso o cassa con apparati radicali preparati con juta a contatto della zolla e rete metallica non zincata sopra la juta o con rete metallica non zincata. Gli arbusti forniti di zolla o vaso, devono essere consegnati con imballo come per le alberature. Le erbacee fornite in vaso devono essere consegnate con apposito imballo.

Le assenze devono presentarsi in condizioni fisiologiche normali e non presentare attacchi parassitari di qualunque genere.

2 – Prescrizione per la messa a dimora di alberi, arbusti, erbacee perenni e prati

2.1. – Messa a dimora delle alberature

- a) L'apertura della buca deve avere un diametro superiore di cm 40 al diametro della zolla e una profondità superiore di cm 20 all'altezza della zolla; se l'apertura della buca viene eseguita con mezzo meccanico, la buca deve essere risagomata manualmente.
- b) Sul fondo della buca va apposto terreno sminuzzato; nel caso in cui il drenaggio non sia ottimale va aggiunto materiale drenante di spessore minimo 20 cm.
- c) I pali tutori, laddove necessari, devono essere di legno trattato in autoclave e delle dimensioni medie di diametro cm 5/7 e dell'altezza di m 3,00 (prescrizioni specifiche scritte possono consentire anche pali di castagno pelati e appuntiti delle stesse dimensioni); i pali posti in verticale devono essere saldamente infissi sul fondo della buca, la pianta protetta nel punto di legatura ed i legacci devono essere di materiale idoneo; i pali vanno posti a terra ogni 1/3 di circonferenza.
- d) La pianta deve essere preventivamente liberata dal materiale di imballaggio; nel caso di iuta e rete il materiale d'imballo può essere lasciato. Va posta a dimora sul fondo della buca, facendo ben attenzione che il colletto sia in posizione corretta rispetto al piano di campagna, tenendo conto dell'assestamento del terreno stesso. La pianta deve risultare perfettamente perpendicolare.
- e) La torba deve essere preventivamente imbibita di acqua a saturazione e va sistemata attorno alla zolla in modo da avvolgerla.
- f) Il concime da mescolare al terreno dev'essere ternario con microelementi a lenta cessione (minimo 3 – 4 anni).
- g) La buca va riempita con terreno di risulta, preventivamente sminuzzato e mescolato al concime, all'esterno della torba fino a colmare la buca.
- h) Intorno alla pianta dev'essere modellata una scodella per la raccolta delle acque, di adeguate dimensioni e debitamente compattata, facendo nuovamente attenzione all'altezza dal colletto.
- i) La pianta viene quindi legata ai pali tutori tenendo conto delle prescrizioni cautelari già citate.
- j) L'albero va innaffiato, riempiendo con acqua almeno 3 volte la scodella, per favorire l'adesione del terreno alle radici; nel periodo vegetativo si deve provvedere periodicamente ad irrigare quantità adeguate; in mancanza di impianto d'irrigazione automatico l'operazione va eseguita manualmente.

2.2 – Messa a dimora degli arbusti

- a) Il terreno va preparato preliminarmente con l'uso di ripuntatore e successivamente con erpice rotante, entrambi trainati, alla profondità di cm 15/20.
- b) L'apertura della buca deve avere un diametro di cm 20 superiore al diametro della zolla e una profondità di cm 10 superiore all'altezza della zolla.
- c) Sul fondo della buca va posato uno strato di terreno sminuzzato o di materiale drenante a seconda dei casi per uno spessore di almeno 10 cm.
- d) L'arbusto, preventivamente liberato dal materiale d'imballo della zolla, deve essere sistemato nella buca, facendo attenzione alla posizione del colletto, secondo la posizione naturale della pianta (vedi punto 1.1.0. d)
- e) La torba, preventivamente saturata di acqua deve essere sistemata attorno alla zolla in modo che l'avvolga completamente.
- f) Il concime da mescolare al terreno deve essere ternario con microelementi e a lenta cessione (minimo 3 – 4 anni).
- g) La buca va riempita con terreno di risulta, preventivamente sminuzzato e mescolato con concime, all'esterno della torba, fino a colmarla.
- h) Il terreno va livellato, intorno alla buca per mezzo di zappa o rastrello facendo sempre attenzione al colletto.
- i) L'imballaggio della chioma dell'arbusto deve essere eliminato.
- j) L'acqua dell'innaffiamento deve saturare il terreno e fatta scorrere a pioggia sulla chioma.
- k) Una volta messi a dimora gli arbusti, dopo aver steso l'impianto di irrigazione a goccia, si eseguirà la pacciama-

tura con corteccia di abete sminuzzata per tutta la superficie dell'aiuola per uno spessore di cm 20.

- l) Nella stagione vegetativa si deve provvedere periodicamente ad irrigare; con innaffiatura adeguata in mancanza di impianto d'irrigazione automatico l'operazione va eseguita manualmente.

2.3 – Messa a dimora delle piante erbacee

- a) Il terreno va preparato preliminarmente mediante l'uso di ripuntatore e successivamente con erpice rotante, entrambi trainati, alla profondità di cm 15.
- b) Sulla superficie va sparsa torba fine e asciutta e quindi sul terreno concime bilanciato a lenta cessione (3/4 anni minimo).
- c) Successivamente, alla profondità di cm 8 bisogna interrare torba e concime. Nel caso di piccole superfici o per superfici scomode, bisogna seguire un altro metodo: dopo lo splateamento del terreno per una profondità di cm 10 il terreno va miscelato con torba e concime; l'operazione di miscelatura può essere eseguita a mano o mediante betoniera; il terriccio, fine e omogeneo, va livellato e leggermente pressato sulla superficie, quindi innaffiato a pioggia fine e lasciato riposare due o tre giorni in modo che s'assesti uniformemente prima di passare all'operazione successiva.
- d) La messa a dimora delle erbacea va eseguita per mezzo di trapianto a paletta.
- e) Il terreno intorno alla erbacea deve essere sistemato a mano o con piccole zappe o rastrelli in modo da avere un aspetto uniforme ed omogeneo.
- f) Si innaffia con sistema a pioggia molto fine e abbondante.
- g) Nella stagione vegetativa si deve provvedere periodicamente ad irrigare con adeguata e giornaliera annaffiatura e in mancanza di impianto di irrigazione automatico l'operazione va eseguita manualmente.

2.4 – Messa a dimora del tappeto erboso:

- a) Per eliminare le erbe infestanti bisogna spargere, con nebulizzazione protetta da apposita campana di soluzione, un diserbante sistemico .
- b) Il terreno va preparato preliminarmente con l'uso di ripuntatore e successivamente con erpice rotante, entrambi trainati, alla profondità di cm 15/20, effettuando due passaggi incrociati e conferendo al terreno un ottimo piano di semina, senza affioramento di ciotoli, erbacee, radici e materiali vari.
- c) I materiali affioranti devono essere raccolti e trasportati a rifiuto.
- d) Per la copertura del terreno bisogna aggiungere uno strato di torba resa fine ma asciutta, sabbia lavata di fiume e concime (la concimazione può essere effettuata anche contemporaneamente alla semina).
- e) La semina è eseguita meccanicamente con idonea macchina plurioperatrice che fora, semina, interra il seme, rulla il terreno e può anche distribuire il concime.
- f) La superficie va irrigata a pioggia molto fine.
- g) Il primo sfalcio è eseguito quando il tappeto avrà raggiunto l'altezza di circa cm 6/8 riportandolo a un'altezza di circa cm 3 e successivamente rullato.
- h) Nella stagione vegetativa si deve provvedere periodicamente a irrigare con quantità adeguata in mancanza di impianto d'irrigazione automatico l'operazione va eseguita manualmente.

2.5 – Impianto di irrigazione

- a) Generalmente deve sempre essere previsto, salvo indicazione contraria da parte del Settore comunale Parchi e Giardini. In particolare, occorre prevedere la realizzazione di un impianto di irrigazione su tutte le aree verdi realizzate al di sopra di una soletta (parcheggi pertinenziali, sottopassaggi stradali o ferroviari ecc.). Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione. Occorrerà porre inoltre la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici. L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che viabile; occorrerà in particolar modo porre attenzione, nel corso della progettazione di impianti di irrigazione in aree quali banchine stradali, roatorie, ecc., al problema della fuoriuscita di

acqua sul sedime stradale per il rischio di incidenti (utilizzo di irrigatori dotati di sistemi atti a diminuire la fuoriuscita di acqua in caso di rottura e in materiale non deteriorabile da roditori).

- b) Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standardizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli impianti di irrigazione di nuova realizzazione per evitare l'onere derivante dalla necessità di costituire un magazzino di pezzi di ricambio necessario per il mantenimento in efficienza degli impianti stessi.
- c) Ogni impianto di irrigazione dovrà essere dotato di allacciamenti idrici, elettrici e telefonici esclusivamente dedicati ad esso ed intestati a carico della Comune e dovrà privilegiare la realizzazione di bacini per l'approvvigionamento tramite captazione da cisterna di raccolta di acque piovane. Nel caso non sia possibile per la realizzazione di impianti a gestione centralizzata il cablaggio con linee telefoniche dedicate, occorrerà ricorrere all'utilizzo di modem GSM.
- d) Se nel corso della realizzazione di nuovi progetti di aree verdi si riscontrasse la necessità di installazione di fontanelle, occorrerà che esse siano dotate di un punto di fornitura idrico svincolato da quello dell'impianto di irrigazione.
- e) Per rendere possibile la presa in carico da parte del Settore comunale Parchi e Giardini di un impianto, esso dovrà obbligatoriamente essere fornito di: *i*) un disegno esecutivo dell'impianto realizzato, recante l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate unitarie dei settori; *ii*) un progetto, le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto dalla Legge n. 46 del 1990 ed eventuali s.m.i..
- f) Ogni impianto di irrigazione dovrà essere progettato o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento UNI EN 12484 nei capitoli 1 – 2 – 3 – 4.

3 – Prescrizione per la manutenzione successiva all'impianto. garanzia di due anni

Poiché il buon esito di un impianto dipende essenzialmente dalle cure praticate dopo la messa a dimora, sono richiesti i seguenti interventi di manutenzione:

3.1 – Alberature

- a) Per tutta la durata del periodo la scodella deve essere tenuta pulita dalle erbacee.
- b) A ogni cambio di stagione va controllata l'eventuale presenza di attacchi parassitari.
- c) Ogni tre mesi dovranno essere verificati gli ancoraggi al fine di verificarne il buon funzionamento affinché non siano causati danni per strozzature.
- d) Gli alberi devono essere controllati periodicamente per eliminare rami secchi o spezzati.

3.2– Arbusti

- a) Per tutta la durata del periodo la pacciamatura degli arbusti deve essere tenuta pulita da eventuali piante infestanti.
- b) A ogni cambio di stagione si deve controllare l'eventuale presenza di attacchi parassitari.
- c) Gli arbusti devono essere controllati periodicamente per eliminare rami secchi o spezzati.

3.3 – Erbacee perenni

- a) Per tutta la durata del periodo, soprattutto considerando che queste essenze non vengono pacciamate, si deve provvedere alla pulizia delle erbe infestanti.
- b) Ad ogni cambio di stagione, si deve controllare l'eventuale presenza di attacchi parassitari.

3.4 – Tappeti erbosi

- a) Il prato deve essere pulito da erbe infestanti e va controllato per accertarsi di eventuali attacchi parassitari, in modo continuativo.
- b) Ad ogni cambio di stagione si deve controllare l'eventuale presenza di attacchi parassitari.

3.5 – Risarcimenti

Durante tutta la durata del periodo, le essenze che dovessero seccarsi o essere danneggiate irrimediabilmente per varie cause, ad esclusione delle calamità naturali e di atti vandalici, devono essere sostituite senza spesa alcuna per

il Comune.

3.6 – Trattamenti

Durante tutta la durata del periodo bisogna provvedere gratuitamente ai trattamenti anticrittogamici e antiparassitari, secondo le prescrizioni dell'Ufficio del Verde Pubblico e le normative vigenti.

Allegato 2 – Elenco delle specie autoctone e/o naturalizzate utilizzabili nell'ambiente urbano

Le specie sono suddivise in 2 gruppi:

- 1) specie autoctone
- 2) specie esotiche

Specie autoctone utilizzabili e suggerite per nuovi impianti, ricostruzioni ambientali, siepi interpoderali, giardini, parchi, rimboschimenti.

Specie autoctone di pianura

- 1) *Acer campestre* L.
- 2) *Alnus glutinosa* (L.) Gaertner
- 3) *Carpinus betulus* L.
- 4) *Euonymus alpinus* L.
- 5) *Fraxinus ornus* L.
- 6) *Fraxinus oxycarpa* Bieb
- 7) *Populus alba* L.
- 8) *Populus x canescens* (Aiton) Smith
- 9) *Populus nigra* L.
- 10) *Quercus robur* L.
- 11) *Salix alba* L.
- 12) *Salix elaeagnos* Scop.
- 13) *Ulmus minor* Miller

Specie autoctone di pendici e rilievi:

- 1) *Acer opulifolium* Chaix
- 2) *Acer pseudoplatanus* L.
- 3) *Acer platanoides* L.
- 3 – bis) Varietà *A. platanoides*
- 4) *Alnus incana* (L.) Moench
- 5) *Celtis australis* L.
- 6) *Cercis siliquastrum* L.
- 7) *Fagus sylvatica* L.
- 7 – bis) Varietà di *F. sylvatica*
- 8) *Laburnum anagyroides* Medicus
- 9) *Malus sylvestris* Miller
- 10) *Ostrya carpinifolia* Scop.
- 11) *Pinus silvestris* L.
- 12) *Prunus avium* L.
- 13) *Pyrus piraster* Burgsd
- 14) *Quercus cerris* L.
- 15) *Quercus pubescens* Willd
- 16) *Sorbus domestica* L.
- 17) *Sorbus torminalis* (L.) Crantz

- 18) *Taxus baccata* L.
- 19) *Tilia cordata* Miller
- 20) *Tilia platyphyllas* Scop.
- 21) *Tilia x Europea*
- 22) *Ulmus glabra* Hudson
- 23) *Ulmus laevis* Pallas

Specie esotiche, e/o naturalizzate in Italia

Latifoglie

- 1) *Acer saccharum* L.
- 2) *Aesculus x carnea* Hayne
- 3) *Aesculus hippocastanum* L.
- 4) *Braussanetia papyrifera* Vent.
- 5) *Clerodendrum trichotomum* Thunb
- 6) *Fraxinus excelsior* L.
- 7) *Junglans regia* L.
- 8) *Ginkgo biloba* L.
- 9) *Gleditsia triacanthos* L.
- 10) *Koelreuteria paniculata* Laxm
- 11) *Ligustrum lucidum* Ait
- 12) *Maclura pomifera* (Rafin) C.K Schneider
- 13) *Malus floribunda* Sieb.
- 14) *Magnolia denudata* Desrouss
- 15) *Magnolia x soulangeana* Soul – Bod
- 16) *Magnolia stellata* Sieb et Zucc.
- 17) *Morus alba* L.
- 18) *Morus nigra* L.
- 19) *Paulownia tomentosa* (Sprengel) Stend
- 20) *Populus alba var pyramidalis* L.
- 21) *Populus nigra var italica* L.
- 22) *Prunus cerasifera* Ehrh
- 23) *Prunus domestica* L.
- 24) *Prunus padus* L.
- 25) *Pterocarya fraxinifolia* (Lamb.) Spach
- 26) *Quercus petraea* Liebl
- 27) *Salix fragilis* L.
- 28) *Sophora japonica* L.
- 29) *Zelkova carpinifolia* Koch

Aghifoglie

- 30) *Cedrus atlantica* Carrière
- 31) *Cedrus deodara* G. Don
- 32) *Cedrus libani* A. Richard
- 33) *Juniperus communis* L.

Allegato 2 bis – Specie da privilegiare per nuove alberature in base a parametri ambientali

In relazione ai principali caratteri ambientali del territorio comunale, le specie arboree consigliate per i nuovi impianti sono quelle di seguito elencate. Sulla base alle indicazioni dell'Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna, alcune delle specie di seguito elencate sono dotate di una buona capacità di captazione delle polveri e di una ridotta emissione di VOC biogeniche (composti organici volatici precursori dell'ozono) e sono pertanto da privilegiare nei nuovi impianti arborei ai fini di migliorare la funzione di biocompensazione della vegetazione urbana. Nell'elenco seguente le suddette specie sono contrassegnate da un asterisco*. Le specie indicate fra parentesi sono invece da utilizzare con cautela, per le emergenti difficoltà di adattamento all'ambiente urbano e per motivi di resistenza alle malattie e agli agenti atmosferici:

Specie arboree di 1° grandezza (altezza della chioma a maturità: > 16 m)

Acer pseudoplatanus e sue varietà
Acer platanoides e sue varietà *
 (*Aesculus hippocastanum*)
 (*Aesculus x carnea*)
Celtis australis
Corylus colurna
 (*Fagus sylvatica* “Purpurea”)
Fraxinus excelsior e sue varietà*
Fraxinus oxycarpa e sue varietà*
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos varietà senza spine
Juglans nigra
Juglans regia
 (*Liquidambar styraciflua*)
 (*Liriodendron tulipifera*)
Morus alba
Morus nigra e sue varietà
Platanus hybrida
 (*Populus alba* “Bolleana”)– pioppo bianco piramidale
 (*Populus nigra* “Italica”) – pioppo cipressino
Prunus avium *
Pterocarya fraxinifolia
Quercus robur
Quercus cerris
Quercus pubescens
Quercus frainetto
Quercus petraea
 (*Salix babilonica*)
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Tilia platyphyllos e sue varietà*
Tilia cordata e sue varietà*
Tilia x europea e sue varietà*
Tilia tomentosa. e sue varietà*
Tilia hybrida “Argentea”*
*Tilia x euchlora**
Ulmus campestris (varietà resistenti alla “Grafiosi”)

Ulmus pumila
Zelkova serrata

Specie arboree di 2° (altezza della chioma a maturità: 10/16 m.)

*Acer campestre**
Aesculus “Briotii”
 (*Alnus glutinosa*)
 (*Alnus incana*)
 (*Betula pendula*)
Catalpa bignonioides e sue varietà
Carpinus betulus e sue varietà
Fraxinus ornus e sue varietà
Koelreuteria paniucolata
Melia azedarach
Ostrya carpinifolia
Paulownia imperialis
Pyrus calleriana “Chanticleer”
 (*Robinia pseudoacacia*)
 (Robinia da fiore)
Sophora japonica e sue varietà
Sorbus aria “Lutescens”
Ulmus laevis

Specie arboree di 3° grandezza (altezza della chioma a maturità: <10 m)

Acer platanoides “Globosum”
Amelanchier ovalis
Catalpa bignonioides “Bungei”
Cercis siliquastrum
Cydonia oblunga
Lagerstroemia indica
 Magnolie a foglia caduca
Malus spp. e sue varietà*
Parrotia persica
Prunus cerasifera “Pissardii”
Prunus spp. e sue varietà
Pyrus spp. e sue varietà
Sophora japonica “Pendula”
 d)Specie arboree sempreverdi
Magnolia grandiflora
 (*Cupressus sempervirens*)
*Laurus nobilis**
Quercus ilex
Taxus baccata
 (*Pinus sylvestre*)
 (*Pinus pinea*)

n.b. L'aggiornamento dell'elenco è rimesso al Dirigente del Settore comunale Parchi e Giardini

Allegato 3 – Schema di Convenzione per l'affidamento/sponsorizzazione di aree a verde pubblico



**COMUNE DI COMO
SETTORE PARCHI E GIARDINI**

SCHEMA DI CONVENZIONE

Preliminare di accordo di collaborazione per la sistemazione e la conservazione di aree a verde pubblico da parte di Sponsor privati.

Il giorno del mese di dell'anno, tra il Comune di Como, rappresentato dal Dirigente *pro tempore* del Settore comunale Parchi e Giardini, dott., e:

Società, Istituto Bancario, Associazione, Unione, sig., con sede in via n.

(da qui innanzi denominata: "la Parte"), si conviene e si stipula quanto segue:

1. L'Amministrazione comunale assegna alla Parte contraente l'area pubblica a verde sita in via
2. La Parte si impegna ad eseguire i lavori di sistemazione e conservazione dell'area a verde di cui al precedente punto 1. A tal fine Essa provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere; in particolare all'apertura, chiusura e manutenzione degli impianti di irrigazione se presenti sull'area, senza che nulla possa pretendere da parte dell'Amministrazione comunale.
3. La sistemazione a verde deve essere preliminarmente sottoposta al parere tecnico del Settore comunale Parchi e Giardini, competente in materia. Essa consiste obbligatoriamente in una planimetria in opportuna scala (a seconda delle dimensioni dell'area) e nella descrizione dettagliata della completa ed esatta natura delle opere previste, sia agronomiche che infrastrutturali. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono risultare pienamente compatibili con le vigenti normative nazionali e/o comunali. L'Amministrazione, tramite il Settore comunale Parchi e Giardini, darà una risposta formale di accettazione della sponsorizzazione entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla presentazione della detta documentazione.
4. L'area a verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Settore comunale Parchi e Giardini competente previa presentazione di planimetria in opportuna scala. Qualora la Parte alteri abusivamente lo stato dei luoghi, scatterà automaticamente la risoluzione del presente accordo.
5. La Parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o uno o più cartelli informativi o una o più targhe collocati in loco. Tali cartelli o targhe – riportanti il logo dello sponsor – prima di essere posati dovranno essere preventivamente approvati dal Settore comunale Parchi e Giardini e, possibilmente, avere le caratteristiche e le dimensioni definite a suo tempo dall'Amministrazione comunale; comunque non dovranno superare l'1% della superficie di ogni aiuola. Il numero dei cartelli o delle

targhe sarà stabilito di volta in volta dai Tecnici del Settore comunale Parchi e Giardini in relazione alla conformazione ed alla superficie dell'area a verde che dovrà avere una superficie minima complessiva pari a mq 2,5. Il Settore comunale citato avrà la facoltà di rimuovere i cartelli o le targhe abusivamente posate e/o posate in numero eccedente e/o in posizione differente rispetto a quanto concordato e, a seguito di tale abuso, di sciogliere il presente accordo.

6. La Parte si impegna a: *i*) sostenere i costi dell'acqua utilizzata per irrigare l'area comunale concessa – ove sia presente l'impianto – in base al consumo certificato dal personale del Settore comunale Parchi e Giardini nell'ambito di incontri congiunti *in loco* all'inizio e al termine della stagione primaverile – estiva; *ii*) rispettare tutte le norme assicurative e antinfortunistiche per il personale da utilizzare nel corso della sponsorizzazione; *iii*) collocare durante i lavori di manutenzione tutta la segnaletica stradale occorrente, sollevando il Comune e il personale del Settore comunale Parchi e Giardini da qualsivoglia responsabilità per danni a persone e a cose derivanti dalla non corretta esecuzione dei lavori di manutenzione.
7. Per interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi, agli Enti competenti (Enel, Acsm, Telecom, ecc.) o ad altri Settori Tecnici del Comune, spetterà l'obbligo di avvertire preventivamente il Settore comunale Parchi e Giardini e la Parte, e di provvedere al ripristino a regola d'arte dell'area, riportandola allo stato precedente i lavori.
8. Il Settore Opere Pubbliche e il Settore Reti del Comune di Como, d'intesa col Settore comunale Parchi e Giardini, si riservano il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche geometriche e strutturali delle aiuole, nonché la relativa segnaletica, senza che la Parte possa rivendicare nulla.
9. L'area a verde rimarrà permanentemente destinata all'uso pubblico ed eventuali essenze arbustive e arboree piantate dalla Parte, al termine del periodo di affidamento, rimarranno di proprietà del Comune di Como.
10. Il Comune di Como, tramite il Dirigente del Settore comunale Parchi e Giardini, si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive. In particolare, la risoluzione di detto accordo scatterà immediatamente dopo due avvertimenti scritti disattesi e verrà comunicata alla Parte tramite lettera raccomandata A/R.
11. Il presente accordo ha validità per anni dalla sua sottoscrizione e potrà essere prorogato, con determinazione del Dirigente del Settore comunale Parchi e Giardini, per uguale periodo su richiesta della Parte, da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza dell'accordo. In assenza o ritardo di tale richiesta, il Comune si riterrà libera di assegnare l'area ad altri Soggetti Privati che ambiscono a mantenere quell'area. La Parte, dal canto suo, potrà comunicare in ogni momento all'Amministrazione la decisione di sciogliere l'accordo per sopravvenuti motivi con lettera raccomandata A/R al Dirigente del Settore comunale Parchi e Giardini.
12. L'esposizione dei cartelli o delle targhe sarà soggetta all'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità, se dovuta, come da Regolamento vigente per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
13. Per quanto non precisato dal presente accordo, saranno applicate le norme di Legge e dei Regolamenti comunali vigenti.

Como, lì

Per il Comune di Como LA PARTE
Il Dirigente del Settore comunale Parchi e Giardini

Allegato 4 – Modalità e tipologie di potatura

Modalità

Soppressione: asportazione con un taglio netto, alla base, di branche, rami e germogli

Cimatura: eliminazione dei nodi terminali di un ramo (potatura verde)

Spuntatura: eliminazione dei nodi terminali di un ramo (potatura invernale)

Scacchiatura: eliminazione di germogli avventizi presenti sul tronco

Raccorciamento: asportazione di una porzione più o meno lunga della parte distale di un ramo

Speronatura: accorciamento che lascia solo i 2 – 3 nodi prossimali

Capitozzatura: accorciamento che interessa le branche principali o il tronco della pianta

Spollonatura: asportazione dei polloni

Diradamento: eliminazione di fiori, frutti o rami ritenuti in sovrannumero

Sfogliatura: eliminazione di una parte delle foglie

Decorticazione anulare: asportazione di un anello di corteccia per favorire la fruttificazione della parte apicale del ramo

Intaccatura: effettuazione di due tagli a **V** sopra una gemma, asportando una parte di corteccia per favorire la emissione di un germoglio

Incisione: consiste in un taglio che si approfondisce fino all'alburno allo scopo d'indebolire il vigore vegetativo nelle piante da frutto

Infrangimento: parziale rottura di rami eccessivamente vigorosi per forzarli a fruttificare

Intaglio: serie di tagli ottenuti con una sega a lama spessa per poter inclinare branche di grosse dimensioni

Curvatura: previsione non di tagli ma del piegamento ad arco di rami di cui si vuole rallentare lo sviluppo vegetativo

Inclinazione: previsione di tagli solo per le branche o rami di grosse dimensioni (vedi l'intaglio), con l'inclinazione del ramo senza curvatura per favorire l'emissione di nuovi rami

Divaricazione: previsione di tagli con l'utilizzo di divaricatori per una giusta inclinazione delle branche

Piegatura: previsione non di tagli ma dell'inclinazione d'un ramo verso il basso per rallentare lo sviluppo vegetativo

Torsione: previsione non di tagli ma della parziale rotazione di un ramo intorno al suo asse con parziale rottura dei vasi legnosi e stimolazione a fruttificare

Gli strumenti maggiormente utilizzati nella potatura sono le forbici manuali o pneumatiche, la sega e recentemente le potatrici meccanizzate per le coltivazioni specializzate (ad esempio la vite).

Tipologie

La potatura è distinta in base allo scopo e stagione in cui viene eseguita; tra quelle più utilizzate:

Potatura di allevamento o di *formazione*: praticata con l'intento di dare alle giovani piante la forma ottimale per lo sfruttamento razionale dello spazio e della luce

Potatura di fruttificazione o di *produzione*: praticata con l'intento di: favorire lo sviluppo dei rami che portano fiori e/o frutti per migliorarne la qualità; e per mantenere il giusto equilibrio tra attività produttiva e vegetativa della pianta

Potatura di trapianto: eseguita alla fine dell'inverno, nel momento della messa a dimora delle piantine, per eliminare le radici rovinare, contorte o mal disposte e per effettuare il taglio o intestatura dell'*Astone* all'altezza della impalcatura

Potatura di riforma o di *ristrutturazione*: praticata quando sorge l'esigenza di variare la forma di un albero, ritenuta non più idonea ai fini produttivi (ad esempio l'adozione di macchinari per la raccolta dei frutti meccanizzata) o ornamentali

Potatura di ringiovanimento: praticata con l'intento di rinnovare le piante ormai senescenti, con una drastica riduzione della chioma con la capitozzatura, al fine di ottenere nuovi getti che sostituiranno le branche invecchiate

Potatura di risanamento o di *rimonda*: praticata per eliminare le parti di chioma disseccate, spezzate o attaccate da

parassiti

Potatura invernale: praticata per attivare la vegetazione con tagli più o meno drastici a seconda degli scopi

Potatura verde o estiva: eseguita durante il ciclo vegetativo con lo scopo di deprimere il vigore vegetativo di alcune parti della pianta a favore di altre, con operazioni di spuntatura, scacchiatura, sfemminellatura, diradamento dei frutticini, sbottonatura dei bottoni floreali, cimatura, spollonatura, etc.

ALLEGATO 5 – Avversità fitopatologiche: la descrizione delle principali misure di lotta obbligatoria per le piante ornamentali – Normativa nazionale attualmente esistente

Nel settore urbano, le avversità il cui controllo è obbligatorio sono:

CANCRO COLORATO DEL PLATANO

Dm. 17 aprile 1998, Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano «*Ceratocystis fimbriata*»

Piante ospiti: *Platanus orientalis*, *P. occidentalis*, *P. acerifolia*.

COLPO DI FUOCO BATTERICO

Dm. 27 marzo 1996, Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico *Erwinia amylovora*, varietà amylovora.

Piante ospiti: rosacee ornamentali: *Amelanchier sp.*, *Chaenomeles japonica*, *Cotoneaster horizontalis*, *Cotoneaster salicifolius*, *Crataegus monogyna*, *Crataegus oxyacantha*, *Cydonia sp.*, *Eriobotrya japonica*, *Malus sp.*, *Mespilus germanica*, *Potentilla sp.*, *Pyracantha sp.*, *Pyrus sp.*, *Rubus fruticosus*, *Sorbus sp.*

PROCESSIONARIA DEL PINO

Dm. 17 aprile 1998, Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino «*Thaumetopoea pityocampa*»

Piante ospiti: *Pinus nigra* e *Pinus sylvestris*; più raramente: *P.halepensis*, *P.pinea*, *P. pinaster*, *Pinus strobus*, *Larix sp.* e *Cedrus sp.*

Con riferimento all'articolazione dell'art 20.2 del Regolamento, sono di seguito descritte le seguenti misure di lotta obbligatoria:

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (rif. art. 20.2.1)

1. La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano, considerato che al momento risulta la malattia più grave presente sul territorio cittadino, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" e s.m.i., dalla relativa circolare applicativa nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale.
2. Non esistono metodi di cura ed è quindi fatto obbligo, secondo il suddetto decreto, ai proprietari e gestori di fondi su cui insistono dei platani, di eliminare le piante infette, secondo le modalità specificate nella legislazione vigente.
3. Inoltre qualsiasi intervento (potature, scavi, abbattimenti, trapianti, spollonature, ecc.) coinvolga specie del genere *Platanus*, anche in aree indenni, deve essere eseguito solo in casi di effettiva necessità, previa richiesta di autorizzazione al Settore Fitosanitario Regionale.
4. L'infezione si trasmette attraverso ferite, su vari organi della pianta, che mettano a nudo il legno e tramite contatti radicali tra piante malate e piante sane. La malattia si manifesta all'inizio con disseccamenti di tutte o parte delle foglie, chioma rada, foglie piccole e stentata ripresa vegetativa a primavera. Il fungo parassita invade con il proprio apparato ifale i vasi legnosi e porta a morte la pianta nel giro di tre o quattro anni. Un sintomo evidente della presenza del fungo é, talvolta, ma non sempre, la tendenza del platano a emanare dalla base e dal tronco vigorosi ricacci. Sul fusto possono comparire delle anomale colorazione rosso – bruno – violacee che percorrono il tronco, simili a fiammate.

5. Vengono qui di seguito riportate le modalità previste per l'abbattimento e la rimozione delle piante infette:
- a) gli abbattimenti devono iniziare dalle piante di rispetto e procedere verso le piante sicuramente malate e morte;
 - b) gli interventi devono essere eseguiti nei periodi in cui è minore l'attività del patogeno, cioè i periodi più asciutti dell'anno che nella nostra regione coincidono con i mesi più freddi (dicembre, gennaio, febbraio) o più caldi (luglio);
 - c) considerata l'alta capacità di trasmissione della malattia da parte della segatura al fine di ridurre la dispersione nell'ambiente, si deve operare in giornate non ventose e limitare allo stretto necessario il numero di tagli, in modo particolare nelle parti infette delle piante. È consigliabile utilizzare attrezzi da taglio che non producano segatura oppure che siano dotati di idonei dispositivi per ridurre la dispersione;
 - d) prima di iniziare l'abbattimento, allo scopo di raccogliere la segatura ed i frammenti di legno infetti, il terreno circostante (per un'estensione sufficiente a contenere la ricaduta della segatura) deve essere ricoperto con un robusto telo di plastica del diametro di alcuni m, immediatamente irrorato con un prodotto a base di Tiophanate di metile (150 g/hl di prodotto commerciale al 70% di principio attivo). Nel corso delle operazioni di abbattimento deve essere reiterata l'applicazione della soluzione disinfettante sul telo di plastica, sul terreno circostante e sul materiale accumulato in attesa del trasporto. Analogamente si dovrà procedere disinfettando la superficie del suolo su cui era collocato il telo di plastica dopo il suo allontanamento;
 - e) le ceppaie dovranno essere estirpate tramite cavaceppi o ruspe. Nel caso in cui l'estirpazione avvenisse successivamente al periodo di apertura del cantiere (possibilmente non oltre i 60 giorni dalla chiusura dello stesso), sarà necessario irrorarle al termine degli abbattimenti di un prodotto a base di Tiophanate metile (alle dosi sopracitate) e ricoprirle con mastice o colle vinaviliche in attesa delle loro rimozione. Se, invece, l'estirpazione non fosse assolutamente possibile sarà opportuno procedere alla devitalizzazione, tagliando il ceppo a raso suolo ed applicando una miscela costituita da un prodotto a base di Glifosate ed un prodotto a base di Tiophanate metile alle dosi sopracitate. Le ceppaie dovranno essere poi ricoperte con colle vinaviliche o mastici;
 - f) dopo l'estrazione delle ceppaie, deve essere allontanato quanto più possibile il materiale vegetale infetto misto a terra all'interno e sull'orlo della buca, dopodiché la stessa ed il terreno circostante dovranno essere disinfettati con prodotto a base di Tiophanate di metile alle dosi sopracitate;
 - g) prima del trasporto il materiale, già caricato sull'autocarro dovrà essere irrorato, unitamente alla segatura di risulta, con fungicida a base di Tiophanate metile ed il carico dovrà essere coperto con teloni. Il trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante;
 - h) il materiale di risulta degli abbattimenti (tronchi, ramaglie, segatura, ceppaie) dovrà essere eliminato secondo le modalità previste dal Dm. 17 aprile 1998, previa autorizzazione del Responsabile tecnico.
 - i) I proprietari (pubblici o privati) di fondi su cui insistono dei platani sono tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale presenza di sintomi sospetti al Settore Fitosanitario Regionale.

Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (rif. art. 20.2.2)

1. La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica" e s.m.i..
2. L'insorgenza della malattia denominata "Colpo di fuoco batterico", causato da *Erwinia amylovora*, per la sua estrema pericolosità e per consentire il rapido avvio di un'azione di prevenzione, deve essere immediatamente segnalata al Settore Fitosanitario Regionale.
3. La malattia, che colpisce alcune rosacee, si manifesta con un disseccamento improvviso delle foglie su rami interi delle piante; le foglie seccate rimangono pendule e tenacemente attaccate al ramo, in quanto non hanno avuto il tempo di differenziare il tessuto di abscissione come si verifica normalmente nella stagione autunnale quando le latifoglie perdono le foglie.
4. Al fine di contenere il diffondersi della malattia devono essere adottate le seguenti misure:
 - a) controllare periodicamente le piante ed allertare gli Enti competenti ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi;

- b) in caso di nuovi impianti, privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili di rosacee;
- c) in caso di potatura di specie sensibili, è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, all'inizio ed al termine dell'esecuzione dell'intervento e per ogni singola pianta, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%) o sali quaternari d'ammonio, al fine di evitare di trasmettere il patogeno a piante ancora sane; il periodo migliore per eseguire tali interventi è quello autunno – invernale e comunque prima della ripresa vegetativa.

Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (rif. art. 20.2.3)

1. La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998, n. 356 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa*”.
2. Tale lotta è obbligatoria “nelle aree in cui la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali”.
3. In collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, il Settore Fitosanitario Regionale ha proceduto all'individuazione di tali aree nel territorio regionale, adottando come soglia di rischio la presenza anche di un solo nido nei parchi o nei popolamenti arborei con frequentazione umana, o di animali domestici, di 2 nidi ogni 10 piante nelle pinete adulte e di 1 nido ogni 10 piante nei giovani rimboschimenti.
4. Nelle aree in cui tale soglia è stata superata verranno imposti gli interventi opportuni.
5. I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve.
6. Per prevenire le infestazioni è bene evitare la messa a dimora di conifere del genere *Pinus* (in particolare di *Pinus nigra*) a un'altitudine inferiore ai 500 m e, in ogni caso, nelle zone particolarmente colpite dal parassita.
7. Per la lotta alla processionaria occorre intervenire in diversi momenti dell'anno.
8. In inverno (indicativamente tra dicembre e l'inizio di febbraio): è il periodo in cui ci si accorge della presenza dell'insetto, quando sono ben visibili sulla chioma, soprattutto nelle porzioni esterne, i nidi formati dalle larve. Altrettanto ben visibili sono le “processioni” che si osservano sui tronchi, sull'erba, sul selciato nel periodo primaverile che precede il loro interrimento nel suolo.
9. La massima pericolosità dell'insetto coincide con il periodo immediatamente precedente all'apertura del nido. In questa fase occorre accuratamente evitare ogni contatto con le larve, altamente urticanti; pertanto, se da un lato è di fondamentale importanza, ove tecnicamente possibile, tagliare e bruciare i nidi larvali, dall'altro occorre operare con la massima cautela adottando adeguate misure protettive. Il taglio dei nidi riduce la pressione esercitata dall'insetto, ma non abbatte completamente l'infestazione.
10. A fine estate (indicativamente nella seconda metà di settembre): è il momento di effettuare 1 – 2 trattamenti alla chioma con preparati microbiologici a base di *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*. Dosi di 100 – 150 grammi di prodotto diluiti in 100 litri di acqua forniscono ottimi risultati nei confronti delle larve di prima e seconda età. Dosi superiori (fino a 300 – 350 g/hl di acqua) sono indispensabili nel caso di trattamenti su larve di maggior età. Gli interventi vanno eseguiti nelle ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme. Trattandosi di un prodotto biologico, ha una limitata azione nel tempo ed è facilmente dilavabile; pertanto, in caso di forte infestazioni o di piogge successive al trattamento, è bene eseguirlo nuovamente dopo 4 – 5 giorni.
11. Si ricorda che il *Bacillus thuringiensis var. kurstaki* è del tutto innocuo per l'uomo, i vertebrati e gli insetti utili in genere. Risulta quindi particolarmente interessante per l'impiego in ambiente urbano.
12. Gli interventi messi in atto contro la processionaria non possono tuttavia evitare il ripresentarsi in futuro di nuove infestazioni, pertanto non sono in grado di abbattere completamente la popolazione dell'insetto. Al contrario, devono perseguire l'obiettivo di contenerne per quanto possibile la diffusione e, di conseguenza, l'azione dannosa.

Normativa nazionale concernente le principali misure di lotta obbligatoria

D.M. 17 aprile 1998 – Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano “*Ceratocystis fimbriata*”

Articolo 1

La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno “*Ceratocystis fimbriata*” Ell. et Halsted f.sp. platani Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Articolo 2

Accertamenti sistematici relativi alla presenza di “*Ceratocystis fimbriata*” sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsivoglia vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei Servizi Fitosanitari Regionali.

Articolo 3

La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero per le Politiche Agricole.

Articolo 4

Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente ed obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante e del materiale di risulta, nonché le modalità di disinfezione degli attrezzi. Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al Servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio degli abbattimenti. I platani colpiti dal cancro colorato e i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Articolo 5

Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.

I proprietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione.

In caso di mancata risposta da parte del Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso.

Articolo 6

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio. Il Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero per le Politiche Agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvederà ad emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.

Articolo 7

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

È facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Articolo 8

Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, citato nelle premesse, è abrogato.

Circolare applicativa del Dm. 17 aprile 1998 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato – “Ceratocystis fimbriata”

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Dm. 17 aprile 1998 che istituisce la lotta obbligatoria al “Cancro colorato” causato da *Ceratocystis fimbriata*, vengono redatte le seguenti note tecniche volte alla tutela dei platano in Italia.

Abbattimento dei platani infetti

L’abbattimento dei platani infetti da *Ceratocystis fimbriata* e dei loro contermini deve avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti.

In particolare si devono rispettare le seguenti norme:

- a) effettuare gli abbattimenti nei periodi asciutti dell’anno, così come definiti dai locali Servizi Fitosanitari al fine di impedire la diffusione del patogeno;
- b) riservare alle operazioni di abbattimento tutta la superficie atta a contenere la ricaduta della segatura;
- c) gli abbattimenti vanno eseguiti a partire dalle piante di rispetto e procedendo verso le piante sicuramente malate o morte;
- d) ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo di raccogliere la segatura ed il materiale di risulta; è consentito, in sostituzione, l’utilizzo di un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate. Inoltre, sempre al fine di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura, è opportuno che la stessa venga bagnata, con idonea soluzione disinfettante secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- e) evitare comunque la dispersione di segatura, effettuando il minor numero possibile di tagli, in particolar modo nelle parti infette delle piante; ove possibile, utilizzare motoseghe attrezzate per il recupero della segatura;
- f) dopo il taglio dei soggetti infetti e dei contermini procedere preferibilmente all’estirpazione delle ceppaie tramite cavaceppi o ruspe e successivamente disinfettare le buche con idonei prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Qualora tale operazione fosse impossibile, tagliare il ceppo e le radici affioranti, ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo, procedendo poi alla disinfezione delle buche con i prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Nel caso in cui le operazioni sopra descritte non potessero trovare pratica applicazione tagliare le ceppaie e le radici affioranti al livello del suolo devitalizzando la parte residua tramite idonei diserbanti ed anticrittogamici addizionati a mastici o colle viniliche, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- g) al termine delle operazioni, tutta la zona interessata dagli abbattimenti deve essere disinfettata con i prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale; analogamente devono essere disinfettati tutti gli attrezzi usati per l’esecuzione dei tagli;
- h) i Servizi Fitosanitari competenti possono concedere deroghe relativamente all’abbattimento dei contermini monumentali.

Trasporto del legname infetto

Qualora i residui degli abbattimenti non vengano distrutti sul posto, il trasporto del legname e degli altri residui dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante, adottando le seguenti precauzioni volte ad evitare la disseminazione del patogeno:

- a) trattamento di tutto il materiale con idonei prodotti, secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale;
- b) copertura del carico con teloni o utilizzazione di un camion telonato.

I mezzi che effettuano lo spostamento del legname dovranno essere muniti di apposita “autorizzazione allo spostamento locale” rilasciata dal competente Servizio Fitosanitario Regionale, secondo quanto previsto all’art. 15 del Dm. 31 gennaio 1996.

Smaltimento del legname infetto

I proprietari delle piante devono comunicare al Servizio Fitosanitario la modalità di smaltimento del legname, che deve essere scelta fra le seguenti:

- a) distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento od in area appositamente individuata nei pressi ma adeguatamente lontana da altri platani;
- b) incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali termiche (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- c) conferimento ad una industria per la trasformazione in carta – cartone, pannelli truciolari trinciati o sfogliati dopo trattamento termico (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- d) smaltimento in discarica assicurandone l'immediata copertura (copia della bolla di conferimento in discarica andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- e) conferimento all'industria per il trattamento Kiln Dried (KD): essiccazione a caldo, in forno, fino a raggiungere un'umidità inferiore al 20%, secondo un programma tempo/temperatura ufficialmente approvato dal Servizio Fitosanitario Regionale, con marchio KD apposto sul legname trattato (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale).

In casi particolari, previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario, il legname in attesa dello smaltimento può essere accumulato in cataste ubicate lontano da piante di platano, trattate periodicamente con idonei formulati e sottoposte a frequenti controlli.

Potature dei platani

Aree già infette da cancro colorato

In aree (strade o porzioni di esse, parchi, ecc.) ove sono presenti focolai di cancro colorato è vietata la potatura dei platani fino alla completa eliminazione dei focolai dell'infezione. Tale pratica è consentita solo ed esclusivamente nei casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e sarà effettuata disinfettando le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con fungicidi indicati dal Servizio Fitosanitario e ricoprendole con mastici o colle viniliche disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Aree esenti da cancro colorato

In dette aree tutte le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante.

Le superfici di taglio devono essere disinfettate con fungicidi efficaci e, nel caso di tagli superiori ai 10 cm di diametro, a questi dovranno essere applicati fungicidi addizionati a mastici o colle viniliche secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario.

Nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi utilizzati per la potatura devono essere sempre disinfettati con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Reimpianti

Sono sconsigliati i reimpianti di platano nei siti ove sono stati effettuati abbattimenti di piante affette da *Ceratocystis fimbriata*.

Nel caso di nuovi impianti di platano, onde ridurre la necessità di procedere a successivi interventi di contenimento della chioma e garantire uno sviluppo equilibrato della pianta, è consigliabile attenersi alle seguenti indicazioni:

- a) distanza tra le piante di almeno 12 m;
- b) distanza di almeno 6 m dal fronte dei fabbricati;
- c) adottare le più corrette tecniche agronomiche al fine di consentire le migliori condizioni di vita per le piante (aerazione del suolo, concimazioni, irrigazioni etc.).

Ulteriori norme comportamentali per la salvaguardia delle alberature di platano

- a) Devono essere limitate al massimo le operazioni di scavo in prossimità dei platani e soprattutto devono essere osservate tutte le cautele al fine di evitare ferite alle radici principali al colletto ed al tronco delle piante;
- b) in caso di ferite e di recisioni delle radici principali, queste devono essere rifilate e trattate con fungicidi idonei;
- c) nei nuovi impianti, onde evitare possibili lesioni alla parte basale del tronco ed alle radici, si devono predisporre, attorno alla circonferenza basale delle piante, cordoli o altri manufatti di protezione, che consentano comunque lo sviluppo diametrico del tronco;
- d) evitare l'apposizione di oggetti nei tronchi e nelle branche, così da non provocare ferite alle piante;

- e) eliminare inoltre i manufatti (es. fili di ferro, pali segnaletici, cartelli pubblicitari, ecc.) che, per la loro posizione immediatamente a contatto con il tronco possano con il tempo causare danni ai tronchi stessi a seguito della crescita delle piante

Disposizioni finali

I Servizi Fitosanitari Regionali potranno dettagliare ulteriormente le norme previste nella circolare al fine di adattarle alle situazioni specifiche del proprio territorio e di fornire validi suggerimenti per gli operatori.

In particolare i Servizi Fitosanitari potranno individuare i fitofarmaci più idonei per la disinfezione delle attrezzature, delle ferite di potatura o delle aree interessate dalle operazioni di abbattimento; inoltre potranno stabilire precisi tempi e modalità, nonché individuare altri Enti e/o Amministrazioni locali con i quali collaborare per svolgere i controlli sulle operazioni di abbattimento e potatura o per svolgere il monitoraggio del territorio.

Le Regioni sono tenute a dare la massima divulgazione dei sintomi della malattia e della pericolosità del patogeno mediante ogni mezzo di informazione.

Dm. 10 settembre 1999, n. 356: regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica

Articolo 1 – Scopo generale

1. La lotta contro il batterio *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco delle pomacee, è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.

Avvertenza: il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

2. Note alle premesse:

la Legge 18 giugno 1931, n. 987 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1931, n. 194 – reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

Il R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1933, n. 295 – concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.

Il R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938, n. 40 – reca modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997 – reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale". – Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993 – reca attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Il Dm. 31 gennaio 1996 – pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996 – riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Il Dm. 27 marzo 1996 recante: “Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 81 del 5 aprile 1996.

Il testo dei commi 3 e 4 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

I regolamenti di cui al comma 1 e i regolamenti ministeriali e interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 2 – Ispezioni sistematiche

1. I Servizi Fitosanitari Regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespillus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e *Stranvaesia*, con particolare attenzione ai vivai.
2. Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell’all. I.
3. Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei punti della rete di monitoraggio descritta nell’allegato II, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati e tra la flora spontanea.
4. I risultati di dette indagini devono essere comunicati al Servizio Fitosanitario Centrale entro il 30 dicembre di ogni anno.
5. Gli allegati I e II di cui ai precedenti commi 2 e 3, potranno essere modificati ed integrati dal Ministero per le politiche agricole con apposito provvedimento.

Articolo 3 – Denuncia dei casi sospetti

1. È fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvederà ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali.
2. Le Regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del colpo di fuoco sulle pomacee.
3. In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il Servizio Fitosanitario Regionale al fine di scongiurare la disseminazione di *Erwinia amylovora* può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall’area in cui si è avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.

Articolo 4 – Accertamento ufficiale di un caso

1. Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di *Erwinia amylovora* in un campione di materiale vegetale, il Servizio Fitosanitario Regionale deve dichiarare contaminata l’area od il campo da cui è stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta. In caso di infezioni o focolai primari in zona precedentemente indenne i servizi fitosanitari devono far estirpare e distruggere, in considerazione del rischio fitosanitario, anche le piante ospiti asintomatiche attorno alle piante visibilmente infette fino ad un raggio di 10 m.
2. In caso di vivai, il Servizio Fitosanitario Regionale può disporre l’estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a 10 m.

2. Il Servizio Fitosanitario Regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico – amministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al Servizio Fitosanitario Centrale.

Articolo 5 – Zona di sicurezza

1. La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km² (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento e per quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza può essere tolta se non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'anno nei periodi di giugno – luglio e settembre – ottobre.
2. La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.

Articolo 6 – Trattamento del focolaio

1. Il Servizio Fitosanitario Regionale deve ispezionare, per il resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe.
2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata ed asportata e distrutta, senza la necessità di analisi batteriologiche di conferma. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno cinquanta cm dal limite prossimale visibile della lesione.

Articolo 7 – Trasporti vietati

1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.
2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.
3. In deroga al primo comma, il Servizio Fitosanitario Regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti verso zone non protette dell'Unione Europea o verso Paesi terzi.

Articolo 8 – Movimentazione di alveari

1. È vietato lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni.
2. I servizi fitosanitari regionali determineranno annualmente i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione.

Articolo 9 – Distruzione dalle piante infette

1. L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del Servizio Fitosanitario Regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'incenerimento.
2. Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato.
3. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco per via chimica o fisica.

Articolo 10 – Indagine epidemiologica

1. Il Servizio Fitosanitario Regionale, immediatamente dopo l'accertamento ufficiale di un focolaio primario su vegetali messi a dimora nei due anni prima in un territorio precedentemente indenne, deve effettuare

un'ispezione presso i vivai delle ditte da cui provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio circostante per un raggio di 2 km.

2. Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento del caso, il Servizio Fitosanitario Regionale deve effettuare altre due ispezioni nonchè due nell'anno seguente, nei periodi maggio – luglio e settembre – ottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione, deve essere avvertito il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio che effettuerà le dovute ispezioni.
3. I Servizi Fitosanitari Regionali devono trasmettere al Servizio Fitosanitario Centrale i risultati della indagine epidemiologica.
4. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai Servizi Fitosanitari delle Regioni di destinazione.

Articolo 11 – Detenzione di colture

1. È vietata la detenzione e la manipolazione di colture di *Erwinia amylovora*.
2. Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'estero identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in territorio italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente che provvederà alla conferma (allegato I).

Articolo 12 – Deroghe

Il Servizio Fitosanitario Centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'articolo 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonchè lavori di selezione varietale purchè tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).

Articolo 13 – Cessazione zone di sicurezza

Nelle aree non riconosciute più come “zone protette”, ai sensi della direttiva 77/93/CEE, e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo di costituire zone di sicurezza.

Articolo 14 – Contributi per l'estirpazione

Le Regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per l'estirpazione dei frutteti colpiti dalla malattia.

Articolo 15 – Denuncia degli inadempienti

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale è facoltà delle Regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Il decreto ministeriale 27 marzo 1996, e successive modifiche, citato nelle premesse è abrogato.

Articolo 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DM. 17 aprile 1998 – Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “Traumatocampa pityocampa”

Articolo 1

La lotta contro la processionaria del pino “*Thaumetopoea pityocampa*” (Den. et Schif) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali.

Articolo 2

Gli accertamenti fitosanitari per individuare le zone a rischio di cui all'art.1, devono essere effettuati annualmente dai Servizi fitosanitari regionali nel territorio di competenza, avvalendosi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 3

Il Servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle indagini previste dall'art.2, rilevi la presenza del fitofago in misura tale da costituire un rischio per la produttività o la sopravvivenza del popolamento arboreo e conseguentemente per la tutela della salute pubblica e degli animali ne dà comunicazione al presidente della giunta regionale il quale dispone misure di intervento di lotta obbligatoria secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale.

Negli altri casi il Servizio fitosanitario regionale, qualora ne venga a conoscenza, comunica la presenza del fitofago al sindaco e stabilisce le modalità di lotta più opportune.

Gli eventuali interventi di profilassi disposti dall'autorità sanitaria competente dovranno essere effettuati secondo le modalità concordate caso per caso con il Servizio fitosanitario nazionale.

Articolo 4

I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Detto Servizio fitosanitario, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi tecnici, stabilisce le modalità di intervento più idonee.

Articolo 5

I decreti ministeriali del 20 maggio 1926 e del 12 febbraio 1939, citati nelle premesse, sono abrogati.

Articolo 6

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 7

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

**ALLEGATO 6 – Domanda di autorizzazione per l'abbattimento/potatura di alberi
sottoposti a vincolo ambientale in aree private**



Comune di Como
Settore Concessioni Edilizie

protocollo n. _____

Il sottoscritto (proprietario/avente titolo) _____
nato a _____ il _____ C.F. _____
residente in _____ c.a.p. _____ città _____
n. tel. _____ legale rappresentante _____

chiede:

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ai sensi dell'art.7 della L.1497/39 nei modi introdotti dalla L.R.n°18 del 9/6/97 per il TAGLIO dei seguenti ALBERI:

è prevista la ripiantumazione di:

siti nella circoscrizione n. _____ nell'immobile di via _____
al mapp. n. _____ FG. _____ della Sez. Cens. di _____

Si allega la seguente documentazione indicata nell'abaco allegato alla deliberazione della Giunta Regionale del 25/7/97, n. 6/30194

- (1) documentazione fotografica a colori, in originale, delle piante e del loro intorno;
- (2) estratto di mappa catastale, scala 1:2000 che permetta di individuare l'immobile;
- (3) planimetria generale dell'immobile (minimo scala 1/100) indicante graficamente, la posizione delle piante e/o delle essenze da tagliare nonché quelle eventualmente da ripiantumare;
- (4) relazione sintetica che indichi i motivi della richiesta e le modalità di intervento;
- (5) indagini vegetazionali;
- (6) indagini geologiche;
- (7) simulazione fotografica;
- (8) piante prospetti e sezioni ambientali;

Al fine di poter immediatamente avviare il procedimento amministrativo di cui all'art. 8 della L.241/90 è necessario presentare la documentazione, indicata ai punti: 1, 2, 3, e 4, in triplice copia.

**ALLEGATO 6 BIS – Domanda di autorizzazione per l'abbattimento/potatura di alberi
non sottoposti a vincolo ambientale in aree private**

Al Comune di Como
Settore comunale Parchi e Giardini
via Vittorio Emanuele II
22100 C O M O

Io sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a
_____ (____) e residente a _____ (____) Cap _____ in
via/p.zza _____ n. _____ nella qualità di _____ del terreno sito
in Como in via/p.zza/loc. _____ n. _____

DENUNCIO DI

- ABBATTERE ALBERI** con diametro tronco superiore a 25 cm
(sono escluse dall'obbligo della denuncia: robinia, acero bianco americano, ailanto, ciliegio americano)
- ABBATTERE ARBUSTI** con diametro tronco superiore a 15 cm
(camelie, rododendri, pieris, osmanto, fotinia, corbezzoli, viburni, bosso, non comuni specie botaniche)
- ABBATTERE RAMPICANTI** con diametro tronco superiore a 10 cm
(glicini, gelsomini, clematidi, ortensia rampicante, non comuni specie botaniche)
- ABBATTERE ARCHITETTURE VEGETALI**
(Carpinate, Roccoli, Arabeschi, Labirinti Etc) di piu' di 50 anni
- POTARE**

piante tutelate con modalità tecniche vietate dall'art. 3 (capitozzatura)

- SCAVARE**

in prossimità di piante tutelate

n. ____; specie **2** _____; altezza m. ____; diametro tronco cm. ____
n. ____; specie **2** _____; altezza m. ____; diametro tronco cm. ____
n. ____; specie **2** _____; altezza m. ____; diametro tronco cm. ____
n. ____; specie **2** _____; altezza m. ____; diametro tronco cm. ____

per i motivi di seguito esposti:

- morti (anche in zona sottoposta a vincolo paesistico ambientale)
- deperienti per malattia
- aduggiati e/o sottomessi, soprannumerari, sradicati
- troppo vicini ad abitazioni
- a distanza non legale dai confini altrui in pericolo di caduta
- altro: _____

Dichiaro inoltre che l'abbattimento/potatura degli alberi :

- non viene richiesto per eseguire opere o lavori edili.
- viene richiesto per eseguire opere o lavori edili, che saranno oggetto di D.I.A. (allegare stato di fatto e planimetria di progetto)

Allego i seguenti documenti obbligatori per dare inizio all'esame della mia denuncia:

- fotografie a stampa (a sviluppo non istantaneo) nitide a colori, riportanti tutti gli alberi da abbattere;
- planimetria di dettaglio del luogo d'intervento con indicata/e la/e posizione/i precisa/e degli alberi in scala compresa tra 1:500 / 1:50;

- fotocopia dell'autorizzazione del Servizio Fitopatologico Regionale (necessaria solo per i platani)

[In base al D. M. 17.04.1998, tutti gli interventi di abbattimento e potatura dei platani devono essere autorizzati dall'Ente Regionale per Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (E.R.S.A.F.), Servizio Fitosanitario Regionale – via Copernico, 38 – 20125 Milano];

- delega da parte del proprietario del terreno;
- perizia tecnica firmata e timbrata da un Agronomo iscritto all'Albo (obbligatoria nei seguenti casi:
 - alberi di dimensioni grandi o eccezionali (appartenenti alla classe diamca dei 70 cm o alle superiori) salvo che per quelli posti a distanza inferiore, dai confini di proprietà, edifici, linee tecnologiche, a quelle indicate dall'art. 5;
 - piante specificatamente tutelate da appositi provvedimenti (es. “alberi monumentali”).

Dichiaro inoltre che:

- le piante tutelate non si trovano in un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale;
- l'abbattimento degli alberi non viene richiesto per eseguire opere o lavori edili;
- (facoltativo) impianterò un albero della specie _____, alto all'impianto ____ circa entro 1 anno dalla presentazione della seguente denuncia, consapevole che il mancato reimpianto denunciato è soggetto a sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 per ogni pianta non messa a dimora.

Per eventuale sopralluogo da parte dei tecnici comunali, contattare il Sig. _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DATI

*Il richiedente deve essere proprietario o amministratore del terreno o comunque avere titolo legale per usufruire del terreno stesso e denunciare l'abbattimento degli alberi. Se il richiedente non è proprietario o amministratore o non ha titolo (es. un giardiniere o custode), deve presentare una delega scritta dal proprietario che lo autorizza a presentare al suo posto la denuncia di abbattimento. In caso contrario, la denuncia di abbattimento **non** potrà essere accolta.*

L'indicazione della specie arborea e delle dimensioni (altezza in m e diametro del tronco misurato a 130 cm di altezza da terra) è per approssimazione.

Se non vengono allegati i documenti obbligatori, l'istanza non può essere accettata.

Il disegno del giardino può essere fatto a mano, purché sia preciso ed in scala, evidenziando il punto ove sussistono gli alberi da abbattere.

Resta inteso che, trascorsi trenta giorni dalla protocollazione di questa istanza senza avere ricevuto comunicazioni da parte Vostra (diffida a procedere all'abbattimento e/o obbligo di reimpianto), potrò procedere all'abbattimento degli alberi.

distinti saluti

data _____

Firma _____

L'Amministrazione comunale s'impegna formalmente a mantenere la più completa riservatezza sui dati forniti dal cittadino o raccolti, utilizzandoli esclusivamente ai fini della gestione ordinaria ed istituzionale, escludendone di conseguenza ogni altro trattamento o gestione in ottemperanza al D. Lgs. 28 luglio 1997, n. 255.

ALLEGATO 7 – Stima del danno, calcolo del Valore ornamentale (V.o.)
1 – Metodi per la stima dei danni
a) Abbattimenti

Nel caso in cui si debba procedere all'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, senza autorizzazione o a seguito di incidenti provocati da veicoli o per atti vandalici, di cui si stia accertata la responsabilità degli autori, il Comune si riserva il diritto di chiedere un indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale del soggetto danneggiato.

L'indennizzo sarà calcolato con:

$$I = V_o + S_a - V_I$$

dove: I = Indennizzo spettante al Comune, V_o = Valore ornamentale, S_a = Spese di abbattimento, V_I = Valore di mercato del legname da opera ritraibile

b) Interventi sulla chioma

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato. Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc.) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

Nel caso in cui vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome in corso di lavori, o in seguito ad incidenti provocati da veicoli o per atti vandalici, il Comune si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del soggetto interessato.

Non si considerano danneggiamenti quelle situazioni provocate dal passaggio di mezzi qualora la chioma di alberature stradali abbia un impalcatura inferiore a m 2,5.

L'indennizzo sarà calcolato con:

$$I = V_{op} - V_{os}$$

dove: I = Indennizzo spettante al Comune, V_{op} = Valore ornamentale precedente l'intervento, V_{os} = Valore di ornamentale successivo all'intervento.

c) Danno biologico all'apparato radicale

Nel caso in cui vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle radici in corso di lavori, o per atti vandalici il Comune si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del soggetto interessato.

Ciò in quanto i danni all'apparato radicale provocano un deperimento generale del soggetto arboreo.

L'indennizzo sarà calcolato con:

$$I = V_o \times P$$

dove: I = Indennizzo spettante al Comune, V_o = Valore ornamentale, P = Incidenza percentuale riferita alla superficie dell'area danneggiata derivata dalla proiezione sul terreno dell'area totale della chioma.

d) Altri danni

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture, ecc.) al tronco e ai rami dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami ecc. l'indennizzo è pari alle spese sostenute per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata.

2 – Metodi per la stima del valore ornamentale (v_o)

- a) Prezzo di vendita al dettaglio (rilevato dal Listino Assoverde in vigore) relativo ad una pianta, appartenente alla stessa specie e varietà di quella oggetto della stima, dotata di circonferenza 14 – 16 cm per le latifoglie o 15 – 18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,5 – 3,00 m)

b) Indice relativo alla specie e varietà, con valore considerabile = la decima parte del prezzo di cui al punto a), con:

$$b = a/10$$

valore che porta nel procedimento di stima il significato del costo di acquisto del giovane soggetto, più o meno elevato a seconda del costo della piantina del vivaio.

c) Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria in gruppo;

4 = pianta media vigoria in esemplare o solitaria;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata;

0,5 = pianta senza alcun valore

d) Indice secondo la localizzazione:

10 = Centro città;

8 = Media periferia;

6 = Periferia;

4 = Parchi esterni;

2 = Zone rurali

e) Indice secondo le dimensioni:

Circonferenza (in cm.)	Indice	Circonferenza (in cm.)	Indice	Circonferenza (in cm.)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f) Deprezzamento:

Potatura leggera di rami secchi 10%

Potatura decisa di branche principali 30%

Dendrochirurgia su cavità 50%

Potatura decisa più dendrochirurgia 70%

VALORE ORNAMENTALE (V_o)

$$V_o = (b * c * d * e) - f$$

ALLEGATO 7 BIS: Tabella per la determinazione del valore ornamentale

Località _____ Rilevatore _____ Data rilievo _____
 Danno causato da _____ via _____ n. _____

Riferimento Specie e Varietà _____

Prezzo di Vendita al dettaglio _____

b) Indice relativo a Specie e Varietà _____

c) Indice Estetico e Fitosanitario _____

d) Indice di Localizzazione _____

e) Indice secondo le Dimensioni _____

Totale Parziale _____

g) Deprezzamento rispetto al Tot. Parz. _____

VALORE ORNAMENTALE (in €) _____

Il Rilevatore

Nella tabella che precede non sono indicati gli eventuali costi di rimozione e trasporto a discarica dell'alberatura, se danneggiata irrimediabilmente, e l'eventuale reimpianto, se previsto, che saranno calcolati a parte ed aggiunti al valore ornamentale se dovuti.

ALLEGATO 8: Carta dei giardini storici (“Carta di Firenze”)

Riunito a Firenze il 21 maggio 1981, il Comitato internazionale dei giardini storici ICOMOS – IFLA ha deciso di elaborare una carta relativa alla salvaguardia dei giardini storici che porterà il nome di questa città. Questa carta è stata redatta dal Comitato e registrata il 15 dicembre 1982 dall’ICOMOS con l’intento di completare la “Carta di Venezia” in questo particolare ambito.

A. Definizioni e obiettivi

Art. 1 – Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento.

Art. 2 – Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile.

Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell’andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d’arte e d’artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.

Art. 3 – Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l’oggetto della presente Carta.

Art. 4 – Sono rilevanti nelle composizione architettonica del giardino storico:

- la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
- le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spaziatore, le loro altezze rispettive;
- i suoi elementi costruiti o decorativi;
- le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.

Art. 5 – Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un’immagine idealizzata del mondo, un “paradiso” nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un’epoca, eventualmente dell’originalità di un creatore.

Art. 6 – La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.

Art. 7 – Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.

Art. 8 – Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, ecc..

Art. 9 – La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può eventualmente raccomandare il ripristino. L’autenticità di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle sue parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono.

B. Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino

Art. 10 – Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi.

Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.

B.1 – Manutenzione e conservazione

Art. 11 – La manutenzione dei giardini storici è un’operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l’opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).

Art. 12 – La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.

Art. 13 – Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardi-

no storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.

Art. 14 – Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, ecc.).

B.2 – Restauro e ripristino

Art. 15 – Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.

Art. 16 – L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltarne la coerenza.

Art. 17 – Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea del giardino storico. L'opera, che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali sul sito d'un giardino antico o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora caratteri dell'evoluzione o della creazione escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.

C. Utilizzazione

Art. 18 – Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve essere regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità in modo da preservare la sua sostanza e il suo messaggio culturale.

Art. 19 – Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Convienne allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicchè la festa, ascolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.

Art. 20 – Se, nella vita quotidiana, i giardini possano tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.

Art. 21 – La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità devono sempre avere la priorità rispetto alle necessità di utilizzazione. L'organizzazione di ogni visita ad un giardino storico deve essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenere lo spirito.

Art. 22 – Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbero risultarne.

D. Protezione legale e amministrativa

Art. 23 – È compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. È ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il restauro ed eventualmente il ripristino dei giardini storici.

Art. 24 – Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. È bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giar-

dini storici.

Art. 25 – L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass – media. I giardini storici più importanti saranno proposti perchè figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Nota Bene Queste raccomandazioni sono adatte per l'insieme dei giardini storici del mondo. Questa carta sarà ulteriormente suscettibile di complementi specifici per i diversi tipi di giardini, correlati alla descrizione succinta della loro tipologia.

ALLEGATO 9: Tabella delle sanzioni amministrative

<i>ARTICOLI</i>	<i>SANZIONE €</i>	<i>SANZIONE RIDOTTA (entro 60 gg) €</i>
Articolo 27 – Interventi sugli alberi di pregio	Da 80,00 a 500,00	Da 25,00 a 160,00
Articolo 21.2 – Restauro e ripristino in Parchi e Giardini storici privati	Da 80,00 a 500,00	Da 25,00 a 160,00
Articolo 9* – Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti correttamente (Art. 11.6 e 11.8 Potature). (*) VEDI ALTRE SANZIONI	Da 80,00 a 500,00	Da 25,00 a 160,00
Articolo 16 – Interventi prescrittivi e di coordinamento pubblico – privato	Da 80,00 a 500,00	Da 25,00 a 160,00
Articolo 15 e 32 comma 2 – Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive	Da 25,00 a 150,00	Da 25,00 a 50,00
Articolo 20.3.1 – Divieto di impiego di prodotti fitosanitari non consentiti	Da 80 a 500	Da 25,00 a 160,00
<i>Articolo 34.3 – Divieti nelle aree di cantiere</i>		
<i>Punto i)</i>	Da 50,00 a 300,00	Da 25,00 a 100,00
<i>Punto ii)</i>	Da 25,00 a 150,00	Da 25,00 a 50,00
<i>Punto iii)</i>	Da 50,00 a 300,00	Da 25,00 a 100,00
<i>Punto iv)</i>	Da 80,00 a 500,00	Da 25,00 a 160,00
<i>Punto v)</i>	Da 50,00 a 300,00	Da 25,00 a 100,00
<i>Punto vi)</i>	Da 25,00 a 150,00	Da 25,00 a 50,00
<i>Punto vii)</i>	Da 25,00 a 150,00	Da 25,00 a 50,00
<i>Punto viii)</i>	Da 50,00 a 300,00	Da 25,00 a 100,00
<i>Articolo 36.1 – Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche</i>		
<i>Punti i); ii); iii)</i>	Da 80,00 a 500,00	Da 25,00 a 160,00
<i>Articolo 37 – Deposito di materiali su aree pubbliche</i>	Da 50,00 a 300,00	Da 25,00 a 100,00
<i>Articolo 38 – Transito di mezzi</i>	Da 80,00 a 500,00	Da 25,00 a 160,00
<i>Articolo 12.3 – Abbattimento di alberature pubbliche</i>	Da 80,00 a 500,00	Da 25,00 a 160,00
<i>Articolo 12.4 – Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli</i>	Da 80,00 a 500,00	Da 25,00 a 160,00
<i>Articolo 12.5 – Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli</i>	Da 50,00 a 300,00	Da 25,00 a 100,00

Articolo 17 – Vegetazione sporgente sulla viabilità pubblica	Da 80,00 a 500,00	Da 25,00 a 160,00
<i>Articolo 40.6 – Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi</i>		
A) Divieti comportamentali	Da 50,00 a 300,00	Da 25,00 a 100,00
B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi	Da 25,00 a 150,00	Da 25,00 a 50,00
Articolo 40.3 – Biciclette non condotte a mano	Da 25,00 a 150,00	Da 25,00 a 50,00
Articolo 40.8.1	Da 50,00 a 300,00	Da 25,00 a 100,00
Articolo 40.7 – Accesso cani in aree gioco	Da 50,00 a 300,00	Da 25,00 a 100,00

(*) Ulteriori sanzioni e risarcimenti per danni causati al patrimonio verde comunale da atti vandalici o nel corso della manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Ogni danno arrecato, anche accidentalmente, alle alberature deve essere segnalato al Settore comunale Parchi e Giardini. Tutti i danni causati agli alberi devono essere risarciti secondo la seguente tabella:

- a) scortecciamento complessivo del tronco o del colletto – lieve (di misura inferiore al 25% della circonferenza del tronco dell'albero) € 100,00
- b) scortecciamento complessivo del tronco o del colletto – grave (di misura superiore al 25% della circonferenza del tronco dell'albero) € 500,00
- c) scortecciamento di andamento verticale valutato da perizia del settore comunale parchi e giardini per un valore massimo di € 500,00
- d) strappo di radici con macchine operatrici € 500,00
- e) costipamento del terreno entro l'area di pertinenza dell'albero € 500,00
- f) scortecciamento e lesioni al colletto (decespugliatore; traumi meccanici etc.) € 200,00

Valore dell'albero (V)

V_m = Valore commerciale albero di circ. tronco cm 20/24 (da prezziario Assoverde) incluso il costo delle messa a dimora

n = età dell'albero

K = costi di *abbattimento*, trasporto, smaltimento e reimpianto

$$V = V_m * n + K$$

2. Quando l'albero sia gravemente danneggiato (scortecciamento superiore a 2/3 della circonferenza del tronco) e/o ritenuto potenzialmente pericoloso e sia necessaria la sua rimozione, il risarcimento corrisponderà al valore dell'albero, determinato secondo i parametri di cui alla tabella del presente articolo.

3. In tutti i casi in cui siano necessari interventi di cura o di messa in sicurezza delle alberature danneggiate, i costi da sostenere vengono aggiunti all'indennizzo.

4. In tutti i casi in cui sia necessario procedere al ripristino della permeabilità del terreno e alla ricostituzione del manto erboso danneggiato, devono essere risarciti tutti i costi necessari al ripristino dello stato originario dei luoghi.

5. Sono comunque fatte salve tutte le sanzioni amministrative dovute.

[...]⁴

⁴ Parte stralciata a seguito di Emendamento approvato con D.C.C. n. 74 del 20.12.2012 (Adozione PGT)

ALLEGATO 10 – Scheda per la segnalazione degli alberi di pregio

AL COMUNE DI COMO
Settore comunale Parchi e Giardini
Via V. EmanueleII, 97
22100 Como

OGGETTO: Segnalazione di interesse per la tutela degli “Alberi di Pregio” sulla base del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Como

Il sottoscritto _____ recapito tel. _____

Domiciliato in _____ Via _____ N. _____

in qualità di _____

(specificare se privato cittadino, proprietario dell'albero segnalato, rappresentante Legale di Associazione)

Preso atto di quanto indicato dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato adottato dalla Città di Como con Delibera n. _____ del _____ e più specificatamente di quanto previsto dall'Articolo 26.1 dello stesso, attraverso cui vengono invitati i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo cittadino partecipando in tal senso alla segnalazione di esemplari arborei da valutare per l'inserimento dell'Elenco degli alberi di Pregio della Provincia di Como;

Considerato altresì che l'esemplare oggetto della presente segnalazione, situato in _____ apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento sulla base dell'Articolo 24.1 per la definizione di alberi di pregio, **segnala e sottopone** all'esame del Settore comunale Parchi e Giardini del Comune di Como la documentazione allegata costituita da:

1. Scheda informativa – (vedi Fac simile di scheda per la segnalazione degli alberi di pregio riportata di seguito)
2. Planima
3. documentazione fotografica (n. foto: _____)
4. eventuale altra documentazione a supporto: _____

Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio arboreo della Città di Como si resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti.

Data: _____ Firma: _____

FAC SIMILE DI SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

LOCALIZZAZIONE		Circoscrizione:	
Via:		N. civico:	
Riferimenti utili per la localizzazione:	_____		
Su area pubblica	SI <input type="checkbox"/> – NO <input type="checkbox"/>	Parco o area verde.....	SI <input type="checkbox"/> – NO <input type="checkbox"/>
		Banchina stradale, spartitraffico ...	SI <input type="checkbox"/> – NO <input type="checkbox"/>
		Alberata	SI <input type="checkbox"/> – NO <input type="checkbox"/>
		Parcheggio alberato	SI <input type="checkbox"/> – NO <input type="checkbox"/>
Proprietà privata	Proprietari _____		SI <input type="checkbox"/> – NO <input type="checkbox"/>
	I proprietari sono a conoscenza dell'ipotesi di segnalazione dell'albero alla Città?		SI <input type="checkbox"/> – NO <input type="checkbox"/>

	I proprietari sono d'accordo e sottoscrivono la segnalazione dell'albero alla Città?		SI <input type="checkbox"/>	– NO <input type="checkbox"/>
Visitabilità:	pubblica <input type="checkbox"/> privata <input type="checkbox"/>	Visibilità:	esterna <input type="checkbox"/>	– interna <input type="checkbox"/>

CARATTERISTICHE TECNICHE					
Specie:		Altezza:	mt.	Età presunta:	
Circonferenza tronco a 1,30 mt da terra		mt.		Diametro proiezione chioma a terra:	mt.
Pianta isolata	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	–	Gruppo di piante	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	–
Pianta in filare	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	–	Boschetto di piante	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	–
Vicina a filare	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	–	Pianta a ceppaia (con più tronchi)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	–

ALLEGATO 11 – Scheda per la segnalazione alla Provincia di Como degli alberi monumentali

	<p>PROVINCIA DI COMO REGIONE LOMBARDIA</p> <p>CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI – SCHEDA DI SEGNALAZIONE –</p>	
--	---	---

CHE PIANTA E'?

Nome comune o nome scientifico: _____ Altezza stimata (m) _____

Circonferenza tronco (cm, misurata a circa 130 cm da terra): _____

<i>Tipo</i>	<i>Numero esemplari</i> (per gruppo o filare)	<i>L'albero ha un solo fusto?</i> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Albero <input type="checkbox"/> Filare di al- <input type="checkbox"/> Alberi in singolo beri gruppo		<i>L'albero ha più fusti?</i> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

DOVE SI TROVA LA PIANTA?

Comune di: _____ Località: _____ via/c.so/piazza: _____

Indicazioni utili per raggiungere l'albero:

IN CHE AMBIENTE SI TROVA?

<i>Proprietà</i>	Ambiente Urbano	Ambiente Extraurbano
<input type="checkbox"/> Pubblica <input type="checkbox"/> Privata Di chi è l'albero monumentale? _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> Verde pubblico <input type="checkbox"/> Verde privato	<input type="checkbox"/> Bosco di latifoglie <input type="checkbox"/> Coltivi <input type="checkbox"/> Bosco di conifere <input type="checkbox"/> Sponde di fiumi e laghi Altro: _____

LA PIANTA VIENE SEGNALATA PER:

<input type="checkbox"/> Forma o portamento particolari	<input type="checkbox"/> Valore storico – culturale	<input type="checkbox"/> Valore architettonico
<input type="checkbox"/> Rarità botanica	<input type="checkbox"/> Valore paesaggistico	

Descrizione della motivazione (Storia, leggende, forma particolare,...):	_____

MINACCE

<input type="checkbox"/> Errata gestione e manutenzione	<input type="checkbox"/> Fuoco
<input type="checkbox"/> Urbanizzazione ed edificazione	<input type="checkbox"/> Rischio di taglio
<input type="checkbox"/> Instabilità del terreno	Altro: _____

DATI DEL RILEVATORE

Cognome: _____ Nome: _____ data rilievo: _____

Indirizzo, telefono, e – mail: _____

Disponibilità ad accompagnare sul luogo il tecnico incaricato: SI NO

VALORI MINIMI PER IL CENSIMENTO

La tabella sottostante riporta i valori minimi di circonferenza, a cui bisogna attenersi nel rilievo.

SPECIE	CIRCONFERENZA cm
Albero di Giuda, Alloro, Carpini, Gelsi, Roverella, Sorbi,	150
Latifoglie varie (tranne faggio, castagno e platano e quelle di cui al punto precedente), Pino cembro.	300
Conifere (tranne Pino cembro e Cedro), Faggio.	350
Castagno, Cedri, Platani.	450

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SEGNALAZIONE
CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI
IN PROVINCIA DI COMO**

L'intero territorio della Provincia di Como è interessato al censimento degli alberi monumentali.

Tutte le piante, che si trovano in ambiente urbano o extraurbano e che rispondono ai criteri regionali di monumentalità, sono da segnalare. La "monumentalità" è individuata da una o più motivazioni o caratteristiche, che contraddistinguono gli esemplari arborei dagli altri, rendendoli meritevoli di essere censiti e tutelati.

Le caratteristiche di monumentalità sono le seguenti:

1. *Grandi dimensioni*
2. *Forma e portamento particolari*
3. *Rarità botanica*
4. *Valore storico – culturale*
5. *Valore paesaggistico*
6. *Valore architettonico*

Come meglio specificato in seguito, una pianta che possiede, quali motivi di interesse solo quelli dimensionali, dovrà, per poter essere inclusa nel censimento, possedere, in funzione della specie di appartenenza, i valori di circon-

ferenza riportati nella *tabella "Valori di circonferenza"*, sotto riportata.

Dal censimento sono **esclusi**:

- gli arbusti, ad eccezione delle rarità botaniche, o di esemplari con forma o dimensioni ragguardevoli
- gli alberi, la cui forma è stata pesantemente compromessa dalle potature
- gli alberi gravemente ammalati.

Oltre ai singoli esemplari, possono essere censiti anche filari o viali alberati e gruppi arborei, particolarmente interessanti da un punto di vista monumentale, paesaggistico, storico – culturale, ecc.

Per ogni pianta individuata (gruppo arboreo, filare o viale alberato) dovrà essere compilata la scheda di segnalazione, seguendo le istruzioni di seguito riportate.

CHE PIANTA È?

- ◆ **Nome comune o nome scientifico:** in questo campo va indicato il nome (volgare o dialettale) con cui è conosciuta la pianta, es. acero, platano, tiglio, ecc. Di grande utilità, se conosciuto, è anche il nome scientifico, di cui si chiede di riportare genere e specie es. *Acer pseudoplatanus*, *Tilia platyphyllos*, *Platanus acerifolia*, ecc. (per la compilazione del formulario in Access, il genere va specificato con iniziale maiuscola nel primo campo) [*compilazione obbligatoria*].
- ◆ **Altezza:** va stimata in m, se si è in presenza di più fusti (policormico) si deve riportare il valore del fusto più elevato. Per agevolare la misurazione, fare riferimento all'altezza di una persona (posizionata a fianco dell'albero) o ad un edificio [*compilazione facoltativa*].
- ◆ **Circonferenza del tronco:** la circonferenza del tronco dovrà essere rilevata a circa 1,3 m (a petto d'uomo) dal suolo con nastro mco; se l'albero ha più fusti (policormico) il valore della circonferenza è dato dalla somma delle singole circonferenze dei fusti costituenti l'esemplare arboreo.
La circonferenza, è uno dei dati che individuano le dimensioni, e quindi definisce la monumentalità della pianta, solo gli alberi con i valori di circonferenza riportati nella tabella sottostante, vanno misurati e segnalati. [*compilazione obbligatoria*].

Valori di circonferenza

SPECIE	CIRCONFERENZA cm
Albero di Giuda, Alloro, Carpini, Gelsi, Roverella, Sorbi,	150
Latifoglie varie (tranne faggio, castagno e platano e quelle di cui al punto precedente), Pino cembro.	300
Conifere (tranne Pino cembro e Cedro); Faggio.	350
Castagno, Cedri, Platani.	450

- ◆ **Tipo** [*compilazione obbligatoria*]
 - Albero singolo: indicare se trattasi di un esemplare singolo;
 - Filare di alberi: se il filare è monospecifico si può compilare una sola scheda indicando i valori massimi misurati anche su esemplari diversi (es. altezza massima del componente più alto, circonferenza massima del componente più grosso anche se diverso dal primo), se polispecifico occorre compilare scheda per ogni gruppo di pari specie, attenendosi all'esempio sopracitato;
 - Alberi in gruppo: se il raggruppamento è monospecifico (stessa specie, ovvero solo aceri, platani, ecc) si deve compilare una sola scheda indicando i valori massimi misurati (ex altezza della pianta più alta, circonferenza dell'individuo più grosso anche se diverso dal primo), se polispecifico (specie diverse presenti, ovvero tigli, aceri, ecc.) occorre compilare una scheda per ogni gruppo di pari specie, con le medesime modalità adottate per gruppi monospecifici (riportare i valori massimi misurati, es. altezza della pianta più alta, circonferenza dell'individuo più grosso anche se diverso dal primo).
- ◆ **Numero esemplari:** indicare il numero d'individui arborei che compongono il gruppo o il filare [*compilazione obbligatoria*].
- ◆ **L'albero ha un solo fusto?** [*compilazione obbligatoria*]
 - Indicare se l'esemplare arboreo è con un solo fusto (monocormico) oppure no.

- ◆ **L'albero ha più fusti?** [*compilazione obbligatoria*]
 - Indicare se l'esemplare arboreo è costituito da più fusti (policormico) oppure no.

DOVE SI TROVA LA PIANTA

- ◆ **Comune di:** [*compilazione obbligatoria*].
- ◆ **Località:** [*compilazione obbligatoria*] se conosciuta agevola nel ritrovamento dell'esemplare.
- ◆ **Via / Corso / Piazza:** campo necessario solo all'interno degli abitati.
- ◆ **Indicazioni utili per raggiungere l'albero:** descrivere in modo chiaro, anche con disegno, come si arriva alla pianta, segnalando l'eventuale presenza di punti di riferimento [*compilazione obbligatoria*].

IN CHE AMBIENTE SI TROVA?

- ◆ **Proprietà:** indicare se l'esemplare è di proprietà pubblica (es. piazza, viali, parchi comunali) o privata (es. parchi e giardini privati) [*compilazione consigliata*].
- ◆ **Di chi è l'albero monumentale?** Se conosciuto, indicare i dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, ecc) del proprietario dell'albero [*compilazione consigliata*].
- ◆ **Ambiente:** indicare se l'esemplare si trova in area urbanizzata (verde pubblico o privato) o in ambiente extra-urbano indicando la tipologia del contesto (bosco di latifoglie o di conifere, coltivi [apezzamenti coltivati], ambiente prossimo a fiumi o laghi o in altri ambienti) [*compilazione obbligatoria*].

LA PIANTA VIENE SEGNALATA PER:

Un esemplare arboreo, pur non avendo i valori di circonferenza indicati nella tabella sopra riportata, può essere definito monumentale, secondo le motivazioni sotto elencate, che ne definiscono la vocazione monumentale. Questi campi indicano qualitativamente i criteri di monumentalità [*compilazione consigliata*]:

- forma o portamento particolari
- rarità botanica: si riferisce a specie non tipiche dell'ambiente in cui crescono (es. piante ben sviluppate fuori dalla fascia bioclimatica di crescita)
- valore storico – culturale: se l'importanza della pianta è legata a particolari eventi della storia locale, a tradizioni, a leggende, ecc. (es. abete del Carducci – Provincia di Sondrio)
- valore paesaggistico: piante collocate in un contesto territoriale ad elevato valore estetico, o la cui presenza caratterizza un certo luogo
- valore architettonico: esemplari legati ad edifici ad elevato valore storico – culturale
- ◆ **Descrizione della motivazione (storia, leggende, forma particolare,...):** descrivere brevemente il motivo/i per cui si è attribuito la monumentalità [*compilazione obbligatoria*].

MINACCE

Indicare l'eventuale presenza di fattori esterni o situazioni che possono compromettere l'esemplare [*compilazione consigliata*]:

- errata gestione e manutenzione: presenza di grossi tagli di potatura (capitozzature) tali da compromettere la salute dell'esemplare.
- urbanizzazione ed edificazione: presenza di cantieri di lavoro che possano pregiudicare la pianta (scavi per servizi, marciapiedi, parcheggio d'auto in prossimità dell'esemplare)
- instabilità del terreno: presenza di cedimenti del versante o aree a franosità diffusa che possono mettere in pericolo la stabilità dell'esemplare
- fuoco: esemplari posti in zone soggette ad incendio.
- rischio di taglio: esemplari in aree di sviluppo urbanistico che rischiano l'abbattimento
- altro

DATI DEL RILEVATORE

È importante che siano indicati i dati del rilevatore per eventuali chiarimenti in merito alla scheda [*compilazione obbligatoria*]

FOTO

Si consiglia di completare la compilazione allegando delle foto dell'esemplare segnalato (una dell'intero individuo arboreo e una/due di particolari quali foglie).

NOTE

Utilizzare il retro della scheda per indicare ulteriori informazioni, utili al fine della segnalazione della pianta, es: **portamento dell'albero** (con chioma di forma cilindrica, espansa, colonnare, pendula, ecc.); **stato di salute** dall'esemplare (buono, medio, scarso), fornendo breve descrizione di ciò che si osserva; **punto carta**: indicare con un punto sulla cartografia (CTR Carta Tecnica Regionale, o mappa catastale) l'ubicazione esatta dell'albero, riportando il numero del foglio di mappa del CTR (es. B4b3) o il numero del foglio e particella catastale; **eventuali disegni e schizzi dell'esemplare arboreo**.

Le schede di segnalazione compilate, dovranno essere fatte pervenire presso:

Provincia di Como – Settore Gestione e Risorse Ambientali

Via Borgovico, 148

22100 **COMO**

indicando sulla busta: *Censimento Alberi Monumentali*

In alternativa le schede potranno essere spedite via fax al numero 031 230345 oppure spedite via Email

All'indirizzo di posta elettronica: alberimonumentali@libero.it

*Sarà inoltre attivata sul sito della Provincia di Como: <http://www.provincia.como.it> seguendo i link del Settore Ambiente, un'apposita pagina **alberimonumentali**, che fornirà informazioni e assistenza e da cui si potrà anche scaricare la scheda di segnalazione e le istruzioni per la compilazione.*

*ALLEGATO 12 – Riferimenti normativi sovraordinati
al Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Como*

Le leggi nazionali e regionali sovraordinate di cui è configurabile l'applicazione in ambito urbano sono riportate sotto: avendo carattere sovraordinato, prevalgono sui regolamenti locali.

Le norme di riferimento riguardanti il verde sono sinteticamente indicate di seguito:

- Codice Civile : artt. Da 892 a 899 compreso;
- Legge 1° giugno 1939 n. 1089 « Tutela delle cose di interesse storico ed artistico»;
- Legge 29 giugno 1939 n. 1497 «Protezione delle bellezze naturali»;
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 11.8.1966 n. 8321 «Alberature stradali istruzioni per la salvaguardia del Patrimonio arboreo in rapporto alla sicurezza della sede stradale»;
- Dm. 15/10/1956 recante norme in tema di protezione delle alberature poste ad una distanza inferiore a 5 m dalla carreggiata;
- Direttiva CEE 27/6/1985 n. 337 valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) di determinati progetti pubblici e privati;
- Legge 8/8/1985 n. 431 «Tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
- Dm. 3/9/87 n. 412 «Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano»;
- Lr. 9/8/89 n. 45 «Norme per interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico»;
- Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30/4/92 n. 285 e successive
- modificazioni ed integrazioni;
- Legge 28/6/86 n. 339 recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche e in materia di distanze minime delle alberature;
- D.P.R. 17/7/80 n. 735 contenente norme in materia di distanze e dimensioni massime che la vegetazione può raggiungere in prossimità delle Ferrovie;
- Legge 29/12/92 n. 113 contenente prescrizioni e sostegni finanziari per nuovi impianti a verde pubblico (Un albero per ogni nato);
- Legge 23/12/96 n. 662 recante misure di semplificazione delle procedure per interventi edilizi;
- Lr. 19/1/98 n. 3 recante norme in materia di difesa fitosanitaria.
- Regolamento di Polizia Urbana;
- Legislazione regionale in materia di protezione della natura.

ALLEGATO 13 – Glossario “minimo”

Abbattimento: qualunque attività, od azione o intervento che mira a rimuovere definitivamente l'alberatura.

Agente patogeno: microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante.

Aiuola: piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee o arbustive.

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 m, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centim.

Albero a foglia caduca: albero che perde completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.

Analisi Fitostatica: Con l'indagine sulla stabilità di un albero (o indagine fitostatica) si verificano le condizioni fitosanitarie della pianta e si ricercano difetti che potrebbero causarne il cedimento del fusto e/o la rottura delle branche principali. Una metodologia di indagine comunemente diffusa segue il procedimento V.T.A (Visual Tree Assessment).

Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di “albero”, così come stabilita al punto precedente.

Area a verde: spazio definito in un ambito urbanistico destinato principalmente a svolgere funzioni ecologico ambientali e ricreative, caratterizzato dalla presenza (non esclusiva) di vegetazione.

Area di pertinenza dell'albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio una misura predeterminata variabile in funzione del diametro del tronco dell'esemplare arboreo in oggetto.

Area di rispetto: superficie individuata dalla proiezione delle chiome dell'albero a terra.

Arredi: insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di un'area (panchine, cartellonistica, attrezzature per il gioco e l'attività motoria, cestini, fioriere, fontanelle, ecc.).

Attecchimento: fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando.

Avifauna: insieme delle varie specie di uccelli in una data area.

Biodiversità: si intende l'insieme di tutte le forme, animali o vegetali, geneticamente dissimili presenti sulla terra e degli ecosistemi ad essi correlati. Quindi biodiversità implica tutta la variabilità genetica ed ecosistemica.

Branca: asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 3 – 4 anni che costituisce lo scheletro principale della pianta.

Capitozzatura intervento che comporta l'eliminazione dell'intera chioma o che interrompe il fusto o le ramificazioni principali dell'albero con tagli superiori a 8 cm di diametro per gli alberi a foglia caduca e a 4 cm di diametro per le conifere e le specie sempreverdi. La capitozzatura è sempre da considerarsi dannosa per la salute dell'albero, lesiva dell'equilibrio fisiologico e delle sue prerogative ornamentali.

Non deve essere praticata se non in particolari circostanze

Carta di Firenze: carta relativa alla salvaguardia dei giardini storici. Questa carta è stata redatta dal Comitato internazionale dei giardini storici ICOMOS – IFLA e registrata il 15 dicembre 1981 dall'ICOMOS con l'intento di completare la “Carta di Venezia” in questo particolare ambito.

Casse di espansione: sono opere costruite per la raccolta delle piene di un bacino idrografico. L'acqua accumulata può essere reimpiegata per irrigazione.

Chioma: parte aerea di un albero escluso lo scheletro.

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del “diametro” di esso.

Collare: punto d'inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un ingrossamento; è sede delle naturali difese della pianta.

Colletto: tratto basale del fusto, è la zona di transizione fra radice e fusto.

Compost: prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l'attività di numerosi organismi e microrganismi e che possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei confronti delle piante.

Conifere: ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete, larici) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono.

Corretto sviluppo dell'albero: è la crescita equilibrata del tronco e delle ramificazioni, tale da presentare l'albero con un unico asse principale (tronco) con numerose ramificazioni secondarie di sviluppo inferiore.

Corridoio ecologico: è essenzialmente uno spazio di territorio naturale che esiste di per sé o che viene creato dall'opera dell'uomo tramite opere di ri – naturalizzazione, cioè di ripristino della diffusione di specie vegetali autoctone. In pratica, il corridoio ecologico è una striscia di territorio che collega aree distanti tra di loro e viene utilizzato sia dalle specie animali e vegetali per la loro migrazione sia da quelle stanziali. È quindi un ambiente ricco di biodiversità, destinata al collegamento ecologico – funzionale. La creazione di un corridoio ecologico comporta l'ampliamento degli areali di molte specie.

Criteri di lotta guidata ed integrata: è un'evoluzione del concetto di lotta a calendario e consiste nell'esecuzione degli interventi di controllo dei parassiti, anche con mezzi biologici, quando se ne sia riscontrata, mediante monitoraggio, l'effettiva necessità.

Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di ordine superiore.

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di 1,30 m dal terreno.

Diradamento: In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più frequentemente, l'operazione di potatura verde che consiste nell'asportare parte dei frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la pezzatura dei frutti residui.

Endoterapia: è un sistema di difesa del verde urbano che permette la eliminazione di insetti fastidiosi e/o nocivi senza disperdere prodotti chimici nell'ambiente e quindi rispettando la salute di uomini.

Entomofauna: insieme di insetti presenti in un ecosistema.

Erbacee: piante a fusto molle non legnoso che vive generalmente uno o alcuni anni.

Evapotraspirazione: è una grandezza fisica usata in agrometeorologia. Consiste nella quantità d'acqua (riferita all'unità di tempo) che dal terreno passa nell'aria allo stato di vapore per effetto congiunto della traspirazione, attraverso le piante, e dell'evaporazione, direttamente dal terreno. È spesso indicata nei manuali con la sigla ET.

Filare: una formazione vegetale a struttura lineare composta da specie sia arborea, sia arbustiva, anche in associazione monospecifica.

Fitofagi: insetti o piccoli animali che si nutrono delle piante.

Fitopatie: malattie delle piante causate da batteri, virus e funghi.

Fitotossico: che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in modo da ridurre e compromettere il loro metabolismo. Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza di alcune tossine (ammoniaca, solfuri) e all'azione di elementi chimici (eccesso di metalli, eccesso di salinità).

Freccia: ramo che porta all'apice vegetativo dell'albero.

Frontisti: coloro che possiedono beni fondiari di fronte a beni fondiari demaniali.

Gemma: organo che contiene le strutture dei fiori e del germoglio che si svilupperanno nella stagione seguente.

Gemma pronta: gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce una foglia caduta.

Germoglio: asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea.

Impianti arborei arbustivi: messa a dimora di alberi o di arbusti.

Incamicatura del tronco: procedura, utilizzata nei cantieri, che consiste nel creare una protezione per la pianta con tavole di legno apposte e fissate temporaneamente al tronco.

Ingegneria naturalistica: o bioingegneria forestale è una disciplina tecnico – scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da costruzione, di piante viventi, di parti di piante (semi, radici, talee) o addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in combinazione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio, con materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) o materiali artificiali non biodegradabili (reti zincate, geogriglie, georeti, geotessili), per ridurre il rischio di erosione del terreno negli interventi di consolidamento, con un impatto ambientale minimo.

Intervento fitosanitario: ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale

Lotta a calendario: consiste in un metodo tradizionale di difesa preventiva dei vegetali pianificata con trattamenti periodici indipendentemente dal decorso delle infestazioni e dal rischio effettivo di una loro comparsa.

Macchia mista spontanea: cespugli e piccoli alberi, di diverse specie nati spontaneamente.

Nodo: punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.

Pacciamatura: copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia, trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di limitare le perdite idriche.

Pollone: giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta (ramo emesso dalla radice o dal pedale).

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo eseguito con l'obiettivo principale di contenere la chioma e/o eliminare le parti secche e ammalate, con tagli non superiori a 8 cm di diametro per gli alberi a foglia caduca e non superiori a 4 cm di diametro per le conifere e le specie sempreverdi. (all. 4 su metodiche e tipo di potatura)

Ramo: il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza legnosa e prende il nome di ramo; su questo sono presenti le gemme.

Rimonda del secco: taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti sulla chioma dell'albero.

Sbrancamento: frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.

Settore comunale Parchi e Giardini: l'ufficio comunale che si occupa della manutenzione, progettazione, pianificazione, salvaguardia del verde nel territorio comunale, inteso come insieme di aree verdi pubbliche, alberi, siepi, arbusti, aiuole e parchi urbani.

Siepe: è una struttura lineare, costituita prevalentemente da specie vegetali arboree ed arbustive. Nonostante sia del tutto artificiale, e che per questo motivo richieda l'intervento umano per conservarsi, costituisce un ecosistema di grande valore, soprattutto quando inserita in contesti territoriali molto degradati dal punto di vista biologico (aree destinate all'agricoltura intensiva, zone industriali, ambiente urbano, margini di infrastrutture, margini di corsi d'acqua artificializzati). La sua architettura inoltre le consente un'altissima produttività biologica (alta efficienza nella trasformazione dell'energia in biomassa).

Spalcatura: taglio di rami bassi nel punto di inserzione del fusto principale per alzare il livello dell'impalcatura principale dal suolo.

Succhione: in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi.

Tutore: sostegno usato nell'allevamento delle piante, nel caso delle piantate si usano "tutori vivi", cioè altre piante.

Vegetazione autoctona: (dal greco auto=medesimo e chthon=terra ovvero originario del medesimo paese ove vive) è, quindi vegetazione originaria di una determinata area e indissolubilmente legata al suo territorio.

Vegetazione alloctona: (dal greco allo=diverso e chthon=terra ovvero non originario) è vegetazione che, pur riproducendosi spontaneamente in una zona ed affermandosi come pianta resistente ed adatta all'ambiente, non si è originata in quella zona.

Vegetazione naturalizzata: è vegetazione costituita da piante che si sono ben adattate, da secoli, nell'ambiente in cui sono state inserite e che rappresentano elementi che caratterizzano alcuni paesaggi. Basti pensare al cipresso in Toscana, al Pino domestico originario dell'Anatolia che vive lungo i litorali tirrenici. Le piante naturalizzate (cedri, sequoie, ginkgo biloba, liriodendro, magnolie, ecc.) rivestono una particolare importanza nei parchi storici che dal 1500 in poi sono diventati spazi per esibire le collezioni delle piante che provenivano da tutto il mondo e che rappresentavano una testimonianza dei rapporti internazionali dei proprietari.

V.T.A.: acrostico che sta per *Visual Tree Assessment*. È una metodologia di indagine, riconosciuta in molti paesi, che viene eseguita per la valutazione delle condizioni strutturali dell'albero.

Il V.T.A., basa il sistema di controllo visuale tradizionale su fondati principi biomeccanici e definisce i criteri di valutazione del pericolo di crollo o rottura, identificando eventuali sintomi esterni che l'albero evidenzia in presenza di anomalie a carico del legno interno. Anche laddove non esistano cavità o evidenze macroscopiche del decadimento in corso (ad esempio, funghi che si sviluppano sui tessuti legnosi), è possibile, attraverso il riconoscimento di tali sintomi, cogliere il segnale della presenza di difetti meccanici e fisici all'interno dell'albero. Una volta individuati, tali sintomi dovranno essere confermati da metodi approfonditi di analisi strumentale.